



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Dottorato in Management and Law

**L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E
L'ESERCIZIO DELLA IMPRESA INDIVIDUALE**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Daniele Mantucci

Tesi di dottorato di:

Dott.ssa Aurora Marcelli

Anno Accademico: 2022/2023

“Per mentecatti di natura, infanti e pazzi non c’è legge — non più almeno che per le bestie — né essi sono passibili del titolo di giusti e ingiusti, perché non hanno mai avuto la capacità di stipulare alcun patto o di comprenderne le conseguenze”

Thomas Hobbes

Il Leviatano

“Roberto, lo chiamano tutti Robertino; quarant’anni, ha sempre avuto qualche ramo un po’ storto. Vive da solo, gestisce la propria azienda agricola, con la quale campa decentemente. Alberi da frutta, orto, galline ruspanti, sei maiali, tacchini, conigli; morti da tempo i genitori, non ha parenti in casa, da tanto va avanti così: abita a Campiano, piccola frazione verso gli Appennini, in Emilia, venti chilometri da una città capoluogo di provincia. Ogni settimana si reca in centro: macchinari da aggiustare, sementi, il catasto, concime. Donne nessuna che si sappia, se non occasionalmente; conosce tutti gli abitanti dei dintorni. Simpatico, di carattere gioviale, beve ogni tanto; ultimamente peggiorato leggermente, più malinconico. [...] Il magistrato ha sentito i Servizi, il vecchio medico di famiglia; scoprendo vari dettagli, sulla scuola, i trascorsi da ragazzo, i passatempi. Così lo psichiatra che lo aveva visitato tre anni fa: “Leggera diagnosi di schizofrenia, qualche ossessione; ben compensato”. Un infermiere che passa ogni mese a trovarlo: “Non mi preoccuperei più di tanto”. [...] Il giudice ha deciso di aspettare: per il momento niente amministrazione di sostegno: più in là magari se sarà necessario.”

Paolo Cendon

Persone fragili, diritti civili

PREMESSA

Considerazioni introduttive	6
------------------------------------	----------

CAPITOLO I

Le recenti riforme dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022	17
2. L'art. 1. comma 13 e la degiurisdizionalizzazione	18
3. L'art. 1. comma 14 per i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione	21
4. L'art. 1. comma 23 e il "rito unificato"	21
5. La "decameralizzazione" del processo e la volontaria giurisdizione	23
6. Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	26

CAPITOLO II

Le misure protettive diverse dalla amministrazione di sostegno e l'esercizio dell'azienda individuale

1. I minori	29
2. I minori emancipati	49
3. Gli interdetti	54
4. Gli inabilitati	62

CAPITOLO III

L'amministrazione di sostegno

1. La genesi della amministrazione di sostegno e lo scenario europeo	67
2. La residualità delle misure più invasive	72
3. La platea dei beneficiari	78
3.1. L'anziano e il soggetto soltanto fisicamente disabile	81
3.2. Il soggetto totalmente incapace	88
4. Le modalità di incapacitazione	90
5. La rappresentanza e l'assistenza	96

CAPITOLO IV

Le scelte gestionali generali del giudice tutelare

1. L'impresa e l'amministrazione di sostegno	100
2. Il requisito dell'evidente utilità	104
3. L'autorizzazione	113
4. Imprese costituite e costituende	115
5. Inizio, continuazione, affitto, cessione e liquidazione dell'azienda	117
5.1 La costituzione di una impresa <i>ex novo</i>	120
5.2 La continuazione dell'impresa	122
5.3 L'affitto dell'azienda	125
5.4 La cessione dell'azienda	129
5.5 La liquidazione dell'azienda	132

CAPITOLO V

L'imprenditore fragile e il rischio d'impresa

1. La crisi e l'insolvenza del beneficiario 136

2. Gli indicatori dello stato di crisi 139

Conclusioni 144

Bibliografia 148

PREMESSA

Considerazioni introduttive

Per la migliore comprensione della questione è opportuna una breve ricognizione dei referenti normativi che si sono succeduti, al fine di individuarne le tendenze e gli sviluppi.

L'art. 489 del *Code Napoléon*¹, in vigore in Italia dal 5 giugno del 1805, disegnava per gli interdicensi tre distinte patologie qualitativamente decrescenti: i furiosi (i forsennati), i dementi (con grave decadimento delle capacità intellettive) e gli imbecilli (i deboli di mente). Quel che più conta rilevare è che l'iniziativa per l'interdizione spettava ai parenti e al coniuge: il Regio Procuratore poteva sì intervenire autonomamente nei confronti dei furiosi, ma solo in mancanza di familiari e consorti nei riguardi dei dementi e degli imbecilli.

L'ordinamento giuridico espugnava le mura familiari esclusivamente quando l'interdicendo (il furioso) fosse violento e quindi pericoloso “*a sé o agli altri*”; negli altri due casi, l'inerzia dei familiari non autorizzava l'iniziativa del Regio Procuratore: la demenza e l'imbecillità erano questioni di famiglia.

Altro elemento caratterizzante era il c.d. “*consiglio di famiglia*” (art. 405 e ss) composto “*di sei parenti od affini, metà del lato paterno e metà del lato materno, secondo l'ordine di prossimità di ciascuna linea*” e presieduto dal giudice di pace che aveva “*voce deliberativa*” ma “*preponderante*” solo in caso di parità di opinione (art. 416). Il consiglio di famiglia doveva esprimere un parere sull'interdizione e, poi, autorizzare gli atti da

¹ “Codice di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia, traduzione ufficiale colle citazioni delle leggi romane”, Firenze 1806.

compiere (con o senza omologazione del tribunale a seconda della importanza del negozio) poiché l'interdetto era equiparato al minore (art. 509).

Le uniche note caritatevoli erano rappresentate dall'art. 510 che destinava “*essenzialmente*” i redditi dell'interdetto “*per addolcire la sua situazione e accelerarne la guarigione*”.

Accanto era prevista l'ipotesi patologicamente meno grave della inabilitazione, ma subordinata al rigetto della domanda di interdizione e con la nomina di un “*consulente*” del quale era necessaria l'assistenza per stare in giudizio, transigere, assumere prestiti, ricevere capitali, alienare o ipotecare beni.

Con disposizione a parte era previsto un “*consulente giudiziario*” per il prodigo, con funzione di assistenza per gli atti sopra indicati.

Degno di nota è che un riferimento all'impresa era contenuto nell'art. 487 che riguardava il minore emancipato che esercitasse il “*traffico*” e che era considerato “*maggiore per i fatti relativi*”.

Con il Codice Zanardelli² (R.D. n. 2358 del 25 giugno 1865), in vigore dal 1 gennaio 1866, gli istituti della interdizione e della inabilitazione presupponevano rispettivamente una abituale infermità mentale che rendesse incapace il soggetto di provvedere ai propri interessi (art. 324) o una infermità non tanto grave da dar luogo alla interdizione (art. 339). Soggetti all'inabilitazione erano anche i prodighi nonché, di diritto e in difetto di una dichiarazione di abilità a cura del tribunale, i sordomuti e i ciechi dalla nascita.

² “Codice Civile del regno d'Italia”, Torino, 1865.

Permaneva l'istituto del consiglio di famiglia, presieduto dal pretore, con compiti consultivi e autorizzatori, ma l'iniziativa del procedimento di interdizione e di inabilitazione era rimessa - senza limiti - anche al pubblico ministero (art. 326).

Nel mentre, per l'interdizione si richiamavano (art. 329) le disposizioni relative alla tutela dei minori, per gli inabilitati gli atti da compiere con l'ausilio del curatore erano partitamente elencati (art. 339) e comunque riconducibili a quelli di straordinaria amministrazione.

Compariva per la prima volta un richiamo espresso all'attività di impresa nell'art. 299 dove si prevedeva che *“gli stabilimenti di commercio o di industria”* dovessero essere alienati e liquidati dal tutore con le modalità indicate dal consiglio di famiglia a meno che tale consiglio non ne avesse deliberato la continuazione dell'esercizio *“quando vi sia l'evidente utilità per il minore”*, previa omologa della decisione da parte del tribunale.

Passando all'esame del Codice Civile del 1942 (prima della L. n. 6 del 2004), illuminante è il paragrafo 176 della Relazione³ dove, sulla tutela dei minori, si legge che: *“Con opportune integrazioni e contemperamenti, è stato accentuato il carattere pubblicistico che nel progetto definitivo era stato dato alla disciplina della tutela”*, carattere che giustifica ancor prima l'accresciuta vigilanza dello Stato all'interno del nucleo familiare (paragrafo 166).

Parimenti significativo è il paragrafo 183 dove, nel rispetto del tradizionale principio del carattere straordinario della gestione dell'impresa nell'interesse del minore, è comunque demandato al giudice il contemperare tale carattere con il principio che

³ “Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli presentata all'udienza del 16 marzo 1942 per l'approvazione del testo del Codice Civile”.

l'attività produttiva, essendo funzione di rilievo nazionale, deve essere conservata e agevolata al fine di evitare liquidazioni rovinose o antieconomiche. Nel mentre incontra una favore particolare⁴ nell'ipotesi del minore anticipato (che, se autorizzato all'esercizio, può compiere gli atti di straordinaria amministrazione anche estranei all'impresa) o, ancora, il paragrafo 206 dove si chiarisce che l'inabilitazione del prodigo è da porre in relazione con la minaccia della rovina economica della famiglia.

In un esame diacronico delle discipline codicistiche succedutesi in Italia si riscontra la tendenza sempre più recessiva delle attribuzioni della famiglia nel procedimento di interdizione e nella gestione del patrimonio del soggetto debole, andamento contrassegnato dai poteri di iniziativa via via più ampi rimessi al pubblico ministero, dal venir meno del "consiglio di famiglia" e dalla piena "giurisdizionalizzazione" delle autorizzazioni.

Al contempo, ci si avvede che a essere protetto non è mai il fragile ma ancora il suo patrimonio⁵ perché destinato a rientrare nella completa disponibilità del minore divenuto maggiorenne, dell'interdetto in caso di sua (rara) guarigione o, più frequentemente, a devolversi ai chiamati all'eredità a seguito del suo decesso.

E' la medesima distinzione del trattamento tra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione a sottolineare l'aspetto eminentemente conservativo della gestione patrimoniale in attesa degli eventi sopra segnalati: una sostanziale stasi economica analoga a quella riservata al patrimonio dell'assente (art. 54c.c.) di cui si attende il ritorno o la morte.

⁴ PALMERI G., *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Napoli, 1994, p. 18.

⁵ BUSNELLI F., *Capacità ed incapacità di agire del minore*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1982, p. 58-59; RESCIGNO P., *I minori tra famiglia e società*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1982, p. 277-280; STANZIONE P., voce *Capacità* - 1) dir. priv., in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, n. 5.4.

La rivoluzione copernicana in materia di protezione dei fragili interviene nello scenario ridisegnato per la famiglia dalla Costituzione, dai continui interventi della Corte Costituzionale - a partire dagli anni '70 - e dalle successive riforme a cominciare da quella del diritto di famiglia con la L. n. 151 del 19 maggio 1975 che si discosta dalla concezione gerarchica e, al contempo, non presenta più quei profili pubblicistici connessi alla visione della medesima come “*cellula fondamentale*” dello Stato, profili ai quali faceva espresso riferimento la Relazione al Codice Civile⁶, con il risultato finale di lasciar maggiore spazio nello scenario domestico agli interessi e alle prerogative dei singoli individui non più considerati soltanto come componenti della comunità familiare⁷.

In più, accanto alla rimodulazione dei principi che riguardano la famiglia, sopraggiunge una profonda rivisitazione della normativa sulla natura e sulla gestione della malattia mentale.

La L. n. 36 del 1904 “*Disposizioni sui manicomi e gli alienati. Custodia e cura degli alienati*” prevedeva il ricovero coatto delle persone affette da alienazione mentale allorquando fossero pericolose a sé o agli altri o suscitassero pubblico scandalo: la finalità prevalente del ricovero non era quella terapeutica ma l’esigenza di custodire e isolare l’alienato dalla “*società dei sani*”⁸: era evidente la tragica consequenzialità tra alienazione, pericolosità e incapacità.

La L. n. 180 del 13 maggio 1978 “*Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*” ha disposto l’abolizione degli istituti manicomiali e li ha sostituiti con i centri

⁶ AULETTA T., *Diritto di Famiglia*, Giappichelli, 2018, p. 5.

⁷ BALESTRA L., *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant’anni di confronto*, Giustizia Civile, 2018, p. 1, 245.

⁸ BRUSCUGLIA L., BUSNELLI D., GALOPPINI A., *Salute mentale dell’individuo e tutela giuridica della personalità*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, p. 661.

di salute mentale che provvedono alla cura e alla integrazione dei soggetti fragili. La degenza ospedaliera per il trattamento dell'infermo di mente è limitata a interventi assolutamente residuali e transitori e i luoghi in cui attuare, di norma, la terapia e la riabilitazione sono i Centri e i presidi psichiatrici extra-ospedalieri⁹. Per i ricoveri, invece, sono previsti specifici reparti di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale.

L'intervento normativo non solo ha posto fine alla segregazione ma, consentendo al malato di continuare a vivere nel suo contesto sociale, ha esaltato e moltiplicato le problematiche che attengono ai rapporti giuridici che il soggetto potrebbe intrattenere con i terzi¹⁰.

L'impianto risente espressamente dell'elaborazione dottrinale della nozione di "salute" tutelata dall'art. 32 Cost., in quanto si abbandona la connotazione statica di "non malattia" per guadagnare quella dinamica di "benessere" quale bene strumentale allo sviluppo della personalità¹¹.

Nell'ambito di questo orizzonte così articolato non deve stupire che uno dei momenti fondamentali della L. n. 6 del 2004 sia rappresentato proprio dalla volontà o comunque dal discernimento, che è nozione più vasta e articolata, e dalla compartecipazione del disabile alla sua protezione giuridica: la valorizzazione della autodeterminazione risponde pienamente alla collocazione della persona fragile (non più del suo patrimonio) al centro dell'attenzione, così garantendo lo sviluppo della sua

⁹ BRUSCUGLIA L., sub art. 2, in Commento alla legge 13 maggio 1978 n. 180, Nuove leggi civ. comm., 1979, p.191 e ss.

¹⁰ CENDON P., *Profili dell'infermità di mente nel diritto privato*, in CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente*, Napoli, 1988, p. 30.

¹¹ VENCHIARUTTI A., *Profili della salute mentale nel diritto privato*, Diritto di Famiglia, 1998, p. 3, 1240.

personalità e assicurando l'espansione e il potenziamento delle capacità psichiche, fisiche e relazionali che residuano¹² in un sistematico equilibrio tra il “*non abbandonare*” il fragile e il non “*mortificare*” la persona¹³. Detto orientamento anticipa le innovazioni normative del 2012 e del 2013 in materia di rapporti tra genitori e figli che dispongono il rispetto delle inclinazioni naturali dei minori (art. 147 c.c.) e il loro ascolto in tutte le questioni e le procedure che li riguardano (art 315^{bis} c.c.).

E' proprio il continuo riferimento al discernimento che lascia intendere come sia sempre più pressante l'esigenza di assegnare rilevanza alla capacità naturale per i soggetti fragili e tutto ciò non solo con riferimento agli atti personalissimi¹⁴ dove il divieto di esercizio di un diritto fondamentale per lo sviluppo della personalità ne comporta la sostanziale espropriazione¹⁵ ma anche con riguardo alla “*microcontrattualità*” della vita quotidiana che ne facilita i rapporti con i terzi¹⁶.

Da quanto appena descritto si ricava l'evidente rispetto dell'ordinamento per la dignità e la personalità del minore e dell'adulto debole¹⁷ per la sua sopravvenuta centralità negli istituti di protezione¹⁸ e la conseguente necessità che il giudice, in ossequio alla esigenza di proporzionalità, individui analiticamente¹⁹ gli atti per i quali l'amministratore è investito del potere rappresentativo; quelli che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore; gli atti che sono motivatamente preclusi al beneficiario

¹² MASONI R., *Odi et amo: consenso, dissenso e rispetto della dignità del beneficiario di A.D.S.*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.2, 1 giugno 2021, p. 813.

¹³ CENDON P., *I diritti dei più fragili*, Milano, 2018, p. 171.

¹⁴ Si vedano l'art. 85 c.c. che esclude la possibilità di contrarre matrimonio per l'infermo di mente, l'art. 591c.c., Il comma che statuisce l'incapacità di testare e l'art. 774 c.c. che gli impedisce di donare.

¹⁵ PERLINGIERI P. in AA.VV. *Rapporti personali nella famiglia*, a cura di Pietro Perlingieri, 1982.

¹⁶ STANZIONE P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, p. 292 e ss.

¹⁷ MASONI R., *Disponibilità del corpo umano per un fine vita dignitosa* Diritto di Famiglia e delle Persone, 2020, p. 4, 1711 e ss.

¹⁸ PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 13 e ss.

¹⁹ BONILINI G., *Capacità del beneficiario e compiti dell'amministratore di sostegno* in Bonilini e Chizzini, *L'amministratore di sostegno*, Padova, 2007, p. 185 e ss.

per espressa estensione delle norme in materia di interdizione o inabilitazione; gli atti a partecipazione concorrente fra beneficiario e amministratore; gli atti soggetti ad autorizzazione giudiziale, previo giudizio di compatibilità di cui al primo comma dell'art. 411 c.c.²⁰. Il tutto con la precisazione che il silenzio del decreto deve essere interpretato come permanenza della capacità per l'atto non individuato (tipicamente o categorialmente).

Si richiama l'attenzione sul fatto che il “*vestito cucito su misura*”²¹ della amministrazione di sostegno consente di superare quelle preclusioni tipiche degli strumenti di protezione maggiori a meno che l'interesse del beneficiario e quello tutelato da quelle disposizioni non lo richiedano²². Al contempo, si segnala che la legge istitutiva della nuova misura di protezione ha espressamente previsto un procedimento con andamento esattamente opposto per le ipotesi di interdizione e di inabilitazione dove si consente al giudice di stabilire in sentenza quali atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore e i singoli atti di straordinaria amministrazione esercitabili dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (art. 427, comma 1, c.c. come novellato dalla L. n.6/2004).

In breve, anche per le misure di protezione maggiori, già contrassegnate dalla natura generalizzata della incapacità di agire totale (per l'interdetto) e parziale (per l'inabilitato), si giunge a una personalizzazione che ne lascia sopravvivere aree limitate allorquando il giudice riscontri la permanenza di settori della personalità non

²⁰ CORDIANO A., *L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario della amministrazione di sostegno*, Diritto di Famiglia, fasc.4, 2011, pag. 1911.

²¹ LODDO P., *L'amministratore di sostegno*, Milano, 2019, p. 8.

²² BUGETTI M. N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli*, Milano, 2008, p. 70 e ss.

compromessi dove l'effettiva capacità naturale si traduce in forme di piena capacità di agire per taluni atti²³.

Quella relativa all'amministrazione di sostegno non è una decisione "rigida" bensì fluida e inserita (almeno dovrebbe) nell'ambito di un progetto di sostegno²⁴ modificabile, adattabile, migliorabile e, soprattutto, proporzionale alle concrete necessità del beneficiario²⁵ dove è ormai chiaro il passaggio da un pregresso approccio cautelare e conservativo a un'ottica di cura dinamica della persona debole.

Ed invero, la proporzionalità e la sussidiarietà "rimediale"²⁶ rappresentano ormai la chiave di volta dell'intero sistema di protezione: l'interdizione e l'inabilitazione costituiscono rimedi residuali rispetto alla amministrazione di sostegno. Le persone incapaci di provvedere ai propri interessi per abituale infermità mentale "possono" (art. 414 c.c.) e non "devono" essere interdette e la finalità è quella di assicurare loro una adeguata protezione. La scelta, il "si può" (e non il "si deve") è riproposto per l'eventuale inabilitando (art. 415 c.c.) e per il beneficiario (art. 403 c.c.)²⁷.

La dottrina più accorta, sulla scorta di queste premesse, ha scolpito le soglie minime e massime degli interventi di protezione: "*qualora la rete familiare fosse hic et nunc ben tesa, all'erta, senza smagliature, con tutti gli allarmi accesi, attiva ventiquattrore al giorno, e qualora non fosse d'altronde il pericolo dell'innescarsi di conflitti significativi e di ribellioni imbarazzanti tra il disabile ed i suoi congiunti, orbene,*

²³ RUSCELLO F., "Amministrazione di sostegno" e tutela dei "disabili". Impressioni estemporanee su una recente legge, Studium iuris, 2004, p. 2, 149.

²⁴ BIANCA C. M., *L'amministrazione di sostegno. Una nova forma di protezione dei soggetti deboli* (a cura di Ferrando), Milano, 2005, p. 2 e ss.

²⁵ COCUCCIO M., *Capacità di agire e amministrazione di sostegno*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.1, 1 marzo 2020, p. 298.

²⁶ PICCINNI M., *Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell'attuazione dei diritti delle persone non autonome*, Nuova giur. Civ. Comm., 2016, p. 6, 827.

²⁷ BUFFONE G., *L'istituto della amministrazione di sostegno*, Giurisprudenza di Merito, 2013, p.11, 2376.

la linea del “non facciamo niente”, il diritto lasciamolo da parte, andiamo avanti come prima del code Napoleon, potrebbe ancora aver il suo senso.”²⁸ o ancora: “Mai interdire le persone in coma, d’altro canto, né quelle in stato vegetativo. Per quanto spessi – sottolineiamo – siano i fantasmi che possono affliggerle. La condizione di buio e immobilità naturale basterà a sventare, qui, ogni insidia burocratica: sub specie di disguidi via web, di malintesi per telefono o dal vivo, con o senza l’inganno di terzi.”²⁹.

È in questo scenario che deve porsi la questione dell’esercizio dell’impresa individuale da parte del beneficiario e le sue soluzioni.

Se le funzioni sono la protezione, il potenziamento delle capacità residue del fragile e non più il suo patrimonio (che non per questo potrà essere dilapidato) nè le aspettative economiche dei futuri chiamati all’eredità, l’esercizio imprenditoriale (e non solo la sua continuazione) potrà essere autorizzato e, prima ancora, non altrimenti limitato dal giudice sulla scorta di parametri di valutazione consistenti: nel concreto atteggiarsi della tipologia della fragilità rispetto alle attività da compiere, nell’esistenza o meno di una attiva (pregressa o costituenda) e congeniale rete di protezione tutelante³⁰ non solo familiare ma anche aziendale (procuratori, institori), nello specifico rischio economico che l’attività comporta sia per il beneficiario che per i suoi creditori e il mercato in genere, il tutto nell’ambito di accurati controlli da parte dell’amministratore di sostegno o di segnalazioni al giudice tutelare qualora l’assistenza o la sostituzione in tale esercizio non rientri nelle sue competenze o capacità professionali.

²⁸ CENDON P., R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno*, Torino, 2009, I, p. 397-398.

²⁹ CENDON P., *Persone fragili, diritti civili*, Milano, 2021.

³⁰ MASONI R., *Amministrazione di sostegno, consenso dell’interessato e rete protettiva tutelante*, il familiarista.it, fasc., 24 febbraio 2021.

Anche in questo caso, con quelle cautele necessarie di cui si è detto, non è dato allontanarsi dal principio secondo il quale la nomina di sostegno si giustifica nella misura dello stretto indispensabile poiché le limitazioni della capacità di agire sono legittime solo a fronte di una “*effettiva e preminente esigenza di tutela della persona e nei limiti di questa esigenza*”³¹.

³¹ BIANCA C. M., “*Per una radicale riforma della condizione giuridica del sofferente psichico, 1988*” e “*Realtà sociale ed effettività della norma, scritti giuridici*”, Milano, 2002, II, p. 729 e ss.

CAPITOLO I

Le recenti riforme dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022

La L. n. 206 del 26 novembre 2021 “*Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre 2021. Essa consiste in un solo articolo di 44 commi ed è stata approvata mediante il voto di fiducia, senza discussione parlamentare.

Lo schema del Decreto Legislativo A.G. 407, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge Delega, è stato trasmesso il 2 agosto 2022 per il parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e quindi approvato dal Consiglio dei Ministri³².

Il Decreto Legislativo entrerà in vigore il 30 giugno 2023 e, salvo che non sia diversamente disposto, si applicherà ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (non a quelli già pendenti) ad eccezione delle norme sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che acquisteranno efficacia dopo due anni dalla pubblicazione.

³² Riforma del processo civile e revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in Dossier 6 settembre 2022, relazione a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della camera dei Deputati

La *ratio* della riforma è quella di ridurre i tempi del processo, di abbattere l'arretrato e, quindi, di consentire l'accesso alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. L'art. 1. comma 13 e la degiurisdizionalizzazione

Il nodo centrale che qui interessa della Legge Delega è rappresentato dall'art. 1 comma 13 dove si legge che le modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio dovranno rispettare i seguenti criteri:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del Codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del Codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

E' bene sottolineare che il recupero di efficienza riguarda non solo la riduzione delle ipotesi di collegialità a favore del giudice monocratico - che rappresenta una scelta in linea con la risalente riforma processuale del 1998 (cfr. artt. 51 bis e 51 ter c.p.c.) - al fine di aumentare il numero dei giudicanti ma soprattutto, per importanza, la scelta della parziale “degiurisdizionalizzazione”³³.

In ordine a quest'ultima opzione è evidente il collegamento con la dottrina controversa che collega “giurisdizione” e “giudicato” alla tutela dei diritti e che esclude tale natura per la volontaria giurisdizione degradandola ad attività amministrativa per la cura degli interessi³⁴.

Da qui la possibilità di devolvere al notaio le autorizzazioni *ex art. 320 c.c.* in materia di rappresentanza e amministrazione da parte dei genitori, artt. 374 e 375 c.c. per il tutore, art. 169 c.c. per le alienazioni del fondo patrimoniale, e art. 747 c.p.c. per l'alienazione dei beni ereditari, opportunamente condizionando tali attività in relazione a soggetti fragili ai requisiti di cui all'art. 320 c.c. (necessità o utilità evidente) e agli investimenti sicuri di cui all'art. 372 c.c..

Per quel che qui interessa le deleghe sub a), lo schema del decreto legislativo di cui sopra esclude la composizione collegiale del tribunale nella materia relativa alle

³³ TOMMASEO F., *Presente e futuro della giurisdizione volontaria*, Corso D22199 in data 10 giugno 2022 della Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Venezia.

³⁴ FAZZALARI E., *Il giusto processo e i “procedimenti speciali civili”*, Riv. trim. dir. proc. civ., fasc.1, 2003, pag. 1 ove si legge: “*I primi appartengono alla giurisdizione volontaria e non alla giurisdizione vera e propria (che una volta veniva, in contrapposto, indicata come “contenziosa”): infatti essi non hanno per presupposto necessario la lesione di un diritto; non sono sottoposti al principio della domanda, perché in molte ipotesi si procede d'ufficio; non richiedono la imparzialità del giudice, il quale è, anzi, vincolato a interessi stabiliti (ch'egli deve soddisfare, sia pure previa loro ponderazione con gli altri); non mettono capo alla cosa giudicata, perché i provvedimenti finali sono revocabili*”.

autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), sostituendolo con il giudice tutelare, da qui la novella dell'art. 320 comma 5 c.c. (per la continuazione dell'impresa commerciale), dell'articolo 374 c.c. che attribuisce al giudice tutelare tutte le previsioni di autorizzazione nell'interesse dell'interdetto, anche quelle contemplate dall'art. 375 c.c.. Ne derivano la abrogazione dell'art. 375 c.c. e la modifica dell'art 376 c.c. Il medesimo intervento ha riguardato gli artt. 394, comma 3, 395 e 397 c.c. per l'emancipato e l'articolo 425 c.c. per l'inabilitato. Conseguentemente alle modifiche degli artt. 374, 375 e 376 c.c., è stato abrogato il secondo periodo dell'articolo 411 primo comma c.c. in materia di amministrazione di sostegno, nonché il riferimento all'articolo 376 comma 2, contenuto nell'articolo 45 delle d. a. c.c., regolante sulla competenza a decidere i reclami.

Per le modifiche sub b) lo schema prevede un doppio binario in quanto l'interessato potrà rivolgersi - a sua scelta - sia al giudice sia, in alternativa e mediante richiesta scritta, ai notai roganti (e non pure alle amministrazioni interessate e ad altri professionisti) per le autorizzazioni alla stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari. Al notaio spetterà anche il compito di determinare il reimpiego del corrispettivo a favore del soggetto fragile.

Nel caso che l'interessato scelga di rivolgersi al notaio, l'autorizzazione deve essere comunicata all'ufficio giurisdizionale che sarebbe stato competente al fine di consentirgli di modificare o revocare il provvedimento e al P.M. per l'eventuale impugnazione.

L'autorizzazione potrà essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

3. L'art. 1. comma 14 per i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Per i provvedimenti di volontaria giurisdizione straniera, in riforma di quanto previsto dall'art. 67 della L. n. 218 del 31 maggio 1995, che rimandava all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 e che prevedeva unicamente il rito sommario, l'attuazione e la contestazione sono decise mediante una struttura bifasica semplificata che prevede un provvedimento *inaudita altera parte* al quale segue, solo eventualmente, un ricorso da trattare secondo le forme sommarie previste dagli art. 702 *bis* e ss. c.p.c.

4. L'art. 1. comma 23 e il “rito unificato”

Altro intervento significativo della Legge Delega è quello che riguarda la previsione di un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare (con esclusione dei procedimenti per dichiarazione di adottabilità, di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 46 del 13 aprile 2017).

Dopo aver ricordato che il settore preso in considerazione contempla anche ipotesi di volontaria giurisdizione, ci si dovrebbe interrogare sulla eventualità che il nuovo “rito unificato” si differenzi dalle caratteristiche tipiche di quello camerale (tipico della volontaria giurisdizione) che, per esigenze di snellezza e speditezza, è caratterizzato dalla destrutturazione del procedimento con esclusione di preclusioni e decadenze e con il limite unico del rispetto del contraddittorio. La conseguenza sarebbe un irrigidimento della struttura processuale di tutti i procedimenti di questo settore.

Ogni interrogativo è, però, superato dallo schema in commento che introduce l’art. 473 *bis* c.p.c.: il rito unificato a cognizione piena si applica a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.

Esula da detta previsione la volontaria giurisdizione che continuerà ad essere gestita nelle forme del rito camerale.

In particolare, gli artt. da 473 *bis* a 473 *bis*.10 c.p.c. individuano l’ambito di applicazione del nuovo rito; quelli da 473 *bis*.11 a 473 *bis*.39 c.p.c. descrivono il nuovo procedimento in primo e secondo grado connotato da snellezza ed efficacia; gli artt. da 473 *bis*.40 a 473 *bis*.71 c.p.c. dispongono una disciplina speciale per: a) abusi familiari o per le condotte di violenza domestica o di genere; b) separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale; c) di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; d) dichiarazione di assenza e di morte presunta; e) minori, interdetti e inabilitati; f) rapporti patrimoniali tra coniugi; g) ordini di protezione contro gli abusi familiari.

L'art. 473 *ter* c.p.c. è infine dedicato al rito camerale, ormai residuale³⁵ ove si consideri l'applicabilità di quello unificato ai procedimenti contenziosi e a quelli per i quali è prevista una disciplina *ad hoc*.

5. La “decameralizzazione” del processo e la volontaria giurisdizione

Se lo scopo principale della riforma è stato quello unificare i vari procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, con gli artt. 473 *bis* e *ter* c.p.c. si assiste anche alla notevole riduzione delle ipotesi di utilizzazione dello schema processuale camerale.

La riforma sarà sicuramente salutata con particolare favore da quella parte della dottrina che aveva visto negativamente la “cameralizzazione”³⁶ del processo in quanto inidonea all'esercizio della giurisdizione in senso stretto poiché carente di garanzie difensive a causa della totale destrutturazione del procedimento in parola, privo della predeterminazione normativa di una scansione processuale, integralmente affidato alle scelte del giudice (cfr. art. 737 e ss.) e connotato da caratteri inquisitori (vedi in particolare art. 738 comma 3 c.p.c. per il quale il giudice può d'ufficio assumere informazioni).

³⁵ Art. 473 *ter* “ I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19 bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi”.

³⁶ DE CRISTOFARO M., *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.2, 1 giugno 2020, p. 481; MANDRIOLI C., *Procedimenti camerali su diritti e ricorso straordinario per cassazione*, Riv. dir. proc., 1988, p. 921; CERINO CANOVA A., *Per la chiarezza delle idee*, Riv. dir. civ., 1987, I, p. 431; PROTO PISANI A., *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 c.p.c.*, Riv. dir. civ., 1990, I, p. 404; DONZELLI R., *La tutela dei diritti processuali violati nei procedimenti ablativi e limitativi della potestà parentale*, Fam. e dir., 2004, p. 168 ss.

Idoneità fatta ripetutamente fatte salve dalla Corte Costituzionale³⁷ e della giurisprudenza di legittimità³⁸ purchè sia rispettato il principio del contraddittorio anche quando si decide su diritti soggettivi e *status*.

L'ulteriore effetto di questa riforma è quello di sottolineare con chiarezza che se il procedimento tipico della volontaria giurisdizione è quello camerale non tutti i procedimenti camerale coincidono con questo settore che, dunque, sarà sicuramente caratterizzato dalla mancanza di contenziosità e di coazione, dall'insussistenza del passaggio in giudicato, dalla revocabilità e dalla inapplicabilità del principio del *ne bis in idem*, dalla destrutturazione del procedimento e dalla mancanza del contraddittorio anche nel caso di pluralità di parti, non dovendosi confondere il controinteressato con la parte contrapposta³⁹ e ⁴⁰.

In una valutazione complessiva della riforma nel settore che qui interessa⁴¹ è possibile rilevare che la prima criticità è rappresentata dalla delega al notaio delle

³⁷ Corte Costituzionale, 14 dicembre 1989, n. 543, e 23 dicembre 1989, n. 573, Riv. dir. proc., 1990, p. 1188: “*Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il procedimento camerale non è di per sé in contrasto con il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo è variamente configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione*”, (ordinanza n. 748 del 1988, sentenze nn. 103 del 1985, 202 del 1975, 119 del 1974, 126 del 1971, 16 del 1970, 122 del 1966, 5 del 1965, 46 del 1957).

³⁸ Cassazione civile, 23 febbraio 2022, sez. VI, n. 5909: “*Nei giudizi di divorzio in grado di appello, da celebrarsi nell'osservanza del rito camerale vige, infatti, la libertà delle forme e l'istruttoria è semplificata potendo il giudice acquisire ogni tipo di prova, nel rispetto del principio del contraddittorio*”.

³⁹ SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, p. 11 e ss.

⁴⁰ Cassazione civile, 20 gennaio 2022, sez. VI, n. 1799: “*il procedimento per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio, con l'effetto che con riguardo ad esso non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., che postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Cass. n. 25336 del 2018; Cass. n. 5194 del 2002)*”.

⁴¹ Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sul testo del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 luglio 2022, concernente: “*Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa alle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.” (delibera consiliare del 21 settembre 2022).

autorizzazioni di cui si è detto poiché, sebbene il vaglio giurisdizionale sia comunque assicurato dalla eventuale impugnazione del provvedimento, la norma rimette al soggetto esercitante la responsabilità genitoriale ovvero al tutore, al curatore e all'amministratore di sostegno la scelta di ricorrere al professionista anziché al giudice per il compimento dell'atto, con l'eventualità che non venga espletata alcuna attività di vigilanza poiché il notaio non è tenuto in tal senso salvo che non decida di richiedere informazioni. E' qui evidente la maggiore garanzia offerta dal giudice che è istituzionalmente incaricato di una approfondita verifica della natura dell'atto e della reale necessità di esso alla cura degli interessi del soggetto fragile.

Quanto alla unificazione e alla semplificazione dei riti, si deve osservare che non si è comunque raggiunta alcuna uniformità in quanto residuano ancora (ed altri sono stati aggiunti *ex novo*) riti speciali che si differenziano dai modelli generali (rito ordinario, rito lavoro, rito camerale e il nuovo rito ordinario semplificato): vedi ad esempio la Sezione III che agli art. 473bis.52 e ss. disciplina i procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno.

Le linee guida di queste scelte processuali sono state la mancata generalizzazione del rito del lavoro (maggiormente snello e semplificato) a fronte della maggiore varietà delle controversie ordinarie e, al contempo, la marcata riduzione delle ipotesi trattate con il rito camerale in quanto connotato da una significativa destrutturazione che affida al giudice la scelta del percorso processuale da seguire.

6. Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha avuto un percorso particolarmente articolato. Approvato con il D. Lgs. n. 14 del 2019 è stato sensibilmente modificato con il c.d. correttivo di cui al D. Lgs. n. 147 del 2020; è poi intervenuto l'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020, che ha rinviato la sua entrata in vigore al 1 settembre 2021.

In seguito, l'art. 1 del D. Lgs. n. 118 del 2021 ne ha posticipato l'efficacia al 16 maggio 2022 ma ha rinviato alla fine del 2023 l'entrata in vigore del Titolo II sull'allerta e sulla composizione assistita davanti agli OCRI (Organismi di composizione della crisi). Da ultimo, il decreto PNRR 2 del 30 aprile 2022 convertito con modifiche dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022, ha nuovamente rinviato di circa due mesi (dal 16 maggio al 15 luglio 2022) l'entrata in vigore del nuovo Codice⁴². Nel frattempo, è intervenuto il D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 che ha modificato il sistema di allerta della crisi previsto al fine di controllare la sostenibilità dei debiti e verificare le prospettive della continuità dell'esercizio, ora per dodici mesi.

In particolare, per quel che riguarda il presente elaborato, il Codice della crisi mira a sollecitare l'imprenditore (e quindi l'amministratore di sostegno) ad avvedersi con tempestività del rischio del deterioramento dell'impresa⁴³ affinché assuma le misure più opportune⁴⁴.

⁴² Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, Relazione su novità normativa n. 87, Roma, 15 settembre 2022 Oggetto: "FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Attuazione della Direttiva UE n. 1083/2019 c.d. *Insolvency* - d.lgs. n. 83/2022".

⁴³ Art. 3: "*L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*".

⁴⁴ ZANICHELLI V., *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83* pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, *Diritto della Crisi*, 2022, p. 1-23.

A tal fine è necessario che l'assetto organizzativo dell'impresa consenta di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2 mediante una lista di controllo particolareggiata presso una piattaforma telematica, gestita dalle camere di commercio, contenente indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento.

Degno di nota è che sono stati eliminati i cosiddetti "indici di allerta"⁴⁵, già previsti dall'art. 13, che avrebbero dovuto essere elaborati con cadenza almeno triennale dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T..

L'eliminazione di queste soglie non impedisce all'amministratore di sostegno di valutare la convenienza e la continuità dell'impresa del beneficiario mediante l'analisi dei

⁴⁵ Per evitare equivoci sull'impatto dell'ultima rimodulazione normativa, è bene sottolineare che gli indici di bilancio sono rapporti tra voci estrapolate dalla documentazione contabile e sono e continueranno ad essere abitualmente utilizzati per verificare lo stato di salute dell'azienda. Tali indicatori variavano a seconda della tipologia dell'attività (ad esempio il rapporto tra attività a breve e passività a breve, secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, non avrebbe dovuto da ultimo superare il 108 % per l'attività di costruzione di edifici ma soltanto l'89,8 % per il commercio al dettaglio); l'eliminazione di queste soglie di allerta non esclude che si possa anche attualmente ricorrere all'analisi di bilancio.

bilanci o, comunque, della documentazione contabile dell'impresa, in quanto esplicitativa dell'andamento reddituale, patrimoniale e finanziario della struttura aziendale.

E' stato altresì rimodulato il sistema dei segnali di allarme ora così individuati:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 *novies*, comma 1⁴⁶.

⁴⁶ Articolo 25 *novies*, Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: “1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000; b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000 . d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000”.

CAPITOLO II

Le misure protettive diverse dalla amministrazione di sostegno e l'esercizio dell'azienda individuale

1. I minori

I referenti normativi sono dati dagli artt. 320, comma 5, c.c.⁴⁷ per il minore “*in potestate*” (responsabilità genitoriale) e 371, comma 1 n. 3 e comma 2, c.c. per quello sotto tutela, nonché dal raffronto degli stessi con l'art. 397, comma 1, c.c.⁴⁸ per l'emancipato.

Se la struttura di base rimanda inequivocabilmente a una concezione patrimonialistica⁴⁹ della persona del minore, considerato inidoneo alla cura dei propri interessi, non possono essere pretermessi i segnali normativi di capacità di agire “speciali” che, se solo sporadicamente presenti nel Codice Civile, divengono successivamente sempre più frequenti⁵⁰ e, unitamente alle previsioni (nazionali e internazionali) che riguardano la necessità di raccogliere la sua opinione, consentono di individuare una tendenza volta all'accentuazione del momento “personalistico” degli interessi e dell'agire del minore⁵¹.

⁴⁷ Alla autorizzazione alla continuazione dell'impresa commerciale da parte del tribunale su parere del giudice tutelare è stata sostituita a far data dal 30.06.2023 quella del giudice tutelare.

⁴⁸ Anche in questo caso l'autorizzazione all'esercizio è concessa dal giudice tutelare.

⁴⁹ RESCIGNO P., *I minori tra famiglia e società*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1982, p. 277 e ss.

⁵⁰ Si veda l'art. 108, L. 4 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); L. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), nonché D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345); L. 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nonché L. 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità); L. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro); L. 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro) e L. 5 febbraio 1999, n. 25 (Legge comunitaria 1998) e D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno).

⁵¹ MOSCATI E., *Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell'“interesse del minore”*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.3, 2014, p. 1141.

L'esempio più eclatante è sicuramente quello della capacità in materia di lavoro (art. 2 comma 2 c.c.) che permette al minore di prestare la propria attività lavorativa e di esercitare diritti e azioni connesse a tali attività nonché, per la dottrina più avveduta, di stipulare il contratto di lavoro⁵².

A questa si aggiunge il diritto dell'autore che abbia compiuto sedici anni a compiere tutti gli atti giuridici e le azioni relative alle opere da lui create (L. n. 633 del 1941, art. 108) e quello del figlio che può richiedere al giudice la nomina di un curatore speciale allorché i genitori non possano o non vogliano compiere nel suo interesse un atto eccedente l'ordinaria amministrazione (art. 321 c.c.).

Al riguardo è bene precisare che l'art. 321 c.c. attribuisce al minore soltanto la legittimazione processuale a proporre l'istanza di nomina di un curatore speciale⁵³ che poi eserciterà l'azione in suo nome e conto.

Così, da un lato, si permette al minore di attivare un procedimento giudiziario al fine di vedere tutelati i propri diritti; d'altro lato, si nomina un soggetto in grado di assisterlo, di valutare le sue ragioni e farsene portavoce, agendo in giudizio in suo nome e conto.

La norma si pone nel solco della previsione dell'art. 4 della Convenzione di Strasburgo (del 25 gennaio 1996 e ratificata con la L. 20 marzo 2003, n. 77)⁵⁴ che

⁵² VENCHIARUTTI A., voce incapaci, Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile, IX, Torino, 1993, p. 377; di opposto avviso si osservi DE CRISTOFARO M. L., voce Lavoro Minorile, in Enc. Giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990.

⁵³ MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1995, p. 281 ss., nota 18, dove si legge: "In questo rapido procedimento di nomina del curatore speciale (procedimento che ha natura di giurisdizione volontaria), l'incapace può essere investito di una sorta di legittimazione processuale del tutto speciale proprio a ragione della sua incapacità".

⁵⁴ Si leggano anche la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, art. 12: "Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua

prescrive: “1. Salvo quanto disposto dall'art. 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale delle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso.

2. Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al § 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente”.

Per completezza è opportuno sottolineare che in sede di ratifica della convenzione in esame si è segnalato che: “La ratifica della Convenzione non sembra comportare, per le ragioni esposte, la necessità di modifiche legislative urgenti. Occorre aver presente, tuttavia, che, dopo la ratifica, le proposte concernenti un'articolata ed organica revisione della normativa sostanziale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori, avanzate da più parti nel corso dell'ultima legislatura, assumeranno un carattere più evidente di utilità e precedenza. Il contenuto e lo spirito di tali proposte dovranno essere probabilmente aggiornati, principalmente in considerazione dei concetti seguenti: la mediazione familiare, come premessa indispensabile al giudizio sulle controversie fra i coniugi e fra i genitori e figli; l'intervento del minore nelle procedure giudiziali familiari che lo riguardano; la necessità di procedure ad hoc, sia in fase cognitiva sia in fase esecutiva; la riorganizzazione della materia riguardante la rappresentazione ed il

età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare, al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale” in Giur.it; l'art. 3 della versione consolidata dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona del 7 dicembre 2007, pubbl. in G.U.U.E 9 maggio 2009 C 115, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) pubblicata nella G.U.C.E 2000/C 364/01, art. 24 n. 1: “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.

patrocinio a carico dello Stato; la creazione di organi specifici per la mediazione familiare e per la promozione e l'effettivo esercizio dei diritti dei minori"⁵⁵.

Al fine di sottolineare la fluidità delle problematiche per l'influenza della normativa e della giurisprudenza internazionale, è bene però ricordare che la Corte EDU ha dato accesso al ricorso proposto direttamente da minori nei confronti dello Stato inadempiente per non aver azionato interventi protettivi a loro favore in quanto costretti dai loro genitori a vivere in un ambiente familiare degradato e di totale abbandono fisico e psicologico⁵⁶; i minori lamentavano la violazione dell'art. 3 e dell'art. 13 della Convenzione di Roma in quanto era stata loro negata in sede nazionale l'azione risarcitoria. Dalla lettura della motivazione, si comprende che alla titolarità del diritto sostanziale consegue la legittimazione processuale alla loro difesa⁵⁷.

Ancora più significativa è la novella dell'art. 84, comma 2, c.c. dove si prevede che il Tribunale possa autorizzare, per gravi motivi e accertata la sua maturità psicofisica, il minore che abbia compiuto i sedici anni a contrarre matrimonio. L'importanza della previsione risiede proprio nell'accertamento di una maturità raggiunta prima della maggiore età che introduce nell'ordinamento la nozione di discernimento.

Si pensi ancora al riconoscimento del figlio da parte del sedicenne previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 250, comma 5, c.c.); alla capacità della minorenn

⁵⁵ Dal disegno legge e relazioni, n. C.2105, in www.parlamento.it/parlam/leggi/eletenum.htm, precisamente nell'ambito "dell'Analisi d'impatto della regolamentazione, lett. C) Obbiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo termine".

⁵⁶ V. Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 10 maggio 2001, n. 29392/95, in *Giur.it*, "Z. ed altri contro Regno Unito": "La Corte ha ritenuto che nel caso di specie i ricorrenti non disponessero né di mezzi adeguati per far esaminare le loro affermazioni secondo cui l'autorità locale non era stata in grado di proteggerli da trattamenti inumani e degradanti, né della possibilità di ottenere una decisione esecutiva che riconoscesse loro il risarcimento del danno subito di conseguenza. Di conseguenza, non è stato offerto loro un ricorso effettivo per denunciare la violazione dell'articolo 3".

⁵⁷ RUO M. G., "La dignità di parte del minore e il suo rappresentante- avvocato", in G. CONTI (a cura di), *Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo*, Milano 2012, p. 59.

di interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni con l'autorizzazione del giudice tutelare, anche contro la volontà di chi esercita su di essa la potestà o la tutela (L. 22 maggio 1978 n. 194, art. 12, comma 2); a quella di compiere scelte autonome in relazione all'insegnamento della religione nella scuola media superiore (L. 18 luglio 1986 n. 281, art. 1).

Devono essere altresì considerate anche quelle norme che attribuiscono rilevanza alla sua volontà richiedendone il consenso o l'assenso (cfr. art. 250 c.c. per l'assenso al riconoscimento del figlio riconoscendo o l'art. 252, comma 2, c.c. per il dissenso del figlio convivente all'inserimento nella famiglia legittima del figlio naturale riconosciuto da uno dei suoi genitori) per le scelte dei genitori che possano incidere sulla sua vita privata, alle disposizioni che prevedono debba essere sentito nelle decisioni che coinvolgano la vita familiare (cfr. l'art. 371, comma 1, c.c.) o le modalità dell'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (artt. 337 *ter*) per il minore che abbia compiuto i dieci anni o, ancor prima, se capace di discernimento.

Sul punto si rimanda all'art. 3 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori che in verità, più che alla volontà, fa riferimento alla "opinione" del minore avente un sufficiente discernimento. La singolarità è data dalla non perfetta coincidenza semantica delle diverse versioni in lingua: il testo italiano riporta il termine "opinione" e così quello francese ("*opinion*"), la versione inglese ha il termine "*views*" vale a dire "il punto di vista", in tedesco si usa "*Meinung*" che vuol dire "significare

qualcosa”, in russo non si fa riferimento alcuno all’opinione: il minore deve essere semplicemente consultato⁵⁸.

Con particolare riferimento all’audizione del minore anche recentemente la giurisprudenza di legittimità⁵⁹ ha ribadito che questa rappresenta, una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Il mancato ascolto rappresenta, pertanto, una violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo quando non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento o sulla presenza delle altre cause che lo potrebbe giustificare poiché il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

L’arresto citato continua precisando che l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni è un obbligo nel mentre quello dell’infradodicesimo- capace di discernimento - costituisce un adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice la necessità di una specifica e circostanziata motivazione sia nel caso in cui non lo ritenga sufficiente maturo ovvero consideri l’esame superfluo o pregiudizievole alla di lui salute psico-fisica e al suo sano e corretto sviluppo, sia allorchè decida per un ascolto indiretto da effettuarsi nel corso delle indagini peritali o indiretto e affidato ad un esperto al di fuori di detto incarico. Il favore evidente all’ascolto diretto, da escludere solo con

⁵⁸ RUO M. G., *La volontà del minore: sua rappresentanza e difesa nel processo civile*, Diritto di Famiglia, fasc.3, 2006, p. 1359.

⁵⁹ Sul punto si leggano Cass. Civ., 25 gennaio 2021, n. 1474, in *Rep. Foro.it.*; Cass. Civ. SS UU, 21 ottobre 2009, n. 22238, *ivi*; Cass. Civ., 26 marzo 2015, n. 6129 *ivi*; Cass. Civ., 07 maggio 2019, n. 12018 *ivi*; Cass. Civ., 30 luglio 2020, n. 16410 *ivi*.

una adeguata motivazione e con il divieto di clausole di stile, è chiaramente finalizzato a consentire la partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.

Quanto all'incidenza del discernimento del minore e alla verifica della sua efficienza, si nota immediatamente che le norme sopra richiamate fanno riferimento ad età differenti (i dieci anni per l'art. 371, comma 1, n. 1 c.c., i dodici anni per l'art. 316, comma 3, c.c. etc.), sicchè deve ritenersi che il legislatore non si sia affidato a criteri generali ma abbia declinato l'incidenza dell'autodeterminazione del minore sulla scorta delle singole fattispecie in relazione alla loro importanza.

La conseguenza necessaria di questa tecnica legislativa è l'esclusione di una soglia minima di età per la verifica della capacità del fanciullo allorquando la norma preveda che debba essere sentito anche il soggetto minore dell'età indicata “*ove capace di discernimento*” (vedi ad esempio l'art. 371, comma 1, n. 1, c.c.): il giudice dovrà, di volta in volta, procedere ad una valutazione in concreto⁶⁰, un esame da svolgere in vista della singola tipologia dell'attività, dell'ambiente dove agisce il minore e delle sue condizioni soggettive al fine di stabilire non tanto se egli abbia la capacità di assumere una decisione con la medesima consapevolezza di un adulto quanto se la sua espressione delle esigenze sia adeguatamente consapevole.

La dizione “*discernimento*” è l'equivalente italiano del testo francese della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la nozione è nata in campo penalistico ai fini della valutazione della imputabilità (cfr. il Codice Zanardelli del 1989, ma vedi poi il Codice Rocco che ha invece optato la capacità di intendere e volere). La versione inglese

⁶⁰ AUTORINO STANZIONE G., *La potestà dei genitori*, Diritto di Famiglia, Torino, 1997, p. 327.

della Convenzione utilizza la perifrasi "*child who is capable of forming his on her own views*" e cioè il minore che è capace di formarsi il proprio punto di vista⁶¹.

A ben vedere la capacità di discernimento anche dalla normativa internazionale non è collegata a una età prestabilita: il problema non è quello di stabilire se vadano raccolte o meno le opinioni del minore, le quali sono sempre necessarie, quanto, piuttosto, quello di attribuire loro il giusto peso in vista del grado di maturità raggiunto⁶².

A seguire i capisaldi della psicologia dello sviluppo⁶³ all'età di dodici anni si passerebbe dalla fase del pensiero operatorio concreto alla fase del pensiero operatorio formale che non ha bisogno di supporti materiali, come il primo, ma consente di formulare ipotesi astratte e di verificarle successivamente mediante processi mentali induttivi e deduttivi⁶⁴. A questa implementazione del pensiero si aggiungerebbe anche la trasformazione dalla moralità eteronoma, che comporta l'adeguarsi del comportamento unicamente a causa delle sanzioni prospettate, a quella autonoma che si basa sulla comprensione e sulla condivisione⁶⁵.

Ancor prima dei dodici anni, vi sarebbe l'autoriconoscimento: la percezione di sé come stabile e continua nel tempo e nello spazio, processo che si verifica mediante la visione nella immagine speculare nell'altro. In breve, dopo una fase egocentrica che si protrae sino a cinque anni, si raggiungerebbe la comprensione dell'altruità e quindi, all'età di nove, la capacità di distinguere i punti di vista⁶⁶ e di riflettere sul proprio, ma

⁶¹ FADIGA L., *Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore*, Minori Giustizia, 2006, p. 141.

⁶² VENEZIANO S., *L'ascolto del bambino nell'adozione internazionale*, Minori Giustizia, n. 1, 2001, p. 42-49.

⁶³ CAMAIONI L., DI BLASIO P., *Psicologia dello sviluppo*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 85 e ss.

⁶⁴ SCARDACCIONE G., *Le capacità di discernimento del minore*, Diritto di Famiglia, 2006, p. 3, 1319.

⁶⁵ PIAGET J., in Camaioni, DI BLASIO, op. cit., p. 174-177.

⁶⁶ PERSIANI M., *L'ascolto del minore: pregi ed ambiguità di una norma condivisibile e necessaria*, Min. giust., 2006, n. 3.

solo verso gli undici anni il minore sarebbe in grado di differenziare adeguatamente le prospettive di gruppi e individui⁶⁷ diverse dalle proprie.

Ovviamente le fasi di cui si è detto non rappresentano un decalogo rigido e predeterminato che possa essere utilizzato tanto acriticamente quanto semplicisticamente dal giudice che dovrà, pertanto, concretamente valutare se il minore sia in grado di darsi una adeguata lettura della realtà e di articolare una propria opinione. A tutto ciò deve essere aggiunto che il discernimento non coincide con la capacità di intendere e di volere poiché il minore che ne è dotato non è un “*maggiorenne anticipato*” ma un fanciullo “*pensante e volente*” che comprenda ciò che per lui possa essere utile⁶⁸.

Vi sono poi orientamenti dottrinali per i quali il minore può compiere attività negoziale minuta, senza che questa sia suscettibile di alcuna impugnativa in difetto di pregiudizio⁶⁹, senza dimenticare che libretti di risparmio possono essere a lui intestati con la possibilità di una diretta gestione da parte del medesimo (art. 7 *bis* D.M. 6 ottobre 2004).

A ben vedere, la protezione del minore continua a realizzarsi mediante la sua soggezione alla responsabilità genitoriale, ma si concretizza anche nel riconoscimento di situazioni soggettive attive e passive direttamente esercitabili⁷⁰.

⁶⁷ L. SELMAN R., *The Growth of interpersonal understanding*, New York, Academic Press, 1980.

⁶⁸ RE P., VICINI S., *L'ascolto del minore: indagini dei servizi territoriali*, Diritto di Famiglia, fasc.3, 2006, p. 1294; AMMANITI M., *Capacità di scelta e di autodeterminazione nei bambini*, La tutela dei bambini, a cura di RE P., Collana Bambino Persona del centro interdipartimentale di studi sulla persona, Università La Sapienza, 1999; DELL'ANTONIO A., *La partecipazione del minore alla sua tutela*, Milano 2001; AA. VV., *L'ascolto del minore*, in *Minori giustizia*, Milano, 1998.

⁶⁹ CALÒ E., *Appunti sulla capacità d'agire dei minori*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1997, p. 1611; SENIGAGLIA R., *Minore età e contratto*, Torino, p. 34; ALPA G., *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, I Contratti, 2004, p. 517 e ss.

⁷⁰ BUSNELLI F., *Capacità ed incapacità di agire del minore*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1982.

Da tutti questi elementi può argomentarsi che l'ordinamento attribuisca al minore una capacità d'agire attenuata ma non una legittimazione processuale piena in ordine all'esercizio delle azioni che tutelino i suoi interessi in caso di impossibilità o di disinteresse dei suoi rappresentanti⁷¹.

Per il minore sotto tutela si deve osservare che se l'aumento della speranza di vita e l'abbattimento della maggiore età hanno ridotto statisticamente l'incidenza di questa protezione relativamente alla prima ipotesi di operatività consistente nell'essere orfani di entrambi i genitori⁷², la seconda ipotesi (l'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale), inizialmente rivolta ai minori con genitori emigrati o affetti da gravi malattie mentali, è ora sempre più spesso destinata a tutelare i cosiddetti "orfani civili"⁷³ quando siano intervenuti provvedimenti di revoca o sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale o, ipotesi attualmente accresciutasi in modo esponenziale, nel caso di minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovino per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che siano altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (L. 7 aprile 2017 n. 47). Per la migliore comprensione del fenomeno si ricorda che nel corso degli anni 2015 e 2016 circa 2.500 minori sono stati dichiarati in stato di adottabilità e

⁷¹ DOGLIOTTI M., *I diritti del minore e la Convenzione dell'ONU*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1992; GRAZIOSO G., *Il curatore speciale del minore nella separazione e nel divorzio. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Prospettive di riforma*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1996, p. 1242 e ss.; DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, II, Torino, 1999, p. 33 e ss.

⁷² DELL'ORO A., *Della tutela dei minori*, Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1979, p. 1 e ss.

⁷³ LONG J., *L'istituto giuridico della tutela alla prova del tempo*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2018, p. 2, 594.

quindi sotto tutela e che alla fine del 2016 i minori stranieri non accompagnati rimasti nel sistema di accoglienza italiano erano ben 17.000⁷⁴.

Le analogie tra la disciplina della responsabilità genitoriale e la tutela del minore sono costanti in quanto l'ordinamento attribuisce ai tutori poteri e doveri sostanzialmente identici⁷⁵, ma la coincidenza non è assoluta perché la potestà tutoria ha un ambito più limitato e ha natura sussidiaria.

Ad esempio, i genitori sono liberi nelle scelte della istruzione e della educazione del minore, mentre i tutori per quanto riguarda la collocazione, la scuola e l'avviamento al lavoro necessitano dell'autorizzazione del giudice tutelare; per il tutore non vige alcun obbligo di coabitazione né di mantenimento in quanto tale ultimo dovere continua a gravare sui genitori anche nel caso di sospensione o di decadenza: i provvedimenti in parola sono assunti nell'interesse del minore, sicché incidono sui poteri ma non sugli obblighi⁷⁶.

Il tutore, inoltre, deve procedere all'inventario dei beni, deve compilare il rendiconto finale, il giudice può obbligarlo a prestare una cauzione ed è sottoposto a una vigilanza continua in quanto deve presentare il rendiconto annuale.

L'aspetto più significativo è dato dalla differenza tra i poteri di rappresentanza e amministrazione del minore da parte dei genitori (art. 320 c.c.) e del tutore (artt. 374 e 375 c.c., quest'ultimo confluito con la riforma nell'art. 374 c.c.).

⁷⁴ Si osservi il Report di monitoraggio sui minori stranieri non accompagnati redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel dicembre 2016.

⁷⁵ MORO A. C., *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2014; SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2016, p. 287.

⁷⁶ SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 280.

In disparte la competenza del tribunale (ora del giudice tutelare) più penetrante e vasta per le autorizzazioni in caso di tutela, è bene sottolineare che nell'attuale art. 374 (e ancora prima nel combinato disposto degli artt. 374 e 375 c.c.) sono assenti sia la generica espressione integrativa contemplata dall'art. 320, comma 3, c.c. "*altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione*", sia le finalità che dovrebbero guidare il compimento degli atti eccedenti la ordinaria amministrazione "*necessità o utilità evidente*".

In ordine alla distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria di cui alla previsione di "chiusura" dell'art. 320 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha precisato⁷⁷ che vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.

Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino almeno una di queste tre caratteristiche.

Se la giurisprudenza⁷⁸ si esprime per la tassatività dell'elencazione contenuta negli artt. 374 e 375 c.c. (ora 374 c.c.), ai fini di una lettura sistematica e omogenea dei poteri del tutore è auspicabile, almeno, una interpretazione analogica delle norme in commento.

⁷⁷ Si legga la Cass. Civ., 27 marzo 2019 n. 8461 in *Rep. Foro.it.*

⁷⁸ Sul punto anche la Cass. Civ., 01 agosto 2003 n. 11748 in *Rep. Foro.it.*, ma con motivazione laconicamente assertiva: "*giacché non tutti gli atti dispositivi che il tutore dell'interdicendo può compiere necessitano dell'autorizzazione, stante il carattere tassativo dell'elencazione contenuta negli artt. 374 e 375 c.c.*".

Quanto al secondo aspetto, si deve premettere che il criterio della “*necessità*” è soddisfatto dall’esigenza di impedire un danno a carico del minore e di conservare adeguatamente il suo patrimonio; quello della “*utilità evidente*” sussiste quando il compimento dell’atto comporti un vantaggio patrimoniale qualitativo o quantitativo con l’ulteriore caratteristica della sua evidenza, vale a dire della verificabilità dell’esito finale sulla scorta di elementi certi⁷⁹. Si aggiunga che, in sede di autorizzazione, il giudice non dovrebbe soltanto limitarsi a valutare le conseguenze economiche conservative o accrescitive per il patrimonio del minore ma anche i riflessi dell’atto sullo sviluppo e sulla personalità del minore.

I criteri di cui si è detto sono sicuramente applicabili alla tutela del minore sia perché si tratta di una protezione sussidiaria, sicché sarebbe contraddittorio la previsione di vincoli meno stringenti per il tutore rispetto a quelli previsti per i genitori, sia perché la necessità della evidente utilità è comunque il portato del dovere per il tutore di amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 382 c.c.).

Dal tenore testuale delle norme in commento si ricava che l’ordinamento non preclude al minore non emancipato l’esercizio dell’impresa ma prevede un adeguato sistema protettivo⁸⁰ disponendone la sostituzione mediante i genitori o il tutore e, ancor prima, consentendo soltanto la continuazione⁸¹ dell’attività e non il suo inizio.

⁷⁹ CAMPANATO G., ROSSI V., ROSSI S., *Il minore e il giudice civile*, Padova, 2000, p. 380-381; CAMPESE G., *Il giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli*, Milano, 2008, p. 67.

⁸⁰ MASONI R., *Incapaci, amministrazione di sostegno ed esercizio d’impresa*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, p. 1, 0182.

⁸¹ AULETTA T., *Capacità all’esercizio dell’impresa commerciale*, Enc. dir., IV, Milano, 1960, p. 72; JANNUZZI A., *Manuale della volontaria giurisdizione*, VI^a ed., Milano, 1990, p. 444.

Preliminare è la valutazione della preminenza o della residualità dell'ipotesi della continuazione dell'impresa pervenuta al minore rispetto a quella della sua liquidazione.

Un sintomo normativo della natura residuale potrebbe essere letto nel raffronto tra la previsione di cui all'art. 424 c.c., che per l'interdetto richiama l'art. 371, comma 2 c.c. e quindi la necessità dell'evidente utilità della continuazione, rispetto all'art. 425 c.c. che per l'inabilitato non prevede tale requisito, nonché dall'ulteriore raffronto delle norme citate con l'art. 397 c.c. per il minore emancipato che non solo non fa cenno all'evidente utilità ma non distingue neanche tra continuazione ed esercizio *ex novo*.

In breve, per il minore e per l'interdetto sarebbe preferibile la liquidazione salvo l'evidente utilità della continuazione, per l'inabilitato la continuazione, per l'emancipato sarebbe ammesso anche l'esercizio *ex novo*.

La questione è mal posta.

In primo luogo è bene sottolineare che la problematica si pone sul versante economico prima ancora che giuridico, sicchè la soluzione prevalente deve individuarsi nella continuazione dell'impresa produttiva di utili⁸², così evitando il pericolo di quelle liquidazioni rovinose o antieconomiche già paventate nella Relazione al Codice Civile⁸³.

In secondo luogo, e sempre in una prevalente ottica economica, l'autorizzazione si deve declinare per il minore, l'interdetto e l'inabilitato in relazione alla convenienza della continuazione rispetto alla liquidazione, nel mentre l'inizio *ex novo* per il minore emancipato risulta poco significativo in sede di raffronto con le altre categorie citate in

⁸² CORSI F., *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974, p. 166; JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, p. 396 e ss.

⁸³ Vedi in Premessa.

quanto la sua capacità, se positivamente valutata a tal fine, è sostanzialmente equiparata⁸⁴ a quella del maggiorenne “*dalla quale differisce soltanto per il persistere dell’incapacità di fare testamento e di donare*”⁸⁵, come pure di accettare l’eredità in modo puro e semplice, avendo ancora l’onere dell’accettazione con beneficio dell’inventario.

È dunque evidente il bilanciamento tra il privilegiare il lavoro, l’attività imprenditoriale, l’uomo quale essere dinamico della società⁸⁶ e l’esigenza di adottare misure volte a scongiurare o, almeno, attenuare il rischio economico tipico dell’attività d’impresa.

Secondo parte della dottrina, l’ipotesi dell’autorizzazione alla continuazione dell’impresa di cui all’art. 320 c.c. esclude l’eventualità della costituzione *ex novo* di una azienda e quella del suo acquisto a titolo oneroso⁸⁷: la previsione avrebbe a oggetto solo il caso in cui si erediti (è l’ipotesi in generale prevista dall’art. 2565, comma 3, c.c.) o si riceva in legato⁸⁸ o per donazione⁸⁹. Con la precisazione che in caso di eredità, la continuazione è subordinata all’accettazione con beneficio di inventario.

Sul punto è necessario osservare che per altra corrente dottrina⁹⁰ il divieto di un acquisto a titolo oneroso, per esigenze sistematiche, dovrebbe allora impedire anche quello successorio o per donazione: la evidente singolarità della soluzione chiaramente

⁸⁴ STANZIONE P., *I contratti del minore*, Europa e Diritto Privato 2014, p. 4, 1237.

⁸⁵ CATTANEO G., *Emancipazione*, Dig. disc. priv. sez. civ. (Torino 1991), ristampa 2006.

⁸⁶ NAPOLI E. V., *L’infermità di mente l’interdizione l’inabilitazione*, II^a ed., Milano, 1995, p. 245.

⁸⁷ CASANOVA M., *L’impresa e l’azienda*, in Tratt. dir. civ. it., diretto da F. VASSALLI, Torino, 1974, p. 246; FERRARA F. - CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1994, p. 87; GALGANO F., *L’imprenditore*, Bologna, 1978, p. 87; FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., *Diritto di famiglia. Legislazione - dottrina - giurisprudenza. Art. 90-240*, vol. II, Milano, 1984, p. 2099.

⁸⁸ DI LORENZO L., *Il legato di azienda*, in AA.VV., *Le disposizioni testamentarie*, diretto da Bonilini G. e coordinato da Barba V., Torino, 2012, p. 639 e ss.

⁸⁹ COSTANZA M., *Autorizzazione ex art. 320 cod. civ.: un’interpretazione restrittiva*, Diritto di Famiglia, 1997, p. 4, 1462

⁹⁰ MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nell’attività notarile*, Roma, 1986, p. 172; SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione nell’attività negoziale*, vol. I, Procedimenti e uffici in generale, Milano, 2003, p. 333; JANNUZZI A. - LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006.

formulata *ad absurdum* al solo fine di sottolinearne la sua natura incoerente e contraddittoria in quanto metterebbe nel nulla la previsione normativa concernente la continuazione dell'impresa, comporta che la preclusione dovrebbe operare soltanto per l'inizio di una attività *ex novo* e non nel caso di trasferimento di una impresa già in funzione.

La seconda soluzione offerta appare condivisibile alla luce del requisito della evidente utilità degli atti di straordinaria amministrazione: se tale criterio esige la verificabilità oggettiva di un esito positivo sulla scorta di referenti certi, è evidente che tale certezza si potrà accompagnare soltanto al vaglio accurato dell'andamento economico di una impresa già operativa, nel mentre sarebbe soltanto prognostica e per questo altamente opinabile una valutazione da compiere nei confronti di una azienda da costituire⁹¹, struttura che dovrebbe essere approntata e allestita con beni o capitali nella titolarità del minore da distogliere da scopi sicuramente più proficui e da destinare ad una attività di per sé rischiosa.

Altro aspetto da considerare nell'ipotesi di eredità è l'eventuale conflitto tra la necessità di una accettazione beneficiata finalizzata alla liquidazione dell'asse ereditario e la continuazione dell'attività di impresa nonché quello tra il principio della responsabilità illimitata dell'imprenditore individuale e quella limitata (*intra vires*) dell'erede provvisto di autorizzazione che abbia accettato con il beneficio dell'inventario⁹².

⁹¹ BONFANTE G. – COTTINO G., *L'imprenditore*, Tratt. dir. comm., diretto da Gastone Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 453 e ss.

⁹² RAMUSCHI M., *Soggetti deboli e impresa individuale*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.2, 1 giugno 2018, p. 716.

In ordine alla prima questione, si deve ricordare che la dottrina più avveduta⁹³ ha condivisibilmente affermato che il beneficio d'inventario non comporta necessariamente la liquidazione dell'impresa in quanto il criterio discriminante è quello del maggior vantaggio per i creditori del dante causa, per i legatari e per lo stesso erede, sicchè in presenza di una impresa efficiente e al fine di evitare la svalutazione del patrimonio separato potrebbe essere sicuramente più opportuna la continuazione dell'attività nell'ambito di una funzione conservativa ma comunque soddisfattiva mediante il riparto degli utili conseguiti.

Ma la questione può dirsi più facilmente risolvibile dalla soluzione offerta in relazione alle problematiche della responsabilità illimitata ove si affermi che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio imprenditoriale comporti la decadenza dal beneficio al beneficio d'inventario⁹⁴ e quindi la pari condizioni dei creditori senza distinzione di sorta: la decadenza dal beneficio non solo elimina la diversità di trattamento di cui sopra ma ancor prima il contrasto tra gli effetti eminentemente liquidativi conservativi del beneficio e il mantenimento di una struttura aziendale operativa.

L'individuazione dell'esatto ambito della autorizzazione concessa risulta di significativa importanza per confortare le argomentazioni che precedono in ordine al tendenziale favore che l'ordinamento offre all'esercizio dell'attività imprenditoriale ma anche per prospettare quella necessaria modulazione del provvedimento del giudice nel tener conto delle peculiari esigenze che si incontrano nella gestione di una azienda⁹⁵.

⁹³ VOCINO C., voce Inventario (beneficio di) (diritto civile), in Noviss. Dig. it., vol. IX, Torino, 1963, p. 22 e ss.; NATOLI U., *L'amministrazione dei beni ereditari*, vol. I, L'amministrazione durante il periodo antecedente all'accettazione, Milano, 1969, p. 163 e ss.

⁹⁴ OPPO G., *Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica*, Riv. dir. civ., 1989, I, p. 277 e ss.

⁹⁵ CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale*, vol. I, Diritto dell'impresa, a cura di M. Campobasso, Torino, 2014, VII ed.

Si è già detto che il sistema prevede una distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e una pluralità di distinte autorizzazioni, ma tale pluralità mal si concilia con quella snellezza che contrassegna le scelte imprenditoriali. Infatti, nella normativa di riferimento ci si avvede che è l'esercizio dell'impresa ad esser autorizzato e non le singole attività gestorie: per il minore sotto responsabilità genitoriale l'art. 320, comma 5 c.c. prevede l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa; nello stesso senso l'art. 371, comma 1 n. 3 e comma 2 c.c. dispone per il minore in tutela.

Ne consegue che l'autorizzazione debba essere intesa come generale⁹⁶ senza alcuna distinzione tra attività di ordinaria o straordinaria amministrazione e con il potere per i genitori o per il tutore di porre in essere tutti gli atti necessari anche se non ancora concretamente prevedibili al momento dell'emissione del provvedimento.

Risulta evidente che, a causa di questa interpretazione, la protezione del minore non solo si indebolisce in quanto non richiede più una ulteriore valutazione preventiva del singolo atto imprenditoriale da parte del giudice tutelare ma, soprattutto, non si articola più nelle ipotesi di annullabilità di cui agli artt. 322 e 377 c.c. poiché la singola attività è comunque sostenuta dalla autorizzazione generale all'esercizio dell'impresa. Le tutele residue, pertanto, consistono nella ipotesi di annullabilità dell'atto eventualmente compiuto in conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato, ma senza i limiti della salvaguardia del terzo di cui all'art. 1394 c.c. (conoscenza o conoscibilità del conflitto) a causa del favore riconosciuto al soggetto fragile⁹⁷ e in quella risarcitoria.

⁹⁶ RAMUSCHI M., op. cit.

⁹⁷ DELL'ORO A., op. cit, p. 125.

Sono poi previsti come rimedi generali le ipotesi di rimozione e, ancor prima, della sospensione cautelare di cui all'art. 384 c.c. in caso di abuso dei poteri, di negligenza che comprende anche i ritardi nel compimento degli atti dell'ufficio⁹⁸, di inettitudine che prescinde dal requisito della colpa⁹⁹, di immeritevolezza¹⁰⁰ anche per atti estranei alla tutela che si ricollega alla ineccepibile condotta di cui di cui all'art. 348 comma 4 c.c e insolvenza che è rappresentata dalla incapacità del tutore di far fronte alla sua eventuale responsabilità patrimoniale nei confronti del minore.

Con riferimento alla tutela risarcitoria, trattasi di responsabilità contrattuale perché i doveri si inseriscono nel rapporto obbligatorio che nasce tra i due soggetti dalla nomina del giudice¹⁰¹.

Si deve osservare che la natura gratuita dell'attività potrebbe astrattamente incidere sull'*an* e sul *quantum* dell'obbligazione risarcitoria¹⁰².

Occorre prendere le mosse dall'art. 379 comma 1 c.c. che per l'ufficio cautelare prevede la gratuità salvo disporre la liquidazione di una "equa indennità" in vista dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione.

In caso di liquidazione dovrebbero utilizzarsi¹⁰³ i parametri previsti dal tariffario dei professionisti forensi, di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni forensi, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012 n. 247*".

⁹⁸ NADDEO F., *Della tutela e della emancipazione*, Codice civile, Commentario, Milano 2017.

⁹⁹ JANNUZZI A. –LOREFICE P., op. cit., p. 216.

¹⁰⁰ DELL'ORO A., op. cit, p. 261.

¹⁰¹ DE CUPIS A., *Comm. Dir. Fam. IV*, p. 382.

¹⁰² COLACINO G., *La L. 9 gennaio 2004 n. 6 ed il nuovo statuto di protezione dei soggetti "deboli"*, *Diritto di Famiglia*, 2005, p. 4, 1446.

¹⁰³ MASONI R., *Linee Guida dell'ufficio tutelare di Modena per la liquidazione dell'equo indennizzo (art. 379 c.c.)*, *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)* 2014, p. 4, 1651.

L'applicabilità sarebbe giustificata dalla previsione (art. 26) che riguarda *“le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è, di regola, liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso”*.

Fatto è che come precisato dalla Corte Costituzionale 06 dicembre 1988 n. 1073 e poi più recentemente ribadito con la sentenza del 29 novembre 2018 n. 218, nell'ordinamento italiano l'ufficio tutelare è sempre gratuito e l'equa indennità spetta solo allorquando vi siano oneri derivanti dall'amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.

L'equa indennità che, come si è detto, si riferisce ai casi di gestione di un patrimonio, *“non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente”*.

Stabilita la natura gratuita della prestazione (con quella eccezione compensativa di cui si è detto) occorre domandarsi se nei confronti del tutore operi il principio generale dell'attenuazione della responsabilità del debitore per le obbligazioni a titolo gratuito¹⁰⁴ di cui v'è traccia nelle disposizioni relative al mandato e al deposito gratuito (rispettivamente artt. 1710 e 1768 c.c.).

La funzione del tutore, sebbene naturalmente gratuita, è però destinata alla protezione del patrimonio e della persona, sicchè la rilevanza e la delicatezza dei compiti

¹⁰⁴ BIANCA C. M. *Diritto civile*, La responsabilità, 1994, p. 55.

da svolgere giustificano che la valutazione della sua responsabilità, in quanto improntata al massimo rigore, si estenda sino alla colpa lieve¹⁰⁵.

Sul versante quantitativo, è proprio il tenore testuale dell'art. 382 c.c. (il riferimento a “*ogni danno*”) a escludere una qualche limitazione della risarcibilità.

Ovviamente, se la tutela svolge una funzione protettiva nei confronti del minore sotto il profilo personale e patrimoniale e un identico scopo è da ravvisare nella responsabilità genitoriale, anche in questo caso alla delicatezza degli interessi in gioco conseguiranno i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della loro responsabilità.

2. I minori emancipati

L'istituto dell'emancipazione di diritto è ormai una ipotesi statisticamente marginale in quanto astrattamente operante per un solo biennio a seguito della riforma del 1975 (L. 08 marzo 1975 n. 39 art. 1) che ha fissato a diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, così riducendola dai precedenti ventuno, e ormai collegata unicamente alla fattispecie del minore che abbia compiuto sedici anni e sia autorizzato a contrarre matrimonio quando siano accertati la sua maturità psico-fisica, la fondatezza delle ragioni addotte e i gravi motivi (art. 84 c.c.). In coerenza con l'anticipato raggiungimento della maggiore età, la legge in commento (art. 6) ha abrogato l'art. 391 c.c. che prevedeva l'ipotesi della emancipazione giudiziale per il minore quando avesse compiuto il diciottesimo anno di età.

¹⁰⁵ BARCA A., Artt. 343-389, in Commentario cod. civ. ipertest. (a cura di Bonilini, Confortini e Granelli), 2000, tomo I, p. 515.

Fatto è che l'art. 424 c.c. per la curatela degli inabilitati si richiama alle disposizioni in materia di emancipazione mediante un rinvio complessivo che ne comporta l'applicabilità generale nei limiti della compatibilità¹⁰⁶ e fatte salve le previsioni specifiche quali ad esempio l'art. 425 c.c. con riguardo all'esercizio dell'impresa per l'inabilitato se raffrontato all'art. 397 c.c. per l'emancipato.

A propria volta l'art. 411, comma 4 c.c., nel consentire al giudice di scolpire lo *status* del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, gli attribuisce il potere di estendergli determinati effetti, limitazioni e decadenze tipiche dell'interdetto e dell'inabilitato, così rimandando indirettamente (ed eventualmente) tramite l'art. 424 c.c. anche alle disposizioni dettate per l'emancipato.

Si tratta di un sistema di rinvii che sconta l'originaria visione della protezione come soltanto patrimonialmente orientata e disinteressata agli aspetti personali: l'assimilazione raggruppa figure (minore e interdetto, emancipato e inabilitato) ontologicamente differenti sia per la naturale transitorietà delle incapacità relative al minore e all'emancipato, sia per la peculiarità della figura del curatore che assiste il fragile nella straordinaria amministrazione ma non si occupa della sua cura, tanto da aver favorito un ricorso all'interdizione anche dinanzi a forme di infermità mentali non gravi¹⁰⁷, un ricorso oggi adeguatamente ostacolato dall'istituto dell'amministrazione di sostegno.

¹⁰⁶ BISEGNA U., *Tutela e curatela*, Novissimo dig. it, XIX, Torino, 1973, p. 934.

¹⁰⁷ PERLINGERI P., *Gli istituti di protezione e di promozione dell'“infermo di mente”*. *A proposito dell'handicappato psichico permanente*, Rass. dir. civ., 1985, p. 54.

La capacità di agire limitata ovvero attenuata o, ancora meno, piena¹⁰⁸ del minore “*habilis ad nuptias*” trova la propria ragione “*nel matrimonio in ragione dell’incompatibilità dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei genitori o alla tutela*”¹⁰⁹ e comporta che la presenza del curatore, quando richiesta, sia confinata al ruolo di un “*semplice e vigile affiancamento, il quale sia consiglio, suggerimento e non contrapposizione*”¹¹⁰: per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, è richiesta la sola assistenza del curatore (art. 394 comma 1, c.c.), ovvero il suo intervento e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (art. 394 comma 3 c.c.)

L’assistenza del curatore è difatti necessaria per “*riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo reimpiego*” con la precisazione che deve trattarsi di notevoli importi che non coincidano con gli interessi tratti da altro capitale investito in quanto, allora, si verserebbe nel caso di rendite che l’emancipato può autonomamente acquisire¹¹¹; è altresì necessaria per agire in giudizio anche se esclusivamente in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto rapporti patrimoniali¹¹²; per tutti gli altri gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione, al consenso del curatore si accompagna l’autorizzazione del giudice tutelare e, per quelli previsti dall’art. 375 c.c., l’intervento ora del solo del giudice tutelare.

L’attività del curatore che abbia compiti di assistenza è cosa diversa dalla rappresentanza e consiste in una cooperazione, non è una sostituzione, dove volontà del

¹⁰⁸ BUCCIANTE A., *La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione*, Tratt. Rescigno, 4, Torino, 1997, p. 744.

¹⁰⁹ Si osservi la Corte Costituzionale, 30 novembre 1988, n. 1057 in *Rep. Foro.it.*

¹¹⁰ PUGLIATTI S., *Della tutela e dell’emancipazione*, Comm. D’Amelio, I, Firenze, 1940.

¹¹¹ GENGHINI L., *La volontaria giurisdizione*, Padova, 2006, p. 635.

¹¹² CATTANEO G., *op. cit.*, p. 429 e ss.

curatore integra funzionalmente l'attività dell'emancipato: la differenza si coglie agevolmente raffrontando l'ipotesi di difetto di volontà dell'emancipato che comporta la nullità dell'atto da lui compiuto con quella della mancanza del consenso del curatore che ne provoca l'annullabilità¹¹³.

Degno di nota è che l'art. 394 c.c. parla di "assistenza" con riferimento alla riscossione dei capitali ma di "consenso" per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il termine assistenza è utilizzato per l'amministratore di sostegno dall'art. 405 comma 3 n. 4, c.c..

La differenza terminologica ha fatto sì che parte della dottrina abbia inteso tratteggiare il consenso come attività precedente al compimento dell'atto e l'assistenza come necessaria partecipazione e compresenza all'attività negoziale¹¹⁴ ma è preferibile per evitare la moltiplicazione di fenomeni descrittivi l'opinione di che vede nell'assistenza la funzione e nel consenso l'atto nel quale tale funzione si esercita¹¹⁵.

Per completezza, si ricorda che necessitano di assistenza l'assunzione di obbligazioni cambiarie (art. 9 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669) e l'emissione di assegni (art. 12 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) dove la sottoscrizione dell'emancipato dovrà essere accompagnata da quella del curatore.

Una maggiore ma non completa capacità (per la permanenza dei divieti previsti dagli art. 774 comma 2 c.c., 472 c.c. e 356 comma 1 c.c.) è acquisita dall'emancipato nel caso di autorizzazione all'esercizio dell'impresa commerciale tanto che potrà

¹¹³ DE FILIPPIS B., *Trattato breve di diritto di famiglia*, Padova, 2002, p. 1268.

¹¹⁴ GABRIELLI G., *Infermità mentale e rapporti patrimoniali familiari*, Riv. dir. civ.; I, 1986, p. 534.

¹¹⁵ DELL'ORO A., *Dell'emancipazione*, Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, I, Delle persone e della famiglia, artt. 390-399, Bologna-Roma, 1972, sub art. 394, p. 51.

autonomamente compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione pure se non collegati funzionalmente alla gestione dell'impresa.

Dal raffronto del tenore testuale della norma in commento con quelle che disciplinano l'esercizio dell'impresa per i minori sotto la responsabilità genitoriale (art. 320 comma 5 c.c.), per quelli in tutela (371 comma 2 c.c.), per gli inabilitati(art. 425 c.c.) e per gli interdetti (art. 424 c.c. che rinvia alle disposizioni alla tutela dei minori e, quindi per quello che qui interessa all'art. 371 comma 2 c.c.), ci si avvede agevolmente che i requisiti dell'autorizzazione di cui all'art. 397 c.c. sono completamente diversi: non v'è alcun cenno alla continuazione sicchè al minore emancipato dovrebbe essere consentito l'inizio di una attività *ex novo* ma, soprattutto, non si fa cenno alla evidente utilità della gestione dell'impresa commerciale.

Il diverso impianto normativo consente di argomentare come per l'autorizzazione sia necessario (ma anche sufficiente) che il minore dimostri idoneità e maturità tali da consentirgli l'autonomo svolgimento dell'attività di impresa commerciale¹¹⁶, ma pure che il provvedimento autorizzatorio abbia un carattere generale poiché rappresenta una anticipazione della maggiore età (con quelle preclusioni di cui si è detto) così consentendo all'emancipato l'esercizio di una qualunque impresa anche diversa da quella per cui è stato autorizzato¹¹⁷.

Fatto è che la norma disciplina esclusivamente l'ipotesi del minore emancipato ritenuto sufficientemente maturo per l'esercizio personale dell'impresa commerciale ma non quella in cui nel suo patrimonio sia già presente una struttura aziendale o che vi sopraggiunga senza che il tribunale (e dopo la riforma il solo giudice tutelare) lo ritenga

¹¹⁶ CATTANEO G., op. cit., p. 433 e ss.

¹¹⁷ BALESTRA L., art. 397 c.c. Commentario del codice civile, Torino, 2009; AULETTA T., op. cit. p. 80.

maturato per la sua gestione: la dottrina¹¹⁸ ritiene applicabile per analogia il disposto previsto per l'inabilitato di cui all'art. 425 c.c. con l'assistenza del curatore ovvero ricorrendo a un institore con una identica soluzione per il caso della revoca prevista dall'art. 397 comma 2 c.c..

L'ultima norma richiamata evidenzia come il curatore, anche nel caso di autorizzazione del minore emancipato, rimanga comunque in carica in quanto la revoca può essere assunta non solo d'ufficio ma anche su sua istanza. Degno di nota è che il provvedimento ablatorio può essere assunto non solo per una inadeguata gestione dell'impresa ma anche a causa del compimento di atti estranei alla sua conduzione purchè il pregiudizio arrecato o la loro irragionevolezza consenta di rivedere il giudizio di maturità inizialmente compiuto. Ovviamente, alla revoca seguirà la reviviscenza della distinzione tra attività di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dall'art. 394 c.c.¹¹⁹.

3. Gli interdetti

Nell'ambito dell'interdizione è necessario distinguere tra la misura di protezione prevista dagli artt. 414 e ss. (interdizione giudiziale) e quella disposta, quale indefettibile conseguenza, dall'art. 32 c.p. (interdizione legale) per il soggetto condannato alla pena dell'ergastolo o a quella della reclusione non inferiore a cinque anni (e per la durata della pena). Dalla lettura del comma 4 della norma in esame si ricava agevolmente che l'incapacità riguarda *“la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la*

¹¹⁸ BUCCIANTE A., *La emancipazione*, Trattato Rescigno, Torino, 1997, p. 751.

¹¹⁹ BUCCIANTE A., op. cit.

rappresentanza negli atti ad esse relativi”: l’incidenza attiene esclusivamente agli aspetti patrimoniali¹²⁰ in relazione ai quali si ricorrerà alle norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (art. 424 c.c.)¹²¹ con la precisazione che la violazione delle norme comporta l’annullabilità assoluta dell’atto, vizio che può essere fatto valere da chiunque abbia interesse¹²².

Sebbene alla pena accessoria in questione sia abitualmente attribuita una funzione sanzionatoria, la giurisprudenza di legittimità¹²³ ha avuto modo di chiarire che la finalità dell’istituto consiste: *“nella tutela dei terzi, non esposti al rischio di contrarre con chi abbia riportato condanna per reati puniti con pena di entità consistente e superiore ai cinque anni e, se figli, non soggetti all’esercizio della potestà da parte del genitore interdetto, ma al tempo stesso ha ritenuto che l’istituto persegua interessi di tutela anche dell’interdetto stesso, impedendo una dannosa amministrazione o atti dispositivi di beni con impoverimento del suo patrimonio”* e questo sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 14 luglio 1986.

Altra conseguenza di queste condanne è la decadenza del condannato all’ergastolo dalla responsabilità genitoriale e il soggetto cui è stata inflitta una pena non inferiore ai cinque anni la sospensione dalla medesima, ma in questo caso la *“ratio”* della norma è la protezione dei minori altrimenti esposti alle influenze di soggetti non presenti nella loro quotidianità e, quindi, non in grado di cogliere le loro esigenze.

¹²⁰ L’art. 32 c.p., prima dell’intervento dell’art. 119 L. n. 689/1081, prevedeva anche la nullità del testamento fatto prima della condanna.

¹²¹ NAPOLI V. E., *L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione*, Comm. Schlesinger, Milano, 1991, p. 22 e ss.; PRAT P., *L’interdizione legale e “morte civile” del condannato: un problema rimosso*, *Questione giustizia*, 1988, p. 87 e ss.

¹²² NAPOLI V. E., op. cit. p. 47.

¹²³ Si legga la Cass. Pen., sez. I, 22 ottobre 2012, n. 44170 in *Rep. Foro.it.*

Il maggiorenne o il minorenni emancipato che versino in stato di attuale e abituale infermità di mente tanto grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi possono (a seguito della L. 6 del 2004 è stato escluso ogni automatismo tra infermità mentale e incapacità legale) essere interdetti.

Sul punto è bene precisare che per infermità mentale non si intende necessariamente l'esistenza di una patologia tipica connotata da caratteristiche ben definite in quanto è sufficiente una deviazione psichica ovvero una alterazione delle facoltà mentali, tali da dar luogo ad una incapacità totale o parziale (per l'inabilitazione) di provvedere ai propri interessi¹²⁴.

Al contempo per abitualità si intende una patologia duratura nel tempo tale da qualificarla come *habitus* normale, stabile e permanente del soggetto: la conseguenza è che non rilevano disturbi psichici episodici determinati da traumi¹²⁵ oppure patologie permanenti che comportino squilibri temporanei episodici e di breve durata quali le sindromi epilettiche, quando tali infermità non presentino le caratteristiche di una demenza o di una personalità epilettica¹²⁶. Al contempo, il requisito della attualità¹²⁷, che si riferisce al tempo dell'accertamento giudiziale, preclude l'incidenza di pregressi disturbi psichici o la valutazione di futuri peggioramenti a meno che tali sviluppi non siano contrassegnati da una elevata probabilità¹²⁸.

¹²⁴ Si osservi la Cass. Civ., sez. I, 20 giugno 1991, n. 6975 in *Rep. Foro.it*; la Cass. Civ., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322 *ivi*.

¹²⁵ BRUSCUGLIA L., *Interdizione*, Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, p. 5.

¹²⁶ NAPOLI V. E., *op. cit.*, p.34 e ss.

¹²⁷ BRUSCUGLIA L., *op. cit.* pag. 4 e ss.

¹²⁸ Si legga la Cass. Civ., sez. I, 13 marzo 1990, n. 2031 ove si dice: “il giudice dell'interdizione o dell'inabilitazione deve accertare l'attualità delle condizioni mentali del soggetto ed il pericolo che può derivare da tali attuali condizioni e non può basarsi su precorsi episodi di infermità mentali. Certo, possono aversi ricadute tali da determinare in seguito un quadro clinico ben più pesante ed allarmante. Ma quando si tratta di una mera previsione di possibilità e non di alta probabilità, non si giustifica una decisione attuale che privi il soggetto della sua capacità di agire o la comprima. Se è quando il quadro si muterà,

Per completezza è bene evidenziare che accanto a ipotesi di patologie psichiche, l'interdizione è prevista anche per deficienze fisiche quali la sordità e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che rendano i soggetti totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 415 ultimo comma c.c.).

La chiave di volta di questo istituto è data dall'art. 424 c.c. che per la tutela degli interdetti rinvia alle disposizioni in materia di tutela dei minori. La genesi del richiamo risiede nella circostanza che storicamente, come si è visto nella premessa, la funzione del tutore dei furiosi era considerata equivalente a quella del tutore dei minori, avendo come obiettivo principale l'amministrazione del suo patrimonio.

Fatto è che all'aspetto patrimoniale, per effetto delle normative succedutesi, si è aggiunta l'attenzione alla persona dell'interdetto e il necessario riferimento alle sue capacità di discernimento residue.

Ponendo l'attenzione sulle questioni che attengono alla gestione della persona dell'interdetto, la norma in esame rimanda all'art. 357 c.c. e quindi, alla cura nei suoi confronti. Si versa nell'ipotesi delle attività del tutore finalizzate a soddisfare le esigenze non solo di natura materiale ma anche spirituale che si articolano nella vita della persona sottoposta a tutela¹²⁹.

A titolo di esempio, il tutore deve proporre al giudice tutelare la "collocazione" dell'adulto interdetto, prestare il consenso (e il dissenso) informato ai trattamenti sanitari, mantenere stabili i contatti con i servizi sociali e con la struttura assistenziale che accoglia

allora, si potrà e si dovrà, su nuovo ricorso, prendere le decisioni necessarie, tenendo comunque conto che a protezione del soggetto che improvvisamente e gravemente ricaduto compia atti a lui pregiudizievoli rimane pur sempre la disposizione ex art. 428 cod. civ." Rep. Foro.it.

¹²⁹ JANNUZZI A., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1964, p. 130; DELL'ORO A., *Della tutela dei minori*, Bologna, p. 119.

l'interdetto e verificare che la collocazione sia idonea o individuare una soluzione alternativa. Quello che più interessa è, però, che il criterio generale sono l'ascolto e il coinvolgimento della persona debole, pur legalmente incapace ma comunque dotata di una adeguata facoltà di discernimento¹³⁰, nelle decisioni determinanti per la sua vita¹³¹.

In particolare, in materia sanitaria, l'art. 6 della Convenzione di Oviedo dispone che “*La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione*”. La legge 22 dicembre 2017 n. 219 obbliga di “sentire l'interdetto, ove possibile” (art. 3 comma 3)¹³². Il tutore potrà utilizzare le direttive lasciate dalla persona stessa in vista della propria incapacità futura o ricorrere a quelle argomentabili dall'esperienza di vita del soggetto in quanto la presumibile volontà del tutelato (lettere, dichiarazioni orali riferite poi da testimoni diretti) deve guidare il tutore nelle decisioni sanitarie da adottare¹³³.

Ma ancor più significativo è il superamento dell'orientamento che escludeva¹³⁴ il potere rappresentativo del tutore in relazione ai cd. “*negozi personalissimi*” (nel cui ambito sono tradizionalmente annoverati i negozi familiari, le disposizioni testamentarie,

¹³⁰ PERLINGIERI C., *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, Rivista di Diritto Civile 2/2015, p. 330 e ss.; PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 139 e ss.; STANZIONE P., *Capacità e minore di età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, p. 249 e ss.; RUSCELLO F., *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in Vita not., 2000, p. 64 e ss.; Id., *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, Familia, 2002, p. 933 e ss.; PERLINGIERI C., sub art. 2, in PERLINGIERI G. (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Libro I, Delle persone e della famiglia, Napoli, 2010, p. 262 e ss.

¹³¹ LONG J., *L'istituto giuridico della “Tutela” alla prova del tempo*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.2, 1 giugno 2018, p. 594.

¹³² CONTI R. G., *La legge 22 dicembre 2017 n. 219*, 4 aprile 2018, *Consulta On Line*.

¹³³ Si legga la Cass. Civ., sez. I, 16 ottobre 2007 n. 21748 e App. Milano, sez. I, 9 luglio 2008, in *Rep.Foro it.*, 2009, 1, I, p. 37, con nota di Casaburi G.

¹³⁴ FALZEA A., voce *Capacità* (teoria generale), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 28; SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2012, p. 275.

la donazione¹³⁵) ad eccezione di quelli espressamente preclusi al fine di evitare che il divieto di esercizio si sostanzi nella perdita del diritto¹³⁶.

Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali e l'esercizio dell'impresa in particolare si rinvia a quanto esposto in relazione alla posizione del minore sotto tutela con riferimento all'art. 371 comma 1 n. 3 (“convenienza”) e comma 2 c.c. (“evidente utilità”) e alla preclusione di iniziare *ex novo* l'esercizio imprenditoriale come si ricava agevolmente dal raffronto del tenore testuale della norma in esame con quella di cui all'art. 397 c.c. per il minore emancipato che non solo non fa cenno all'evidente utilità ma non distingue neanche tra continuazione ed esercizio *ex novo*, diversamente da quanto previsto per l'inabilitato dall'art. 425 c.c. dove si ribadisce l'ipotesi della continuazione.

Una significativa novità è data dalla introduzione del primo comma dell'art. 427 c.c. per effetto della L. n. 6 del 2004: nella sentenza di interdizione o in successivi provvedimenti, possono essere individuati taluni atti di ordinaria amministrazione che l'interdetto può compiere senza l'intervento o con l'assistenza del tutore. La *ratio* della

¹³⁵ BULGARELLI A., *Tutela dei minori ed attività notarile*, Not., 2003, p. 654 e ss.; FIORAVANTI C., *I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l'entrata in vigore, per la Repubblica Italiana, della Convenzione di Strasburgo*, in *Leggi civ. com.*, 2003, p. 561 e ss.; LIUZZI A., *La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli: prime osservazioni*, *Famiglia e diritto*, 2003, p. 287 e ss.

¹³⁶ STANZIONE P., *Diritti Fondamentali e disabilità, in Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione*, a cura di Gelsomina Salito, Pierluigi Matera, Cedam 2013; si legga inoltre la Cass. Civ., sez. I, 06 giugno 2018, n. 14669: “l'incapacità di provvedere ai propri interessi, richiesta dall'art. 414 c.c., ai fini dell'interdizione dell'infermo di mente, deve essere riferita anche agli interessi non patrimoniali suscettibili di subire un pregiudizio; d'altro canto, ritenere che l'interdetto per infermità non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l'esercizio. Deve allora concludersi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 357 e 414 c.c., che all'interdetto è consentito, per il tramite del rappresentante legale, il compimento di tali atti (a meno che, come nel caso dell'art. 85 c.c., non gli siano espressamente vietati), ben potendo l'esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione” *Rep. Foro.it.*

norma è chiaramente quella di individuare e valorizzare le eventuali residue capacità del soggetto tutelato e di favorire la personalizzazione dei provvedimenti di interdizione¹³⁷.

Si versa nell'ipotesi di una novella particolarmente importante in quanto proietta sull'istituto della interdizione (e della inabilitazione) i principi generali che caratterizzano l'amministrazione di sostegno, vale a dire la necessità che l'attuazione delle misure di sostegno avvenga con la minore limitazione possibile della capacità di agire e con il ricorso a quella più restrittiva e residuale soltanto quando si riscontri l'inadeguatezza di quella principale ed elettiva (art. 414 c.c.)¹³⁸.

Quello che più importa sul piano sistematico è che la previsione in commento costituisce un'eccezione alla struttura tipica dell'interdizione che si distingue dalla amministrazione di sostegno in quanto la prima misura rappresenta una generalizzata incapacità di agire. La norma in questione, al fine di limitare il totale isolamento dalla vita quotidiana di soggetti fragili fortunati, attribuisce al giudice della interdizione di limitarne gli effetti quando la patologia del disabile psichico non intacchi aree limitate e specifiche di attività giuridica in relazione alla quali il soggetto mantenga una qualche lucidità¹³⁹.

La riduzione della generalizzata incapacità avviene secondo due modalità: nel primo caso si ritiene che l'interdetto non abbia bisogno di interventi sostitutivi da parte del tutore; nel secondo la sua situazione giuridica è equiparata a quella dell'inabilitato sicché il tutore dovrà prestare assistenza al pari di un curatore.

¹³⁷ GATTO A., *Patologia e Legittimazione all'azione di impugnazione dell'atto di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio posto in essere dall'interdetto giudiziale. Tutela del diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine*, Diritto di Famiglia e delle Persone, (II) 1 settembre 2018, p. 3, 1099; SPANGARO A., *sub art. 427 c.c.*, Codice della famiglia, a cura di Sesta M., Milano, 2015, p. 1528.

¹³⁸ AA. VV., *Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione*, a cura di Ferrando G. e Lenti L., Torino, 2006, p. 312.

¹³⁹ MALAVASI B., *L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo*, Not. 2004, p. 332.

In entrambi i casi, la mancata ablazione della capacità (totale o parziale), riguarda soltanto singoli atti o tipologie di atti aventi contenuto patrimoniale come si ricava agevolmente dall'espresso riferimento normativo alla ordinaria amministrazione.

Per completezza si segnala che da una disamina attenta delle banche dati non si riscontra alcuna ipotesi concreta di provvedimenti che individuino queste aree di permanenza (totale o parziale) della capacità di agire: il referente statistico non è solo indice di una ricorrenza probabilmente eccezionale di tali requisiti fattuali ma è anche il portato di una tendenza alla "spersonalizzazione" delle misure di protezione in questione e della loro attuazione generalizzata quale conseguenza di un controllo non approfondito da parte dell'autorità giudiziaria delle concrete condizioni psichiche del fragile al fine di modularne il trattamento.

Di questa impostazione alla spersonalizzazione v'è traccia costante proprio nelle modalità standard di redazione del decreto di cui all'art. 405 c.c., dove l'autorità giudiziaria dopo un breve elenco dei singoli atti che esigono la sostituzione o l'assistenza dell'amministratore di sostegno, solitamente utilizza come elemento di chiusura la distinzione tra atti di straordinaria e ordinaria amministrazione, ripercorrendo indebitamente criteri distintivi propri delle misure di protezione maggiori.

È proprio questo riferimento a precludere che tali attività possano consistere nell'esercizio di una impresa commerciale direttamente da parte dell'interdetto o indirettamente mediante l'assistenza del suo tutore.

Si è già detto che tale attività, per le sue modalità e per la necessaria snellezza dell'esercizio, è complessivamente autorizzata per il minore sotto tutela senza che sia possibile distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione proprio per la

natura unitaria della gestione; fatto è che una autorizzazione in tal senso a favore dell'interdetto gli consentirebbe di porre in essere attività che esorbiterebbero comunque dal recinto della ordinaria amministrazione in cui opera l'eccezione normativa in commento.

4. Gli inabilitati

L'infermità mentale non tanto grave da dar luogo alla interdizione comporta l'inabilitazione del soggetto (art. 415 c.c.), una misura che pertanto riveste un carattere residuale rispetto all'interdizione distinguendosi per il grado e l'intensità.

A tale ipotesi si accompagnano quelle del sordo (la L. n. 95 del 2006 ha così sostituito il precedente termine "sordomuto") e del cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto una educazione sufficiente.

Altra causa è quella della prodigalità da intendersi come tendenza alla sistematica dispersione del patrimonio mediante spese sconsiderate, prive di una qualunque utilità e sproporzionate rispetto alla consistenza economica del soggetto.

E' bene precisare che la prodigalità si pone come una causa totalmente autonoma rispetto alla infermità mentale¹⁴⁰: qui si versa nella incapacità di attribuire il giusto valore al denaro che non deve necessariamente dipendere da una specifica patologia, ma può convivere con atteggiamenti lucidi e rappresentare una libera scelta di vita, purché contrassegnati da motivi futili (frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare)¹⁴¹.

¹⁴⁰ FERRARA F. senior, *Diritto delle persone e di famiglia*, Napoli, 1941, p. 66.

¹⁴¹ Si noti la Cass. Civ., sez. I, 07 marzo 2018, n. 5492 *Rep. Foro.it*; Cass. Civ., sez. I, 13 gennaio 2017 n. 786: "la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore

Ulteriore presupposto è l'abituale abuso di bevande alcoliche o stupefacenti allorquando si sia innescato un meccanismo di dipendenza fisica e psichica che comporti¹⁴² un decadimento delle capacità di autogoverno; anche in questo caso non è necessario che la dipendenza coincida con una infermità psichica¹⁴³.

In entrambe le ipotesi (prodigalità e abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti) è però necessario un elemento ulteriore: il pericolo di pregiudizio economico per l'inabilitando o per la sua famiglia, pregiudizio che è individuato nella probabilità che il soggetto o non sia in grado di far fronte agli obblighi alimentari che gli competano *ex art.* 433 c.c. o di porsi in una condizione tale da obbligare i propri familiari agli stessi¹⁴⁴.

Anche per l'inabilitazione è l'art. 424 c.p.c. a disciplinare la materia richiamando le disposizioni in materia di minore emancipato e della sua curatela.

Si tratta di un parallelismo dettato da una esigenza di una comodità sistematica del legislatore che però si rivela forzata ove si consideri, ad esempio con riferimento al raffronto tra gli artt. 397 e 425 c.c., che il minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa è un soggetto che ha dimostrato di essere maggiormente dotato dei propri coetanei, nel mentre l'inabilitando è invece chiaramente carente per quelle patologie o comunque alterazioni che consigliano la misura protettiva¹⁴⁵.

oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purchè sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore, quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore (nella specie, aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione).” *ivi*; FORCHIELLI P., *Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*, in Commentario Scialoja Branca p. 19 e ss.

¹⁴² PESCARA R., in Trattato di Diritto Privato a cura di P. RESCIGNO, IV, Torino, p. 807.

¹⁴³ NAPOLI E. V., *Inabilitazione*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, p. 3.

¹⁴⁴ PESCARA R., *op. cit.* p. 802.

¹⁴⁵ SCARDULLA F., *Inabilitazione*, in Enc. Dir., Vol. XX, Milano, 1970, p. 841 e ss.

In ordine all'attività del curatore, si deve sottolineare che il predetto non ha la rappresentanza legale dell'inabilitato che dunque manifesta la propria volontà¹⁴⁶; è però necessario che tale figura concorra personalmente e presti il proprio consenso in modo espresso al perfezionamento dell'atto: risulta allora evidente che la curatela si inquadra in una attività di cooperazione e non di sostituzione¹⁴⁷ così distinguendosi dalla tutela e dalla responsabilità genitoriale.

Questa cooperazione si sostanzia in una assistenza, in una integrazione da parte del curatore che interviene sia nel momento deliberativo sia in quello esecutivo, dando vita a un atto complesso "ineguale"¹⁴⁸ come inequivocabilmente attestato dalla circostanza che nel caso di difetto della volontà da parte dell'inabilitato l'atto è nullo, mentre è soltanto annullabile in mancanza dell'integrazione del curatore.

La distinzione più evidente tra i due istituti, come si è detto, è però data proprio dalle disposizioni in materia di esercizio dell'impresa commerciale.

Se l'art. 397 c.c. prevede che il minore emancipato possa essere autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (senza alcuna distinzione tra inizio *ex novo* e continuazione) senza l'assistenza del curatore e, nel caso, a compiere "da solo" gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione anche se non funzionali a tale esercizio, così guadagnando uno stato di più ampia e più piena emancipazione¹⁴⁹ fatti salvi i divieti già indicati, l'art. 425 c.c. prevede soltanto che l'inabilitato possa continuare l'esercizio

¹⁴⁶ Si legga la Cass. Civ., sez. VI, 30 gennaio 2015, n. 1773: "il curatore dell'inabilitato non è il rappresentante legale di costui nè il suo sostituto processuale - rivestendo solo funzioni di assistenza e di supporto" in *Rep. Foro.it*; Cass. Civ., sez. I, 06 maggio 1992 n. 5359 *ivi*.

¹⁴⁷ RUPERTO C., *Curatela*, Enc. Dir., Vol. XII, Milano, 1962, p. 497 e ss.

¹⁴⁸ CARRESI F., *Gli atti plurisoggettivi*, Riv. trim. dir. Proc. Civ., 1957, p. 1252 e ss.

¹⁴⁹ CATTANEO G., *Emancipazione*, Digesto civ., VII, Torino, 1993, p. 426.

dell'impresa, previa autorizzazione eventualmente subordinata alla nomina di un institore.

In ordine alle conseguenze di tale autorizzazione, la dottrina non è affatto concorde.

Secondo una prima opinione, l'inabilitato autorizzato non avrebbe più necessità dell'assistenza del curatore nell'espletamento di tale attività imprenditoriale, con piena equiparazione all'emancipato¹⁵⁰. A tale soluzione dovrebbero condurre le argomentazioni che seguono. In primo luogo, l'argomento letterale che l'art. 425 c.c. non fa alcuna menzione del curatore; quindi quello sistematico che si ricava dal rinvio dell'art. 424 c.c. alle disposizioni in materia di emancipazione e, dunque, all'art. 397 c.c. che demanda all'emancipato l'esercizio diretto dell'impresa.

Secondo altra opinione sarebbe necessario distinguere tra autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e autorizzazione al compimento dei singoli atti di impresa, quest'ultima regolata dalle norme generali ma con l'avvertenza che la ripartizione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione non sarebbe attuabile nei confronti degli "atti di impresa" stante la necessaria unitarietà dell'attività gestoria e con la necessaria conseguenza di una legittimazione congiunta dell'inabilitato e del curatore. Da qui, al fine di evitare una gestione farraginoso, la previsione della nomina di un institore, da intendersi quale rappresentante necessario, la cui legittimazione esclude quella dell'inabilitato e del suo curatore¹⁵¹.

¹⁵⁰ NAPOLI E. V., *L'infermità di mente l'interdizione l'inabilitazione*, Artt. 414-432, Comm. c.c. Schlesinger-Busnelli, Milano, 1995, p. 247.

¹⁵¹ AULETTA G., *Capacità all'esercizio dell'impresa commerciale*, Enc. Dir., Vol. VI, Milano, 1960, p. 72 e ss; PESCARA R., *Lo statuto privatistico dei disabili psichici tra obiettivi di salvaguardia e modello dell'incapacità legale*, Tratt. dir. civ. Rescigno, 4, t. 3, II ed. Torino, 1997, p. 862 e ss.

La contrapposizione dottrina di cui sopra risulta ormai superata dall'inserimento del comma 1 dell'art. 427 c.c., a seguito della riforma in materia di amministrazione di sostegno, dove è previsto che l'autorità giudiziaria possa autorizzare l'inabilitato a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'intervento del curatore.

La previsione in parola ha il pregio di consentire di superare la distinzione tra la singola autorizzazione all'esercizio dell'impresa commerciale e le plurime autorizzazioni al compimento di singoli atti di gestione mediante un intervento del giudice che riguardi l'intera categoria di tali attività.

CAPITOLO III

L'amministrazione di sostegno

1. La genesi della amministrazione di sostegno e lo scenario europeo

La Legge n. 6 del 2004 costituisce l'approdo di una lunga elaborazione dottrinale che prende le mosse dal profondo ripensamento sul malato mentale conclusosi con la Legge n. 187 del 1978 dove risulta evidente il progetto del suo inserimento nel tessuto sociale.

E proprio dinanzi a questa necessità di reinserimento e prima ancora di mantenimento del sofferente psichico nella vita di tutti i giorni¹⁵², le tutele direttamente o indirettamente offerte dagli istituti del codice civile (interdizione, inabilitazione, annullamento degli atti compiuti dall'incapace naturale, gestione di affari, la funzione protettiva della famiglia) hanno mostrato l'esistenza di un vuoto legislativo che doveva necessariamente essere colmato.

In primo luogo, l'insufficienza del sistema tratteggiato dal Codice del 1942 era quella di occuparsi esclusivamente dei disabili gravi (dove il rimedio è l'interdizione che determina la totale incapacità di agire del soggetto debole ed è finalizzata a salvaguardare più il suo patrimonio ed i terzi) o di quelli meno gravi (dove però l'inabilitazione non consente interventi di natura sostitutiva¹⁵³), così lasciando privi di una adeguata tutela non solo tutte le personalità *borderline* ma anche i soggetti

¹⁵² CENDON P., *Infermità di mente e diritto privato*, in *Legislazione sanitaria e status del malato di mente. XI Congresso internazionale di legge e psichiatria*, Firenze, 2005, p. 182-197, dove si legge come i disabili psichici dovessero: "operare in un tessuto quotidiano che è intrecciato di rapporti patrimoniali grandi e piccoli, di problemi continui di lavoro, di iniziative economiche da assumere o da fronteggiare, di contatti familiari e associativi, di possibili danni da risarcire".

¹⁵³ Relazione al disegno di legge del Senatore P. PERLINGERI del 21 giugno 1994 per la Istituzione della amministrazione di sostegno.

fragili che, pur non affetti da patologie psichiatriche, fossero comunque inidonei a curare i propri interessi.

Tale insufficienza risultava ancora più evidente dal confronto con le legislazioni degli altri ordinamenti tradizionalmente al nostro più vicini dove già erano operativi strumenti duttili, flessibili e personalizzati¹⁵⁴.

In Francia era stato introdotto sin dal 1968¹⁵⁵ l'istituto della “*sauvegarde de justice*” che accanto a istituti più o meno penetranti (*tutelle complète, administration légale, gérance de tutelle, tutelle d'état*) tutela i soggetti con una limitata esigenza di protezione non intervenendo *ex ante* sulla loro capacità di agire ma incidendo *ex post* sugli atti pregiudizievoli compiuti mediante i rimedi della rescissione per lesione, riduzione e annullamento¹⁵⁶.

In Austria¹⁵⁷, eliminati gli istituti della interdizione e della inabilitazione, mediante l'istituto della *Sachwalterschaft* la protezione del fragile è di volta in volta personalizzata dal giudice sulla scorta del grado di disabilità e delle effettive e concrete esigenze di tutela in relazione agli atti da compiere. Il provvedimento determina con precisione i compiti del *Sachwalter*, dai singoli atti da porre in essere - in nome e per conto del debole - all'amministrazione del suo patrimonio, limitando puntualmente e settorialmente la capacità di agire del soggetto tutelato.

¹⁵⁴ AUTORINO STANZIONE G., *Infermità mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo*, Camerino-Napoli, 1990; VECCHI P.M., *La riforma Austriaca della tutela degli incapaci* Riv. dir. civ., 1987, I, p. 37 e ss; CARUSO E., *L'assistenza nell'ordinamento tedesco*, Gli incapaci maggiorenne, a cura di Napoli E.V., Milano, 2005.

¹⁵⁵ Legge 68-5 del 3 gennaio 1968 nota come la “*riforma Carbonnier*”.

¹⁵⁶ NAPOLI E.V., *Il sistema francese dell'incapacità d'agire quale modello per una riforma in Italia*, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione, a cura di Patti S., Milano, 2002, p. 92 ss.

¹⁵⁷ Legge 2 febbraio 1983, n. 13.

In Germania, con la riforma della Legge 12 settembre 1990, n. 48 (*Betreuungsgesetz*) il regime di tutela del disabile¹⁵⁸ prevede un solo istituto (*Betreuung*) che si declina in base alle concrete esigenze del fragile e non comporta effetti automaticamente incapacitanti in quanto il soggetto tutelato, se in grado di valutare la convenienza del singolo negozio, è dotato di legittimazione concorrente del *Betreuer* (in italiano: assistente o supervisore). In difetto di questa idoneità, il provvedimento giurisdizionale aggiungerà alla semplice supervisione la necessità del consenso dell'assistente.

Nell'esperienza spagnola¹⁵⁹ il provvedimento incapacitante è finalizzato a tutelare esclusivamente il disabile ed è funzionale, per quanto sia possibile, alla salvaguardia del godimento dei diritti fondamentali¹⁶⁰: tutto ciò comporta una personalizzazione del suo *status* che tiene conto del suo discernimento e che, anche nel caso di incapacitazione assoluta, non priva il soggetto tutelato della legittimazione a compiere atti quali il testamento, il matrimonio e il riconoscimento del figlio naturale.

A ben vedere, lo scenario normativo europeo che precede l'introduzione della amministrazione di sostegno in Italia, pur nelle sue diverse articolazioni che vanno dalla eliminazione delle precedenti strutture protettive analoghe alla interdizione e alla inabilitazione alla coesistenza dei nuovi sistemi con quelli precedenti, è caratterizzato da elementi costanti quali la personalizzazione della tutela, la salvaguardia del godimento dei diritti fondamentali, la natura residuale e

¹⁵⁸ NAPOLI E. V., *La Betreuungsgesetz. Dagli status alla flessibilità nel sistema di protezione degli incapaci nella Repubblica Federale di Germania*, Riv. dir. civ., 1995, I, p. 539 e ss.

¹⁵⁹ Legge 24 ottobre 1983, n. 13.

¹⁶⁰ LISELLA G., *Fondamento e limiti dell'incapacitación nell'ordinamento spagnolo*, Rass. Dir. Civ., 1985, II, p. 778 e ss.; LENZI R., *L'amministratore di sostegno: un profilo comparatistico*, nel vol. *L'amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza*, a cura di Bortoluzzi A., Torino, 2005, p. 74 e ss.

proporzionale degli interventi di supporto che rappresenteranno le direttrici principali della riforma italiana a fronte della necessità di una approfondita rielaborazione legislativa della condizione giuridica di disabili¹⁶¹.

La riforma del 2004 ha preso le mosse dalla prima “bozza Cendon” del 1986¹⁶² che, con l’istituto della amministrazione di sostegno, intendeva riempire il vuoto normativo del sistema il quale non consentiva un regime di protezione globale, mediante interventi protettivi più fluidi e duttili nei confronti di soggetti non affetti soltanto da deficienze psichiche ma contrassegnati anche da ulteriori ipotesi di fragilità (anziani, portatori di handicap fisici e soggetti comunque bisognosi di essere assistiti nel compimento di atti giuridici) limitando al minimo le compressioni dei diritti fondamentali e personalizzando mediante un “vestito su misura” l’intervento dell’ordinamento.

Tale proposta si riversava nel disegno governativo “Bompiani”¹⁶³ dove all’amministratore di sostegno era affidato il compito di compiere singoli e determinati atti espressamente indicati dal giudice senza che il beneficiario perdesse la capacità di agire.

Seguivano ulteriori iniziative quali il disegno di legge “Perlingieri”¹⁶⁴; il progetto in parola è degno di particolare attenzione in quanto, a seconda delle concrete necessità del beneficiario, distingue espressamente tra amministrazione non incapacitante (art. 5) e amministrazione incapacitante (art. 8), evidenziando - così

¹⁶¹PERLINGERI P., *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, cit; PERLINGERI P., *Gli istituti di protezione e di promozione dell’“infermo di mente”*. A proposito dell’handicappato psichico permanente, *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 46 e ss.

¹⁶² Disegno di legge n. 246, Comunicato alla Presidenza del Senato il 10 maggio 1986.

¹⁶³ Disegno di legge governativo n. 2571, presentato alla Camera il 23 aprile 1993.

¹⁶⁴ Disegno di legge n. 448 del 21 giugno 1994.

nella relazione - che: “la migliore dottrina ha già chiarito che nel vigente ordinamento la rappresentanza legale non presuppone necessariamente l’incapacità di agire del soggetto rappresentato”¹⁶⁵. L’ipotesi è, ad esempio, quella del soggetto fragile fisicamente ma *compos sui* psichicamente, dove il provvedimento protettivo attribuisce all’amministratore di sostegno poteri rappresentativi non esclusivi e quindi non incapacitanti, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rappresentanza volontaria¹⁶⁶.

Intervenivano poi il disegno “Guidi”¹⁶⁷, il disegno “Giacco”¹⁶⁸ e il disegno “Turco”¹⁶⁹. Gli ultimi due disegni erano unificati nel disegno “Maggi” presentato in Commissione Giustizia il 7 ottobre del 1998 cui si aggiungeva il disegno di legge n. 375 presentato al Senato il 3 luglio del 2001 e approvato dalla Commissione Giustizia in data 22 dicembre 2003 come disegno di legge n. 375 b..

Non possono essere poi dimenticate le iniziative successive alla Legge in commento quali la “seconda bozza Cendon”¹⁷⁰ dove si accenna a un vero e proprio *bill of rights* dei disabili o la proposta di legge n. 1985 del 23 gennaio 2014¹⁷¹, che impernia il sistema di protezione delle persone non sulla la categoria dell’incapacità di agire ma sulla figura della “inadeguatezza gestionale”; entrambe le due iniziative sono finalizzate alla abrogazione degli istituti della interdizione e della inabilitazione,

¹⁶⁵ BRUSCUGLIA L., *Legge 13 maggio 1978, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*, Nuove leggi civili commentate, 1979, p. 178.

¹⁶⁶ VENCHIARUTTI A., *Poteri dell’amministratore di sostegno e situazione del beneficiario*, Nuova giur. civ. commentata, 2005, I, p. 1 e ss.

¹⁶⁷ Disegno di legge n. 776 del 10 agosto 1994.

¹⁶⁸ Disegno di legge n. 960 del 16 maggio 1996.

¹⁶⁹ Disegno di legge n. 4040 del 24 luglio 1997.

¹⁷⁰ Proposta di legge n. 2972 del 30 luglio 2007 “*Disposizioni per il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione*”; CENDON P. e ROSSI R., *Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche*, Tomo II, Milano, 2009, p. 979.

¹⁷¹ Modifiche al Codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

abrogazione poi ulteriormente ribadita nel disegno di legge n. 1480 comunicato alla presidenza del Senato il 9 settembre 2019.

Il tutto in ossequio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹⁷² avente lo scopo di proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Preme precisare che il disabile è inteso quale il soggetto che presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possano ostacolare la sua piena ed effettiva partecipazione alla società.

Per alcuni autori¹⁷³ vi sarebbe stata addirittura una abrogazione implicita degli istituti della interdizione e della inabilitazione per effetto dell'art. 12 della Convenzione che dispone per i disabili garanzie da applicare per il più breve tempo possibile e periodicamente revisionabili.

2. La residualità delle misure più invasive

Ad una prima lettura dell'assetto normativo delle misure di protezione si avverte che i presupposti per l'attivazione di ciascuno dei tre istituti previsti presentano, accanto a

¹⁷² Si legga la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 18 in *Rep. Foro.it*.

¹⁷³ TRENTANOVI S., *Amministrazione di sostegno, schema di una lettura attualizzata*, www.personaedanno.it, 10 giugno 2015; MASONI R., *Amministrazione di sostegno ed interdizione, dal diritto al dovere di sostegno?*, *Giur. di Merito*, 2007, p. 1, 38; COSENTINI L., *Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno*, *Notariato*, 2005, p. 409.

differenze evidenti, anche delle coincidenze che possono creare incertezze e perplessità per gli interpreti¹⁷⁴sulla loro potenziale sovrapposibilità.

Ad esempio, la nozione di infermità “anche” parziale o temporanea dell’art. 404 c.c. lascia intendere che la norma contempli anche le ipotesi di una infermità grave e permanente (e dunque abituale) che è quella dell’art. 414 c.c.¹⁷⁵.

A ben vedere il legislatore non solo non ha abrogato gli istituti della interdizione e della inabilitazione, ma nel segno della flessibilità ha previsto una sorta di “ponte” tra le misure di protezione dei maggiorenni, prevedendo per l’amministrazione di sostegno la possibile estensione dei regimi delle altre ipotesi (art. 411, comma 4, c.c.) e per gli interdetti il compimento assistito da parte del tutore per taluni atti di ordinaria amministrazione o per gli inabilitati quello senza assistenza del curatore per determinati atti di straordinaria amministrazione (art. 427, comma 1, c.c.)¹⁷⁶.

Risulta evidente una parziale fluidità dei tre istituti, la presenza di numerose ipotesi di confine e la necessità di individuare con esattezza le fattispecie concrete cui applicare il regime di una determinata misura di protezione.

Secondo una prima tesi, si afferma la predilezione della misura della interdizione rispetto all’amministrazione di sostegno. In caso di patologia particolarmente grave del

¹⁷⁴ VENCHIARUTTI A., *Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione*, Diritto di Famiglia, 2007; ANELLI F., *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, Studi in onore di SCHLESINGER P., Milano, 2004, p. 4715 e ss.; BULGARELLI A., *Prodigalità: inabilitazione o amministrazione di sostegno?*, Giust. Civ., 2008, n. 9, p. 2038; DOSSETTI M., MORETTI M.E C., *L'amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2004, p. 9 e ss.; BONILINI G., CHIZZINI A., *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2004, p. 9 e ss.; GORGONI A., *Amministrazione di sostegno e infermità: difficile coesistenza con interdizione e inabilitazione*, Obbligazioni e contratti, Torino, 2009 p. 821 e ss.; FAROLFI A., *Amministrazione di sostegno. Casistica e formule*, Giuffrè ed., Milano, 2014, p. 51.

¹⁷⁵ Così GORGONI A., op. cit., p. 822.

¹⁷⁶ LISELLA G., *Inabilitazione e interdizione: due arcaici istituti al crepuscolo*, Persona e Mercato, 2014, p. 2.; LISELLA G., *Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno*, Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 284 e ss.

soggetto la misura meno invasiva non sarebbe in grado di offrire una protezione generale e omnicomprensiva: tale condizione, escludendo “*in nuce*” la formazione di una qualsivoglia espressione di volontà in capo al fragile, impedirebbe quella necessaria interazione tra amministratore e beneficiario¹⁷⁷. Nella scia di tale interpretazione, si è pure affermato che una totale incapacità psichica precluderebbe anche gli atti quotidiani che, invece, dovrebbero essere sempre consentiti al beneficiario *ex art. 409 comma 2 c.c.*¹⁷⁸.

Fatto è, come è affermato condivisibilmente da una seconda corrente dottrina¹⁷⁹, le esigenze di flessibilità, di temporaneità e di “*moderatio*” (nel senso della minore limitazione possibile) rappresentate dalla misura meno invasiva nonché la sua previsione per una platea particolarmente vasta se non omnicomprensiva ne configurano un istituto generale modellabile nel caso concreto anche con riferimento a quelle situazioni che in precedenza avrebbero potuto essere tutelate soltanto con l’interdizione.

Al contempo, come precisato dalla Cassazione civile, sez. I 26/10/2011 n. 22332, l’esigenza di interazione tra amministratore e beneficiario prevista dall’art. 410 c.c. non

¹⁷⁷ VENCHIARUTTI A., *op. cit.* p. 127 e ss.

¹⁷⁸ PALADINI M., *Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto e il mondo esterno*, Riv. dir. civ., 2005, II, p. 585 e ss; Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421, *Fam. dir.*, 2009, n. 8-9, p. 846 con nota di R. ROSSI, *L’interdizione, misura residuale ma a volte necessaria*.

¹⁷⁹ ROMA U., *L’amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l’interdizione*, Le nuove leggi civ. comm., 2004, p. 1029; CAMPESE G., *L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione*, *Fam. e dir.*, 2004, p. 128; PATTI S., *Amministrazione di sostegno: una corretta applicazione della nuova disciplina*, *Famiglia, Persone e Successioni*, 2005; FERRANDO G., *Diritti dei soggetti deboli e misure di protezione*, *Famiglia, Persone e Successioni*, 2006, p. 3189; BONILINI G. –CHIZZINI A., *L’amministrazione di sostegno*, II ed., Padova, 2007, p. 63; BALESTRA L., *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione*, *Fam.*, 2006, II, p. 372; RISPOLI G., *Amministrazione di sostegno o interdizione? Una scelta difficile* in *Giur.it.*, 2010, p. 2; COCUCCIO M., *Capacità di agire e amministrazione di sostegno*, *Diritto di Famiglia e delle Persone* - n. 1 – 2020, p. 308 e ss; SPATUZZI A., *Sulla capacità e i limiti a testare dei soggetti in amministrazione di sostegno*, *Diritto di Famiglia e delle Persone* 2019, p. 1372 e ss.; BUGETTI M.N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 162; BRIZZOLARI V., *Amministrazione di sostegno per il soggetto affetto da ludopatia*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1298; AMODEO T., *Strumenti per la protezione dei soggetti vulnerabili. Interdizione o amministrazione di sostegno?*, *Iudicium*, 2016; VULLO E., *Un parziale reviverement della S.C. sul criterio di scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione*, *Fam. dir.*, 2016, p. 342.

è necessaria ma deve essere soddisfatta quando il caso concreto lo consenta, eventualmente affidando all'amministratore il compito di ipotizzare la volontà del beneficiario, come avviene nella c.d. rappresentanza attributiva o *substituted judgement*¹⁸⁰ principio cui la giurisprudenza accede¹⁸¹ quando, in materia sanitaria, si debba ricostruire la presumibile volontà del paziente incosciente dai desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza o rilevandola dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dai valori di riferimento e dalle convinzioni etiche, culturali e filosofiche.

La tesi più adeguata e rispettosa dell'assetto normativo è sicuramente la seconda come confortata dalla sentenza 09/12/2005 n. 440 della Corte Costituzionale¹⁸² che ha il pregio di scolpire in pochi passaggi motivazionali la distinzione fra i tre istituti protettivi, di escludere che possano verificarsi ipotesi di una loro sovrapposizione e di sancire la natura residuale dell'interdizione e della inabilitazione rispetto alla amministrazione di sostegno da qualificarsi come intervento prioritario.

Dalla lettura della sentenza citata emerge inequivocabilmente che l'istituto non consiste soltanto in un ulteriore intervento protettivo che si pone accanto a quelli della

¹⁸⁰ NICOLUSSI A., *Testamento biologico e problemi di fine vita: verso un bilanciamento dei valori o un nuovo dogma della volontà?*, Europa e dir. priv. 2013, p. 2, 0457.

¹⁸¹ GENNARI G., *La Suprema Corte scopre il substituted judgement*, Responsabilità Civile e Previdenza 2008, p. 5, 1119.

¹⁸² "Pertanto la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. D'altronde, secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, cod. civ., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno». Ne discende che in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore, come invece le ordinanze mostrano di ritenere."

interdizione e della inabilitazione ma rappresenta il perno del sistema¹⁸³: la novità è data dalla circostanza che prima di approdare al regime della interdizione o a quello della inabilitazione, è necessario che il giudice tutelare valuti l' idoneità, la sufficienza, la proporzione dell' amministrazione di sostegno, come concretamente modulata sulla scorta delle effettive esigenze di tutela del fragile: solo in assoluto difetto di interventi che risultino adeguati nell' ambito di questa protezione si ricorrerà a misure più invasive.

La “stella polare” del percorso del giudice e della esegesi complessiva della novella è data dalla formula utilizzata dal preambolo programmatico dell' art. 1 della L. 6 del 2004 che supera il momento autoritativo rappresentato dal divieto di attività giuridica per giungere ad una effettiva protezione nel rispetto della sua sfera volitiva del soggetto¹⁸⁴.

Adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà sono state poi sistematicamente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria successiva¹⁸⁵, però accompagnata da quella perdurante incertezza di cui si è già detto ad opera dei giudici di merito dove la gravità della malattia e la consistenza patrimoniale del fragile non costituiscono più il *discrimen* tra interdizione e amministrazione di sostegno in quanto la misura scelta dal giudice assume un carattere funzionale perché idonea e adeguata alle esigenze di vita (sia personali che patrimoniali) del soggetto tutelando senza valutazioni acritiche né dei gradi

¹⁸³ D'ELIA A., *Amministrazione di sostegno promossa - Ora tocca ai giudici tutelari farne tesoro*, DeG - Dir. e giust., 2006, p. 2, 0012.

¹⁸⁴ SANGIORGIO M. R., *L' amministrazione di sostegno, profili problematici e prospettiva di riforme*, Giust. civ., 2006, p. 9.

¹⁸⁵ Si legga la Cass. Civ., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 in *Rep. Foro.it*; Cass. Civ., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628 *ivi*; Cass. Civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962 *ivi*; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2019, n. 12998 *ivi*.

più o meno crescenti di inettitudine a curare i propri affari, o di infermità del soggetto beneficiato¹⁸⁶ né della complessità del suo patrimonio.

È evidente il passaggio da un distinguo di natura “quantitativa” a uno “funzionale” da intendersi come la maggiore o minore idoneità di ciascuna misura a tutelare, anche in vista delle concrete attività da compiere.

L’interpretazione offerta riscontra una significativa conferma nella contrapposizione semantica che vede stagliarsi accanto ai termini di “incapacità” e “incapace” degli art. 414 e ss c.c. la nuova coppia “impossibilità” e beneficiario” degli artt. 404 e ss. c.c.¹⁸⁷ e che sposta l’attenzione da soluzioni di drastica preclusione a quelle di più generali e meno invasive di sostegno e protezione nei riguardi del soggetto che non sia in grado di provvedere ai propri interessi.

Un altro sintomo in tal senso è la previsione di cui all’art. 409 c.c. che riconosce la permanenza della capacità di agire per gli atti diversi da quelli che richiedano la sostituzione o l’assistenza del beneficiario così configurando gli effetti dell’istituto come una integrazione della capacità avvalorata anche dall’uso dei termini “amministratore di sostegno” che richiama più l’idea di aiuto e di appoggio che quella di completa sostituzione¹⁸⁸.

Ulteriore elemento di conforto è dato dall’inconfondibile tenore testuale dell’art. 414 c.c. che prova in maniera lampante (“*quando ciò è necessario per assicurare la loro*

¹⁸⁶ Si legga la Cass. Civ., sez. II, 04 marzo 2020, n. 6079 in *Rep. Foro.it*; BUFFONE G., *L’istituto dell’amministrazione di sostegno*, *Giurisprudenza di Merito* 2013, p. 11, 2376; MELONI E. e PUSCEDDU M., *Amministrazione di sostegno, interdizione inabilitazione*, Milano, 2010, p. 15 e ss.

¹⁸⁷ PEDRON A.M., *La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di difesa tecnica*, *Riv. notariato*, 2007, p. 02, 0502; RUFO SPINA C., *La residualità dell’interdizione e dell’inabilitazione*, *Giurisprudenza Italiana*, Novembre 2010, p. 2, 303 e ss.

¹⁸⁸ COCUCCIO M. F., *op. cit.*

adeguata protezione”) la funzione sussidiaria della interdizione¹⁸⁹, nel mentre per l’inabilitazione intervengono in tal senso l’art. 413 ultimo comma c.c. dove l’accertata inadeguatezza della amministrazione consiglia l’approdo a una delle altre due misure, l’art. 418 ultimo comma c.c., quando, di converso, nel corso di un giudizio per l’interdizione o per l’inabilitazione di un soggetto risulti opportuno virare verso l’amministrazione di sostegno o, ancora, quando tale opportunità si prospetti durante il procedimento per la revoca delle due misure più invasive l’art. 429 ultimo comma c.c..

In breve, la nozione di “necessità” dell’interdizione e quella della “opportunità” dell’amministrazione di sostegno danno precisa contezza di come i due istituti più invasivi siano considerati normativamente recessivi.

3. La platea dei beneficiari

Si è già evidenziato nel paragrafo precedente che l’art. 404 c.c., nel determinare i requisiti della amministrazione di sostegno, si allontana dalla formula dell’abituale infermità mentale più o meno gravemente incapacitante e assume come criterio maggiormente inclusivo quello della infermità o menomazione fisica o psichica anche temporaneamente o parzialmente impossibilitante, introducendo le alterazioni fisiche dapprima non contemplate se non episodicamente (ad esempio nelle ipotesi di ciechi e sordi ma con gli ulteriori requisiti che tale situazione si sia instaurata dalla nascita o dalla prima infanzia e che tali soggetti non abbiano ricevuto una educazione sufficiente o siano incapaci di provvedere ai loro interessi).

¹⁸⁹ BUGETTI M.N., *Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione*, Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1101 e ss.

Per alcuni autori¹⁹⁰ la mera infermità o la menomazione fisica che non coinvolgano le sue condizioni psichiche e mentali, alterandole, non sarebbero idonee a giustificare il provvedimento protettivo in quanto così si renderebbe disponibile e quindi anche rinunciabile la capacità di agire che è invece indisponibile¹⁹¹.

Peraltro, in questi casi non sussisterebbe il requisito dell'impossibilità di provvedere ai propri interessi in quanto il soggetto verserebbe soltanto in una ipotesi di difficoltà materiale risolvibile mediante una procura generale o altri istituti del diritto civile (mandato, *negotiorum gestio* etc).

Tale orientamento non solo non tiene conto del tenore testuale dell'art. 404 c.c. ("*una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica*") che prevede l'alternativa tra il coinvolgimento psichico e quello fisico della alterazione, ma non considera altri aspetti quali la eventuale difficoltà di sorveglianza efficiente da parte del mandante fragile¹⁹² (si pensi all'ipotesi dell'ipovedente) nei confronti degli atti del mandatario, il controllo del giudice tutelare sull'operato dell'amministratore¹⁹³, il riferimento normativo alla tutela delle persone prive di autonomia e non solo a quella dei soggetti psichicamente fragili.

Prendendo le mosse dalle applicazioni concrete della misura in esame¹⁹⁴ ci si avvede che sono stati nominati amministratori di sostegno per soggetti affetti da un'infermità psichica tanto grave da escludere ogni idoneità a provvedere ai propri interessi o di persone affette da gravi psicosi schizofrenica, o ancora con disturbi deliranti di personalità

¹⁹⁰ DELLE MONACHE S., *Prime note sulla figura dell'amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale*, Nuova giur. Civ. comm., 2004, Tomo II, p. 57.

¹⁹¹ BONILINI G., sub art. 404 c.c., in Bonilini e Tommaseo, *Dell'amministrazione di sostegno, Il codice civile. Commentario Schlesinger*, Milano, 2008, 90 e ss.

¹⁹² LISELLA G., *Infermità fisica o mentale e codice civile. Note su una proposta di riforma*, Rass. dir. civ., 1989, I, p. 60.

¹⁹³ CONDÒ G. F., *Attività negoziale dell'amministratore di sostegno*, Notariato, 2005, p. 402.

¹⁹⁴ IURILLI C., *L'amministratore di sostegno: poteri e funzioni in tema di giochi, scommesse e ludopatia*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2017, p. 1, 221.

(ipotesi che un tempo avrebbe comportato l'interdizione). Le medesime soluzioni sono state assunte per le persone affette da sindrome da acquisto compulsivo (eventualmente destinatari della inabilitazione perché prodighi); per gli alcolizzati; per soggetti affetti da disturbo bipolare con fasi cicliche di criticità alternate a periodi di normalità; per quelli che presentano problemi fisici disabilitanti.

Per meglio comprendere la distribuzione statistica delle ipotesi sopra enunciate è degna di nota la ricerca operata nell'ambito del Tribunale di Pavia in relazione al periodo dal 2004 al 2017 al fine di individuare le singole ragioni che hanno consigliato l'amministrazione di sostegno¹⁹⁵.

Le problematiche psichiche rappresentano il 48,6% del totale dei ricorsi e si dividono in ipotesi di decadimento cognitivo (il 33,4% dei casi della categoria), ritardi mentali e forme di oligofrenia e cerebropatia (12,2 %), morbo di Alzheimer (11,6%), schizofrenia (5,6%), psicosi (4,2%), disturbi di personalità (2,2%), sindrome di Down (1,9%), disturbi depressivi (1,3%), autismo (1%) e patologie di vario tipo responsabili di problematiche neuropsichiatriche (11 %).

Accanto a tali problematiche si accompagnano, però, anche menomazioni di tipo fisico (7,6 % dei ricorsi) consistenti in deficit motori per esiti di ictus (15,7% dei casi in questa categoria), morbo di Parkinson (7,4%), le paresi e le plegie (1,2%), altri disturbi motori legati a patologie quali cecità, sordità, cardiopatie, neoplasie, diabete (74,6%).

¹⁹⁵ MORETTI M. e RUBERTO M. G., *L'amministratore di sostegno: analisi della casistica del Tribunale di Pavia Support Administrator: a case review analysis*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 1 aprile 2019, p. 2, 621.

Si aggiungono anche criticità sociali (2,4%) che attengono all'assenza di una adeguata rete di sostegno (17,5% dei casi della categoria), ludopatia (45%), alcolismo (35%) e tossicodipendenza (2,5%).

Premesso che la somma delle percentuali sopra indicate non raggiunge il 100% in quanto non sempre tutti i ricorsi trattati evidenziano le ragioni fondanti e che molte delle cause si sovrappongono, dalla lettura dei referenti indicati emerge che almeno un sesto delle amministrazioni di sostegno riguarda ipotesi, diverse da infermità e menomazioni psichiche, che sono rappresentate per lo più da deficit motori e da problematiche sociali.

Se questa è la platea statistica di riferimento, la natura evidentemente variegata¹⁹⁶ delle ipotesi esime dalla individuazione di un loro decalogo tipizzante e consiglia di volgere l'attenzione verso le fattispecie più significative in quanto diametralmente estreme, quali da una parte l'anziano o il *compos sui* tetraplegico e dall'altra il soggetto che versa in coma vegetativo, al fine di trarre una regola generale.

3.1 L'anziano e il soggetto soltanto fisicamente disabile

Per quanto riguarda l'anziano è bene premettere che, sebbene tale categoria sia stata prevista da alcune delle proposte di legge che si sono succedute nel tempo¹⁹⁷, l'ipotesi non è stata espressamente contemplata dalla normativa istitutiva della misura di sostegno.

A questo si deve aggiungere che l'età avanzata non costituisce automaticamente una contrazione della autonomia del soggetto¹⁹⁸ poiché di per sé non rappresenta una

¹⁹⁶ R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno: questioni e soluzioni*, Milano, 2020, p. 7.

¹⁹⁷ Cfr. il testo approvato dal Senato in data 21 dicembre 2001 (d'iniziativa dei senatori Fassone, Ayala e altri); e la proposta di legge n. 340 (d'iniziativa dei deputati Giacco, Duca, Ruggieri).

¹⁹⁸ BONILINI G., *Persone in età avanzata, e amministrazione di sostegno*, Famiglia, persone e successioni, 2005, p. 487 e ss.

infermità né una menomazione fisica o psichica; ovviamente tale considerazione non preclude quelle ipotesi di alterazioni (perdita della memoria, difficoltà motoria, lentezza ideativa) che possano rendere difficile l'esercizio della vita quotidiana in assenza di adeguato sostegno.

In breve, se la senilità è accompagnata da una patologia o da una alterazione impossibilitante sarebbe lecito ricorrere alla amministrazione di sostegno; diversamente, qualora le conseguenze dell'età avanzata si presentino come un normale aspetto fisiologico, la misura di protezione sarebbe sproporzionata in eccesso¹⁹⁹ in quanto ogni difficoltà sarebbe ovviabile mediante gli strumenti della procura generale o speciale, del mandato e del trust²⁰⁰.

Appare allora evidente che il discrimine è dato dal significato da assegnare alla nozione di menomazione fisica, dalla interpretazione da attribuire al termine "impossibilità" di provvedere ai propri interessi contenuto nella fattispecie dell'art. 404 c.c. e dalla eventuale inclusione in essa della "difficoltà" di autonomia nella vita quotidiana, normativamente non prevista, che consentirebbe di estendere la protezione agli anziani non autosufficienti, ai lungodegenti o ai disabili motori²⁰¹ ma anche dalla eventuale efficacia del ricorso ad adeguati istituti privatistici (mandato ed altro) nel superamento di tale inidoneità.

¹⁹⁹ LISELLA G., *Amministrazione di sostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su una attesa innovazione legislativa*, Rass. dir. civ., 1999, p. 220; di opposto pensiero BIANCA C. M., *Senectus ipsa morbus?*, Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Diritto privato, Milano, 1998, p. 95.

²⁰⁰ BONILINI G., *L'anziano consapevole e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso può intervenire il mandato*, Fam. Dir., 2016, p. 177.

²⁰¹ CENDON P., *La tutela civilistica dell'infermo di mente*, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione, a cura di S. PATTI, Milano, 2002, p. 42; ANELLI F., *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, Studi in onore di P. SCHLESINGER, V, Milano, 2004, p. 4207.

Insomma, se la difficoltà è equiparabile alla impossibilità ci si deve pur sempre domandare se una semplice procura possa mettere nel nulla l'inconveniente²⁰².

Sul punto è bene precisare che inizialmente per menomazione si intendeva, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la classificazione ICIDH (*International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps*) del 1980, una perdita o una anomalità a carico di una struttura o una funzione psicologica, fisiologica o anatomica quale risultato di una patologia.

La definizione è stata poi rimodellata dalla nuova classificazione ICF del 21 maggio 2001²⁰³ che accanto a referenti biomedici e patologici ha introdotto quale ulteriore aspetto l'interazione sociale aggiungendo al “*modello medico*” della disabilità, inteso come il complesso dei problemi della persona causati direttamente da malattie, traumi o altre condizioni di salute, il “*modello sociale*” al fine di valutare la integrazione degli individui nella società.

Degna di nota in questa rivisitazione è pure che se le menomazioni consistono in una deviazione (lieve o grave, duratura, temporanea o fluttuante) rispetto agli standard generalmente accettati nello *status* biomedico del corpo e delle sue funzioni, queste alterazioni rappresentano espressione di una condizione di salute, ma non presuppongono necessariamente la presenza di una malattia²⁰⁴.

In particolare, la nozione di disabilità diviene un termine “ombrello” che comprende le menomazioni, le limitazioni dell'attività e le restrizioni alla partecipazione e

²⁰² FERRANDO G., *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale*, Bologna, 2012, p. 28.

²⁰³ O.M.S. – Organizzazione Mondiale della sanità, *ICF Short Version: International Classification of Functioning, Disability and Health*, Trento, 2008, p. 26 e ss.

²⁰⁴ O.M.S. – Organizzazione Mondiale della sanità, *ICF Short Version*, cit..

rappresenta gli aspetti negativi dell'interazione tra un individuo (con una condizione di salute) e i suoi fattori contestuali (ambientali e personali).

Ne discende che, accanto alle ipotesi di “fragilità clinica o assistenziale” contrassegnata da patologie, si accompagnano quelle di “fragilità funzionale” dove la difficoltà riguarda l'alimentazione, il movimento e l'igiene personale e quelle di “fragilità sociale” quando l'autonomia si contrae per fattori socio economici quali l'isolamento, la povertà culturale, l'assenza della rete protettiva di parenti e amici la problematicità di accedere ai servizi²⁰⁵.

Se questa è l'evoluzione in campo sanitario, non può sottacersi che la Carta sociale europea²⁰⁶ già prevedeva, quali obiettivi, il diritto all'autonomia delle persone portatrici di handicap, la loro integrazione sociale e la partecipazione alla comunità (parte I n. 15), nonché l'impegno ad adottare misure più adeguate a consentire alle persone anziane di prender parte alla vita sociale.

A propria volta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 (meglio nota come Carta di Nizza²⁰⁷), con il medesimo valore giuridico dei trattati europei in virtù del Trattato di Lisbona, ha riconosciuto il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente e a partecipare alla vita sociale culturale (art. 25), nonché il diritto dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla società (art. 26).

²⁰⁵ CRESTA G., *Il ruolo determinante del “buon amministratore di sostegno” nell'organizzazione della rete tutelante*, Diritto di Famiglia e delle Persone - n. 2 – 2020, p. 668.

²⁰⁶ Carta Sociale Europea (riveduta), adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 3 maggio 1996. Entrata in vigore il 1 luglio 1999.

²⁰⁷ Carta di Nizza, 7 dicembre 2000, “*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*”.

Con la L. n. 18 del 2009 è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, dove all'art. 12 si legge che i disabili godono della capacità giuridica ugualmente a tutti gli altri soggetti, che per l'esercizio di tale capacità è necessaria l'adozione di misure di sostegno adeguate nel rispetto dei diritti, della volontà e delle preferenze della persona mediante interventi proporzionati e adatti alle condizioni della persona da applicare per il più breve tempo possibile e periodicamente revisionabili.

Per completezza, è opportuno richiamare la presentazione della Convenzione a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dove è espressamente chiarito che: *“Il concetto di disabilità non indica più un assoluto della persona come in passato ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento”*²⁰⁸.

E' bene sottolineare che l'art. 1 della L. n. 6 del 2004 caratterizza il nuovo assetto normativo con la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e che sebbene la nozione di “autonomia” non sia inserita nel tessuto testuale delle singole norme della riforma, il termine compare nella modifica della rubrica del titolo XII del libro primo del codice dove oggi si legge che le misure di protezione sono previste per le persone prive in tutto od in parte di autonomia.

Da una lettura complessiva dei referenti citati, si nota che la nozione sanitaria della menomazione si è ampliata in quanto è ricaduta sotto l'ombrello più vasto della disabilità

²⁰⁸ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, 2009, Viterbo, p. 3.

che, come detto, non esige necessariamente una genesi patologica ed è rappresentata anche da difficoltà relazionali.

Al contempo, l'esigenza di sostegno dei disabili intesi nel senso sopra descritto, come opportunamente sottolineato dalla presentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è stata sistematicamente ribadita nelle sedi normative comunitarie e internazionali ed espressamente prospettata dal preambolo della novella in esame sotto il profilo della tutela dell'autonomia del fragile.

In breve, l'art. 404 c.c., secondo una interpretazione orientata da questi plurimi referenti scientifici e normativi, deve essere letto nel senso che per "menomazione fisica" si intende anche una disabilità non generata da una patologia ma di natura interrelazionale²⁰⁹ o, per meglio dire, una vulnerabilità che riguarda un soggetto adulto che, a causa di un'alterazione delle facoltà personali, non sia in grado di curare i propri interessi²¹⁰.

La conseguenza necessaria di questa lettura è che l'anziano in difficoltà effettiva possa essere destinatario della misura di sostegno.

Le argomentazioni che precedono devono essere ribadite anche nei confronti del soggetto totalmente disabile anche stavolta con la precisazione che, al pari del soggetto dall'età anagrafica avanzata, tale disabilità deve essere necessariamente contrassegnata da una difficoltà ovviabile soltanto con l'amministrazione di sostegno.

²⁰⁹ MONOSI S. e TACCONE N., *L'amministrazione di sostegno*, Studio n. 623-2016/C, Consiglio Nazionale del Notariato, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 giugno 2017.

²¹⁰ BUFFONE G., *La protezione giuridica dell'adulto incapace: l'anziano e l'amministrazione di sostegno*, Giur. merito, 2011, p. 12.

Il tutto previa una valutazione della funzionalità necessaria delle concrete disposizioni contenute nel decreto del giudice tutelare al fine di tutelare il beneficiario e di favorirne al massimo l'autonomia, esame compiuto sulla scorta del concreto atteggiarsi della infermità e della menomazione (nella interpretazione sopra proposta), degli atti giuridici da compiere, dell'esistenza o meno di familiari e amici solerti o comunque di una rete di protezione adeguata, della necessità di un controllo da parte del giudice in ordine all'attività posta in essere.

A ben vedere, accanto al requisito della residualità delle misure più invasive, per l'amministrazione di sostegno si delinea quello della "sussidiarietà" anche detta "sussidiarietà rimediale" o "non intervento"²¹¹.

Allorquando si sia in presenza di una rete protettiva concretamente idonea a sostenere il soggetto fragile e a garantirgli l'autonomia della vita quotidiana, non c'è spazio per l'intervento protettivo²¹² in quanto il disabile non versa in stato di abbandono e non gli è impedita la gestione dei propri interessi.

Ma a tutto questo occorre aggiungere che la situazione concreta non richieda la necessità di un controllo sull'attività delegata o spontaneamente assunta e non si configurino conflitti di interesse.

L'assunto ha il conforto della giurisprudenza di legittimità che, con la recente Cassazione civile, sez. I 31/12/2020 n. 29981, ha sottolineato la necessità di privilegiare

²¹¹ PICCINNI M., *Amministrazione di sostegno – Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell'attuazione dei diritti delle persone non autonome*, Nuova Giur. Civ., 2016, p. 6, p. 827.

²¹² MASONI R., *Amministrazione di sostegno, consenso dell'interessato e rete protettiva tutelante*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.1, 1 marzo 2020, p. 328.

l'autodeterminazione del fragile attorniato da una rete familiare di adeguato sostegno e la sussidiarietà della misura di protezione²¹³.

3.2 Il soggetto totalmente incapace

In una condizione diametralmente opposta rispetto ai soggetti indicati nel paragrafo precedente versano quelli che non siano in grado di intendere o di volere per infermità mentali o le persone in coma vegetativo.

In questi casi l'obiezione più evidente all'applicazione della amministrazione di sostegno è rappresentata dall'inutilità di una misura diretta a incidere nella misura più limitata possibile sulla capacità di agire di soggetti che ne siano totalmente privi.

In breve, nei casi in esame non opera il principio della sussidiarietà rimediale in quanto il destinatario della misura avrebbe necessità di un intervento con effetti generali tipico della interdizione.

Fatto è l'art. 1 della L. n. 6 del 2004 si riferisce alle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia nell'espletamento degli atti della vita quotidiana senza fissare alcun discrimine quantitativo in ordine alla quantità di questa privazione.

²¹³ Cfr., ad es., Cass. Civ., sez. I, 31 dicembre 2020 n. 29981 in *Foro.it* in cui viene detto che: *“in tema di amministrazione di sostegno, l'equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già assicurata da una rete familiare all'uopo organizzata e funzionale, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela; nel secondo caso il ricorso all'istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, in ispecie ove all'attivazione si opponga, in modo giustificato, la stessa persona del cui interesse si discute;”*. Suddetta decisione si pone nel solco di quanto già statuito dalla Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 2017 n. 22602 in *Foro.it* ove si osserva che: *“il difficile equilibrio che il giudice chiamato a risolvere il conflitto dovrà trovare, deve essere guidato dalla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato, distinguendo il caso in cui la protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (in precedenza attivato autonomamente dal disabile stesso) da quello in cui la scelta della nomina dell'amministratore di sostegno s'imporrà perchè non vi siano supporti e la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato, con il rischio di non dare una adeguata tutela ai suoi interessi”*.

A propria volta, l'art. 404 c.c. ribadisce che il sostegno meno invasivo è previsto anche per alterazioni che incidono non solo parzialmente ma anche totalmente senza prospettare alcuna distinzione a seconda loro scala impossibilitante e non dispone alcun distinguo tra la natura psichica o fisica delle menomazioni.

Al contempo e a conforto di quanto appena argomentato, si deve evidenziare l'erroneità di una corrispondenza tra incapacità totale e interdizione o, di converso, della pretesa applicabilità della amministrazione di sostegno nella sola ipotesi di una pur minima capacità residua in quanto l'art. 427 comma 1 c.c. espressamente disciplina una pur delimitata autonomia assistita nell'ambito di alcuni atti di ordinaria amministrazione per l'interdetto e di una parimenti delimitata capacità piena per talune attività di straordinaria amministrazione per l'inabilitato²¹⁴.

Ne consegue la persistente operatività del principio di residualità delle misure più invasive dove la necessità (cfr. “*quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione*” di cui all'art. 414 c.c.) prevista dalla legge per disporre l'interdizione si ricollega all'inadeguatezza della misura meno invasiva²¹⁵.

In una valutazione complessiva delle ipotesi sopra indicate, diviene necessario sottolineare ulteriormente che la personalizzazione flessibile e temporalmente fluida²¹⁶ (*tailored measures*²¹⁷, i provvedimenti su misura della persona disabile)

²¹⁴ MILONE L., *L'amministratore di sostegno nel sistema di protezione delle persone in difficoltà: prime applicazioni e prime perplessità*, Notariato, n. 3, 2005 p. 305 e ss.

²¹⁵ PALADINI M., *Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno*, Riv. dir. civ., 2005, II, p. 594; BUGETTI N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 164.

²¹⁶ MARCOZ G., *La nuova disciplina in tema di amministrazione di sostegno*, Riv. notariato, 2005, 03, p. 523.

²¹⁷ CALÒ E., *Amministrazione di sostegno*, Studio n. 4858 approvato dalla Commissione Studi del C.N.N. il 20 gennaio 2004.

dell'amministrazione di sostegno, di volta in volta declinata dal giudice tutelare a seconda delle concrete e puntuali esigenze di tutela della persona mediante la redazione di un provvedimento che assume una importanza ben maggiore ai fini della ricostruzione dello *status* del beneficiario di quello che dispone l'interdizione o l'inabilitazione, se raffrontata alla rigidità, alla immodificabilità e alla predeterminazione normativa delle misure più invasive (salvo quanto disposto dall'art. 427, comma 1, c.c.) ne restringe l'ambito operativo a fattispecie non solo residuali ma addirittura statisticamente marginali.

In breve, si ribadisce, la misura meno invasiva acquista una funzione generale nel mentre le altre ne assumono una esclusivamente eccezionale da riservare a casi estremi, allorquando la prima misura si prospetti sin dall'inizio o si sia successivamente rivelata inidonea a tutelare il soggetto fragile (art. 413, comma 4, c.c.).

4. Le modalità di incapacitazione

La peculiarità più evidente dell'istituto rispetto alle altre misure protettive più invasive è costituita dalla totale inversione dei criteri e delle modalità di incapacitazione del soggetto tutelato.

In ossequio al principio fondante dell'istituto come esplicitato nell'art. 1 della L. n. 6 del 2004²¹⁸, vale a dire a una protezione che limiti al massimo le ipotesi di espropriazione e attenuazione della capacità di agire, e per la considerazione che l'istituto più che comprimerla è finalizzato a valorizzarla e a rendere ancora agibile l'esercizio dei diritti

²¹⁸ L. n. 6 del 2004, all'art. 1 dispone che *“La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

essenziali²¹⁹, il beneficiario non perde automaticamente tale capacità. Egli è da considerarsi capace²²⁰ ad eccezione di quegli atti che siano oggetto dell'incarico della amministrazione di sostegno²²¹ secondo il disposto di cui all'art. 405 comma 5 nn. 2 e 3 c.c. e nei limiti di cui all'art. 409 comma 1 c.c., ovvero a seguito delle estensioni a taluni atti delle limitazioni, decadenze ed effetti di cui alle misure di protezione più invasive richiamati dal giudice ai sensi dell'art. 411 comma 4 c.c..

La differenza con gli istituti della interdizione e della inabilitazione è evidente ove si consideri che in relazione a queste misure protettive gli interventi ablativi o attenuativi della capacità di agire si individuano *ex ante* senza alcuna considerazione della concreta fragilità del protetto, con le eccezioni previste dall'art. 427 comma 1 c.c. che consente al giudice di individuare aree (“*taluni atti*”) di capacità residua o attenuata rispetto alle previsioni normative di carattere generale. Si versa nel primo caso nell'ipotesi di “*status*” predeterminati e “standardizzati”, nel mentre quello del beneficiario è, di volta in volta, disegnato dal decreto del giudice a seconda delle concrete esigenze del fragile.

Ove si consideri che le finalità delle misure protettive son prevalentemente rivolte alla tutela dei fragili ma non pretermettono né quella dei terzi che con loro abbiano commercio giuridico e, più in generale, né le esigenze di sicurezza dei traffici, risulta evidente che rispetto a quella degli interdetti e degli inabilitati dove le preclusioni e le attenuazioni risultano prevedibili, note e standard, la posizione del beneficiario appunto perché

²¹⁹ VOCATURO S., *L'amministrazione di sostegno: verso la promozione dei diritti fondamentali dell'uomo*, Riv. Not., 2005, p. 1143.

²²⁰ CALÒ E., *Amministrazione di sostegno, Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Milano, 2004, p. 131.

²²¹ DELLE MONACHE S., *Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale*, Nuova Giur. Civ. commentata, p. 46.

“ritagliata su misura” dal giudice è rimessa non solo alle scelte limitative di cui si è detto ma anche, se non soprattutto, alla tecnica di redazione del decreto²²².

La lettura dell’art. 405 c.c. impone al giudice l’indicazione analitica degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere nel nome e per conto del beneficiario e di quelli che il tutelato può compiere con la sua assistenza. L’interpretazione in parola è certamente la più conforme alla logica dell’istituto che per limitare al minimo la capacità di agire prende le mosse dalla individuazione delle singole e concrete aree compromesse dalle condizioni di menomazione fisica o psichica del soggetto fragile e dagli effettivi bisogni relativi alla cura del patrimonio o della persona.

Ne discende che il ricorso all’utilizzo indiscriminato delle categorie degli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria tradisce lo spirito della legge finendo con l’equiparare l’intervento di sostegno a una “quasi” interdizione o a una “quasi” inabilitazione, risolvendosi in una indebita sovrapposizione degli istituti di protezione; indebita in quanto l’amministrazione di sostegno può essere qualcosa di meno dell’interdizione o qualcosa di più della inabilitazione²²³, tanto che i rimedi della rappresentanza e della assistenza dell’amministratore di sostegno, a differenza dell’inabilitazione e dell’interdizione, possono trovare contemporaneamente applicazione nei confronti di uno stesso beneficiario.

²²² BONILINI G. e CHIZZINI A., *L’Amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, p. 218.

²²³ Così JANNUZZI A. e LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2009, p. 331; MORELLO U., *L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi)*, Notariato, 2004, III, p. 225 e ss; BONILINI G. e CHIZZINI A., op. cit. p. 222; PATTI S., *L’amministrazione di sostegno: continuità e innovazione*, in AA. VV. a cura di S. PATTI, Milano 2005, p. 220 e ss.. Di pensiero opposto si legga BORTOLUZZI A., *L’amministrazione di sostegno, applicazione pratiche e giurisprudenza*, Torino, 2005, p. 146; CALÒ E., op. cit. p. 125 e ss..

Senza omettere di considerare che tali categorie generali ma proprie degli aspetti patrimoniali non si conciliano affatto con la cura degli interessi non patrimoniali che, pertanto, dovranno essere comunque indicati analiticamente.

Ovviamente non può escludersi che il beneficiario presenti una situazione di incapacità così grave e generalizzata da consigliare al giudice di disporre la rappresentanza esclusiva in relazione agli atti di straordinaria amministrazione, ma si versa comunque in una ipotesi marginale se non eccezionale in quanto non è dato escludere che anche nei peggiori quadri clinici il fragile non possa esprimere comunque una volontà giuridicamente rilevante nell'ambito di trattamenti medici o di questioni esistenziali²²⁴.

La tendenziale esclusione di un riferimento generico alle categorie astratte della ordinaria e ordinaria amministrazione, non impedisce al giudice di ricorrere alla individuazione di singoli istituti (ad esempio, la compravendita), anche se deve ritenersi più opportuno caratterizzare queste limitazioni con riferimento al patrimonio del beneficiario, così prevedendo ad esempio il ricorso alla rappresentanza esclusiva per gli atti di disposizione di diritti aventi ad oggetto l'unico immobile del fragile.

L'art. 411 comma 4 c.c. prevede l'ipotesi della estensione di "determinati" effetti, limitazioni o decadenze proprie della interdizione e della inabilitazione.

A ben vedere, dato che il giudice nel definire in sede di decreto *ex art.* 405 c.c. l'incapacità del beneficiario ben può intervenire con riferimento a determinati atti senza necessità di richiamare le disposizioni normative delle misure di protezione più invasive, la norma sembra priva di una concreta operatività a meno di non interpretarla come una

²²⁴ Così espressamente DELLE MONACHE S., *op. cit.* p. 43.

mera previsione singolarmente incapacitante ma come richiamo alla integrale disciplina relativa a quella limitazione, a quell'effetto e a quella decadenza²²⁵.

Ad esempio, qualora il giudice abbia precluso al beneficiario la capacità di testare²²⁶, il termine prescrizione per l'impugnazione del testamento non sarebbe quello previsto dall'art. 412 comma 3 c.c., vale a dire cinque anni a decorrere dalla cessazione dell'amministrazione ma quello di cui all'art. 591 comma 3 c.c. ovvero decorsi cinque anni dalla esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Se la preclusione della capacità di testare è una limitazione, l'esempio di una decadenza è quella che l'art. 2382 c.c. dispone per l'ufficio dell'amministratore delle società per azioni se interdetto o inabilitato o che l'art. 1722 c.c. prevede come causa di estinzione del mandato.

Esempi di possibili estensioni degli effetti riguardano le ipotesi dove l'interdizione o l'inabilitazione rappresentino un elemento previsto da una fattispecie normativa quale, ad esempio, la sospensione della prescrizione sino alla approvazione del rendiconto per il tutore dell'interdetto (art. 2941 n. 3 cc.) o per il curatore dell'inabilitato (art. 2941 n. 4 cc.).

Quello che preme sottolineare è che il riferimento a “determinati” effetti, limitazioni e decadenze lascia chiaramente intendere che il giudice non potrà estendere alla

²²⁵ BONILINI G., *Dell'amministrazione di sostegno*, Comm. Schlesinger Milano, 2018, p. 422 e ss; DELLE MONACHE S., *artt. 408 – 412* in Comm. Breve cod. civ. a cura di Cian- Trabucchi, Padova, 2020.

²²⁶ Per parte della dottrina si tratterebbe di una misura di incapacitazione connotata dalla eccezionalità, cfr. BONILINI G., op. cit., p. 437.

amministrazione di sostegno tali previsioni sino a farle coincidere con una delle due misure di protezioni maggiori²²⁷.

Altro corollario della norma, ma ancor prima della natura eccezionale delle ipotesi di contrazione della capacità di agire, è che, di converso, le varie norme del codice civile che dispongono effetti, limitazioni e decadenze per interdetti o inabilitati non potranno essere richiamate analogicamente per il beneficiario in difetto di una esplicita previsione contenuta nel decreto del giudice tutelare.

Ai sensi dell'art. 409 comma 2 c.c., è invece precluso ogni intervento limitativo in relazione agli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Gli atti in parola dovrebbero essere quelli destinati alle comuni esigenze (l'acquisto di generi alimentari, quello del giornale, il biglietto dell'autobus etc.) comunque contrassegnati dalla loro inidoneità a rappresentare un rischio o un pregiudizio economico, ma i criteri interpretativi diventano più impalpabili allorquando si intenda parametrare l'impatto economico alla effettiva consistenza del patrimonio del disabile²²⁸ o si consideri che "la vita quotidiana" ben può variare da un beneficiario all'altro a seconda dei gusti, delle abitudini e delle esigenze culturali di ciascuno.

Se è vero che la norma sembra riportarsi alla cd. "microcontrattualità", peraltro già riconosciuta come praticabile da parte della dottrina²²⁹ nell'ambito delle categorie di

²²⁷ Si legga la Corte Costituzionale del 09 dicembre 2005, n. 440 in *Foro.it* ove dispone: "D'altronde, secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, cod. civ., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno». Ne discende che in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore, come invece le ordinanze mostrano di ritenere".

²²⁸ RUSCELLO F., "Amministrazione di sostegno" e tutela dei "disabili". *Impressioni estemporanee su una recente legge*, Studium iuris, 2004, p. 155.

²²⁹ DELLE MONACHE S., op. cit., p. 46.

protezione più invasive, il difetto di un espresso riferimento alla modicità ovvero a una dignitosa parsimonia e l'utilizzazione nella disposizione in esame dei termini "propria vita quotidiana" lascia chiaramente intendere che si debba necessariamente far riferimento allo stile di vita del soggetto fragile che, pertanto, non potrà essere mortificato nelle sue abitudini a meno che non siano tanto futilmente dispendiose da far assumere al beneficiario la qualifica di prodigo da provocare un pregiudizio patrimoniale e da esigere una protezione specifica.

Tale soluzione è in linea con il disposto dell'art. 410 comma 1 c.c. dove si legge che si dovrà tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario: detta disposizione espressamente indirizzata alla gestione a cura dell'amministratore di sostegno, rappresenta comunque uno dei principi cardine dell'istituto scorporando il passaggio da un sistema di protezione con scopi di conservazione patrimoniale a tutele che attengono anche alla dignità e al rispetto della personalità della persona in difficoltà²³⁰.

La soluzione della questione potrebbe essere quella di indicare un limite annuo di spesa per le esigenze quotidiane analogamente a quanto previsto dall'art. 405 comma 5 n. 6 c.c. ovvero di prevedere una soglia massimo di esborso per ogni singolo atto.

5. La rappresentanza e l'assistenza

L'art. 409 comma 1 c.c. prevede la permanenza della capacità di agire del beneficiario per gli atti che non richiedano la rappresentanza "*esclusiva*" o l'assistenza "*necessaria*" dell'amministratore di sostegno.

²³⁰ CALICE E., *Commento agli artt. 404 ss. cod. civ.*, in *Cod. civ.*, (a cura di) BONILINI G. - CONFORTINI M. - GRANELLI C., Torino, 2005 par. 1.

La disposizione deve essere letta unitamente a quanto disposto dall'art. 405 comma 5 nn. 3 e 4 c.c. che però non utilizza tali termini. Fatto è che la previsione di una rappresentanza esclusiva e di una assistenza necessaria lascia intendere che la prima possa essere anche “concorrente” e la seconda “facoltativa”.

Sul punto è opportuno ricordare che nel disegno di legge approvato dal Senato in data 21.12.2001, il testo dell'art. 409 comma 1 c.c. precisava che la permanenza della capacità di agire in capo al beneficiario riguardava gli atti diversi “dall'oggetto della amministrazione”, che nel passaggio alla Camera venne inserita la vigente disposizione²³¹ e che in dottrina era stato inutilmente proposto una espressa distinzione normativa tra “atti di competenza esclusiva” e “atti di competenza concorrente”²³².

Alcuni autori²³³ sostengono la coincidenza tra gli atti previsti dall'art. 405 comma 5 nn. 3 e 4 c.c. e quelli di cui all'art. 409 comma 1 c.c. e affermano che i termini “esclusiva” e “necessaria” costituiscono un rafforzativo delle ipotesi di sostituzione o di integrazione ovvero sottolineano la distinzione con la rappresentanza volontaria così escludendo la possibile concorrenza del beneficiario stigmatizzando la “ipertrofia dell'amministrazione di sostegno nel diritto applicato”²³⁴.

²³¹ DELLE MONACHE S., *artt. 408 – 412*, Comm. Breve cod. civ. a cura di Cian- Trabucchi, Padova, 2020.

²³² BIANCA C. M., *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti*, in *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione (a cura di Patti S.), 2002, p. 120.

²³³ CALÒ E., *Statuto del beneficiario*, in *Amministrazione di sostegno*, Milano, 2004, p. 127; ROPPO V. – DELLA CASA M., *Amministrazione di sostegno: gli atti compiuti in violazione di legge*, in *L'amministrazione di sostegno* (a cura di Patti S), p. 156; ROMOLI T., *Le invalidità nell'amministrazione di sostegno*, in Patti S. *L'amministrazione di sostegno* p. 121; DELLE MONACHE S., *Commentario Gabrielli, Della famiglia III*, a cura di Balestra L., Torino 2009, sub. 404, p. 175 e ss.; DOSSETTI M., *Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*, in Dossetti M. M, MORETTI M. e MORETTI C., *L'amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2004, p. 42, dove si prospetta la evidente contraddittorietà di una rappresentanza non incapacitante; MONTSERRAT PAPPALETTERE E, *L'amministrazione di sostegno: espansione delle facoltà delle persone deboli*, Nuova giur. civ. comm., 2005, p. 25.

²³⁴ DELLE MONACHE S., in *Commentario Gabrielli* op cit..

Altra corrente dottrinarica afferma che il principio di sussidiarietà e la limitazione della capacità di agire nei casi di stretta necessità danno il destro alla previsione di concrete misure che non richiedano la rappresentanza inibente o la assistenza integrante²³⁵ del beneficiario che, dunque, potrà esercitare autonomamente la propria capacità di agire.

Quindi l'ordinamento conosce ipotesi di rappresentanza legale non inibente, quale ad esempio quella prevista dall'art. 52 c.c. per gli ammessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di assistenza facoltativa, scelta attribuita al non vedente dall'art. 3 L. 3.2.1975, n. 18²³⁶.

Ciò che deve essere sottolineato è che la concorrenza del rappresentante nel compimento di atti determinati e l'assistenza facoltativa dell'amministratore di sostegno in altri presuppongono una scelta consapevole da parte del beneficiario e ancor prima la sua astratta idoneità alla loro conclusione, sicchè è lecito prospettare un doppio sistema a seconda delle concrete situazioni che hanno consigliato l'amministrazione di sostegno, prevedendo la concorrenza del rappresentante e la facoltà di integrazione esclusivamente nei riguardi del soggetto soltanto fisicamente inabile (affetto da menomazioni meramente fisiche) e non per quello psichicamente fragile (colpito da menomazioni di natura psichica)²³⁷.

²³⁵ MARCOZ G., *La nuova disciplina in tema di amministrazione di sostegno*, Riv. notariato, fasc.3, 2005, pag. 523; SIMEOLI D., voce "Amministrazione di sostegno; II) Profili sostanziali", Enc. giur. Treccani, II, Ed. enc. it., 2007, passim; LISELLA G., *I poteri dell'amministratore di sostegno*, L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, a cura di Ferrando G. Milano 2005 pag. 124; CENDON P., *Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni*, ivi, pag. 63; FERRANDO G., *L'amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni*, Il caso, 2010, pag. 844; LISELLA G., *Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, parte seconda, p. 287.

²³⁶ "Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia".

²³⁷ BUGETTI M.N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 79.

In questi casi, come sin dall'inizio affermato da alcuni giudici di merito²³⁸ ma ribadito anche recentemente²³⁹, l'amministrazione di sostegno svolge una funzione espansiva delle potenzialità del soggetto tutelato in quanto si aggiunge protezione senza togliere capacità e il tratto distintivo si risolve nel maggior controllo del giudice sul rappresentante concorrente in una sorta di "procura vigilata"²⁴⁰.

²³⁸ Trib. Parma, 2 aprile 2004 in *Foro.it*; Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004 in *Foro.it*.

²³⁹ Vedi il *Protocollo d'intesa in materia di amministrazione di sostegno* prot. N. 35/INT dd., sottoscritto il 31 gennaio 2020 dal Tribunale di Trieste e dalla Procura della Repubblica di Trieste con il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e l'Ordine degli Avvocati di Trieste, dove all'art. 2 si precisano le distinzioni tra rappresentanza semplice (concorrente e non incapacitante), l'assistenza necessaria, e la rappresentanza esclusiva.

²⁴⁰ BULGARELLI A., *La "procura di sostegno" ovvero l'amministrazione di sostegno per casi di sola infermità fisica*, *Foro.it* 2005, 1839 ss., nota a decreto in data 2 aprile 2004 del G. T. di Parma dove, nei confronti di un soggetto temporaneamente impossibilitato a provvedere ai propri interessi per l'imminenza di un intervento chirurgico inibente la deambulazione, il giudice ha nominato un rappresentante ma la beneficiaria ha conservato la facoltà di compiere tutti gli atti senza alcuna autorizzazione e l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

CAPITOLO IV

Le scelte gestionali generali del Giudice Tutelare

1. L'impresa e l'amministrazione di sostegno

L'istituto della amministrazione di sostegno non prevede espressamente alcuna disposizione nei riguardi dell'impresa commerciale intesa come attività economica organizzata, svolta professionalmente, per la produzione o lo scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c. nel definire l'imprenditore) e che non abbia a oggetto la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse (art. 2135 c.c. per l'imprenditore agricolo). L'eccezione è quanto previsto dall'art. 411 comma 4 c.c. che demanda al giudice tutelare il vaglio dell'opportunità della estensione di effetti, limitazioni e decadenze previsti dalla normativa in materia di interdizione e di inabilitazione: da qui un riferimento indiretto e soltanto eventuale (se ritenuto funzionale all'interesse del soggetto fragile) all'art. 424 comma 1 c.c. che, a propria volta, richiama per gli interdetti le disposizioni relative alla tutela dei minori (art. 371 comma 1 n. 3), per gli inabilitati quelle della curatela dei minori emancipati e all'art. 425 c.c. per l'esercizio dell'impresa da parte dell'inabilitato.

Altro elemento è che il beneficiario conserva la propria capacità di agire ad eccezione delle concrete e puntuali previsioni aventi ad oggetto la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministrazione di sostegno (art. 409 comma 1 c.c.) ovvero alle eventuali estensioni di cui sopra (art. 411 comma 4 c.c.).

A tutto questo deve aggiungersi che l'esercizio imprenditoriale mal si concilia con il sistema delle autorizzazioni relative ai singoli atti gestionali in quanto non solo è considerata dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza come un'attività unitaria che

non consente distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione ma, soprattutto, necessita di molteplici decisioni connotate da snellezza e rapidità.

Un ultimo aspetto da considerare è che il sistema delle protezioni nasce inizialmente con una prevalente finalità conservativa del patrimonio: soltanto più recentemente si è posto l'accento anche sulla cura della persona, sulla espansione e sul potenziamento delle capacità psichiche, fisiche e relazionali che le residuano.

Il tutto deve poi essere inquadrato in uno scenario che, sebbene pecchi di una frammentarietà che ne impedisce una lettura continua e coerente da parte degli interpreti²⁴¹, risponde al principio della sussidiarietà rimediale tipico dell'amministrazione di sostegno e della necessaria "confezione su misura" dei contenuti del decreto *ex art.* 405 c.c. a seconda delle concrete esigenze del beneficiario²⁴².

Sulla scorta di queste premesse occorre verificare se l'esercizio dell'impresa debba rispondere al requisito della evidente utilità per il beneficiario, se tale esercizio possa avere ad oggetto soltanto imprese già costituite e non da approntare *ex novo* e se sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Con riferimento all'impresa agricola è bene precisare che, sebbene la dottrina più risalente e minoritaria²⁴³ abbia ritenuto l'applicabilità della espressa disciplina dettata per i soggetti deboli (minori, interdetti e inabilitati) anche a questa ipotesi per la presenza di

²⁴¹ RAMUSCHI M., *Soggetti deboli e impresa individuale*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.2, 1 giugno 2018, p. 716.

²⁴² ORLANDI N., *Le questioni gestionali delle partecipazioni in imprese di soggetti deboli*, relazione tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura nel corso Pratica della volontaria giurisdizione in materia di soggetti deboli 2 – 4 marzo 2015.

²⁴³ SANTORO-PASSARELLI F., *L'impresa nel sistema del diritto civile*, Saggi di diritto civile, vol. II, Napoli, 1961, p. 962.

un rischio economico, l'esplicito richiamo del codice alla impresa commerciale depone per l'esenzione dell'attività imprenditoriale agricola da ogni autorizzazione²⁴⁴.

Il difetto di quel rischio tipico dell'impresa commerciale²⁴⁵, la prevalenza di una attività di ordinaria amministrazione²⁴⁶ e la destinazione della medesima al godimento del fondo²⁴⁷ fanno sì che non sia necessaria l'autorizzazione giudiziale.

Per completezza si deve ricordare che l'imprenditore agricolo che coltivi ampi appezzamenti di terreno può svolgere anche un'attività commerciale significativa, collegata ad esempio di vendita dei frutti del proprio fondo, sicché qualche autore consiglia, ai fini della necessità di una autorizzazione, di distinguere tra impresa agricola "semplice", dove vi è soltanto lo sfruttamento del suolo, e impresa agricola "industrializzata"²⁴⁸. Fatto è che la riformulazione dell'art. 2135 c.c., per effetto dell'art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001 inserisce nelle attività tipiche di un'azienda agricola anche quelle connesse ma diverse dalla coltivazione, allevamento e altro purché riguardino prevalentemente prodotti o beni strumentali provenienti dall'azienda o destinati a essere in questa utilizzati²⁴⁹.

Ovviamente, la circostanza che l'autorizzazione non sia necessaria per l'esercizio dell'impresa agricola non esclude che il giudice tutelare possa individuare categorie o singoli atti propri dell'attività in parola (ad esempio la compravendita di fondi o di beni

²⁴⁴ COLUSSI V., *Capacità e impresa - L'impresa individuale*, Padova, 1974, p. 125.

²⁴⁵ JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, XI ed, p. 405.

²⁴⁶ MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1986, p. 173.

²⁴⁷ COLUSSI V., op. cit., p.125.

²⁴⁸ MAZZACANE F., op. cit., p. 176.

²⁴⁹ Cass. Civ., sez. VI, 21 gennaio 2021 n. 1049 in *Foro.it* ove si osserva che: *"l'attuale formulazione dell'art. 2135 c.c., comma 3, nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore"*.

strumentali) che abbisognino per la loro importanza di una rappresentanza sostitutiva o di una assistenza integrativa.

Per la piccola impresa, la dottrina più risalente²⁵⁰ riteneva che non si trattasse di impresa in senso tecnico e quindi non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione; per quella prevalente si distingue, condivisibilmente, soltanto sotto il profilo quantitativo²⁵¹ sicchè la disciplina non si differenzia da quella generale in ordine alla gestione dell'impresa del soggetto debole anche perché quando l'ordinamento ha voluto distinguere lo ha fatto espressamente²⁵² come ad esempio con l'art. 2214 comma 3 c.c., per l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili o con la previsione dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Per completezza è necessario aggiungere che, a seguito delle riforme fallimentari (D. Lgs n. 5/2006 e D. Lgs n. 169/2007) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, è stata recuperata una nozione unitaria dell'impresa commerciale²⁵³ in quanto la fallibilità dell'imprenditore era collegata a precisi parametri quantitativi (attivo patrimoniale, entità del passivo e ammontare degli investimenti) e non a referenti ontologici di difficile delimitazione quali la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'art. 2083 c.c. o la natura retributiva del lavoro dell'imprenditore e non un profitto o un intento speculativo.

Tali criteri quantitativi sono stati poi seguiti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019 in vigore dal 15 luglio 2022) che ha introdotto la

²⁵⁰ BIGIAMI W., *La piccola impresa*, Milano, 1947, p. 19; FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1985, p. 49.

²⁵¹ GRAZIANI A., *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1962, II ed., p. 62; GALGANO F., *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1987, p. 73.

²⁵² AUCIELLO A., *Incapaci e impresa*, Milano, 2009, III ed..

²⁵³ DESANA E. R., *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018, p.74.

figura della “impresa minore” per le aziende che non superino le tre soglie dell’attivo, degli investimenti e del passivo²⁵⁴.

2. Il requisito dell’evidente utilità

Il requisito dell’evidente utilità dell’esercizio dell’impresa commerciale costituisce un principio cardine dell’ordinamento nell’ambito della protezione dei soggetti fragili e dunque non abbisogna di espressi richiami normativi nell’ambito della amministrazione di sostegno, esigenza che è partecipe della necessaria cautela negli investimenti dei capitali espressamente enunciata dall’art. 372 c.c. in sede di tutela del minore, dove la regola è quella degli impieghi sicuri quali titoli di stato, acquisti di immobili, mutui garantiti da ipoteca, depositi fruttiferi ed altro, salvo collocamenti diversi per motivi particolari, e che si accompagna alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Nelle ipotesi sopra elencate il criterio principe è l’oculatezza nell’amministrazione e, quindi, quello di evitare la dispersione del patrimonio del fragile e, nell’esercizio dell’impresa, di impedire che alla perdita del capitale si aggiunga una situazione di crisi o di insolvenza dove le voci passive possano addirittura superare quelle attive. Il rigore che si riscontra in quest’ultimo caso è giustificato non solo dalla protezione del soggetto

²⁵⁴ Art. 2, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 12/01/2019 n. 14: “«impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

debole ma anche dalla tutela del mercato e dei terzi che entrino con lui in contatto commerciale.

Lo strumento da utilizzare per verificare l'andamento attuale e prospettico dell'esercizio e, dunque, la sua evidente utilità è l'esame accurato della documentazione contabile dell'azienda e di tutti gli altri referenti necessari per verificarne la redditualità e l'andamento.

In ordine agli ambiti di intervento del giudice tutelare si rimanda all'art. 407 comma 3 c.c. dove si evidenziano gli ampi poteri d'ufficio che riguardano non solo le necessarie informazioni ma anche tutti gli strumenti istruttori utili ai fini della decisione. La norma ripete sostanzialmente quanto disposto dal 419 c.c. per l'inabilitazione e l'interdizione e ha un contenuto più vasto delle previsioni dell'art. 344 c.c. per la tutela del minore dove si parla soltanto di richieste di assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni del giudice tutelare. Degno di nota è che tali poteri ufficiosi permangono anche successivamente alla apertura dell'amministrazione di sostegno in quanto il giudice tutelare, ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, può convocare in qualunque momento l'amministratore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. La riprova di questa permanenza è data dal disposto dell'art. 413 c.c. dove a seguito di istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno (ma anche per la sostituzione), il giudice tutelare decide dopo aver assunto le informazioni necessarie e disposto gli opportuni mezzi di prova.

In ordine alla documentazione si deve ricordare che l'art. 2214 c.c. definisce come obbligatori il libro giornale - nel quale ai sensi dell'art. 2216 c.c. si annotano quotidianamente le transazioni dell'impresa - e il libro degli inventari - che dall'inizio dell'attività e poi periodicamente dà contezza del suo andamento mediante l'esplicitazione dell'attivo e del passivo, del bilancio e del conto profitti e perdite secondo quanto disposto dall'art. 2217 c.c., nonché tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell'azienda e la corrispondenza commerciale -.

A tale riguardo è però necessario puntualizzare che tali scritture non sono obbligatorie (*ex art. 2214 comma 3 c.c.*) per i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia) i quali però sono comunque soggetti alla tenuta della documentazione a fini fiscali *ex art. 18 D.P.R. n. 600/1973* con l'eccezione degli imprenditori minori (con ricavi non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività) che sono ammessi a un regime di contabilità semplificata.

In questo caso la documentazione obbligatoria consiste nella annotazione cronologica in un apposito registro (delle entrate) dei ricavi percepiti con l'indicazione per ciascun incasso del relativo importo, delle generalità del soggetto che effettua il pagamento, degli estremi della fattura o di altro documento emesso. Vi è poi un secondo registro (delle uscite) dove si annotano con simili indicazioni le spese sostenute nell'esercizio.

Sono altresì previsti i registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che sostituiscono i due registri predetti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

A seguito della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e ai sensi dell'art. 39, in caso d'impresa con lavoratori subordinati è previsto il libro unico del lavoro (LUL), che dal 2008 ha sostituito il libro matricola e il libro paga, dove sono riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Nel LUL sono annotate tutte le somme erogate anche a titolo di rimborso spese, il calendario delle presenze e le ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate. La rilevanza per quel che qui interessa del libro in parola è evidente ove si consideri che dalla diminuzione dei lavoratori dipendenti o delle ore di lavoro, in difetto della scelta di appaltare a terzi singoli funzioni o servizi o interi processi (*outsourcing*), è lecito aspettarsi una contrazione della produzione e una riduzione dei ricavi.

Alla documentazione elencata si aggiungono le dichiarazioni dei redditi e le attestazioni concernenti la mancata levata dei protesti ovvero l'assenza di procedure esecutive a carico dell'imprenditore.

Altri referenti da valutare sono i risultati delle richieste di informazioni in ordine alle eventuali esposizioni debitorie nei confronti della Agenzia delle Entrate per le cartelle esattoriali e per l'IVA a debito, il documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc di cui alla L. n. 266/2002 ed al D. Lgs. n. 276/2003) finalizzato ad accertare eventuali anomalie nei versamenti dei contributi dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione (Inps, Inail e Casse Edili), le visure camerali sia ordinarie sia storiche da

richiedere presso il registro dell'impresе tenuto dalle Camera di Commercio, dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura al fine di acquisire non solo i dati dell'azienda e del suo stato ma anche elementi per ricostruire la sua storia e verificarne la solidità.

Per quanto riguarda gli aspetti immobiliari è opportuna l'acquisizione delle visure ipotecarie e di quelle catastali in quanto, come già detto, il patrimonio dell'imprenditore individuale non si distingue da quello dell'azienda.

Con l'aiuto di questa documentazione delle informazioni e degli altri elementi istruttori il giudice tutelare è potenzialmente in grado di conoscere la tipologia, le dimensioni, l'importanza e l'andamento dell'azienda del beneficiario, potendo anche ricorrere per le situazioni aziendali più complesse all'ausilio di una consulenza tecnica al fine di valutarne con più accuratezza la consistenza e la produttività.

Sul punto è bene precisare che l'art. 411 comma 1 c.c. nel prevedere quali norme sia applicabili all'amministrazione di sostegno non fa riferimento agli artt. 362 e ss. in materia di inventario, ma il mancato richiamo non impedisce (e in questo caso consiglia) al giudice tutelare, nell'ambito dei suoi poteri di valutazione degli ambiti di permanenza o limitazioni delle capacità di agire del beneficiario in relazione anche alla sua consistenza patrimoniale, di disporre la redazione da parte dell'amministratore di sostegno²⁵⁵. E' qui che saranno indicati gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e descritte le carte, note e

²⁵⁵ SANTARCANGELO G., *Amministrazione di sostegno: La gestione degli interessi patrimoniali* – Corso della SSM, Scandicci 3 marzo 2015; ORLANDI N., *L'amministrazione di sostegno: gli aspetti procedurali e la tutela dei diritti patrimoniali del beneficiario*, Corso della SSM, Scandicci 23 – 25 gennaio 2017; BONILINI G., CHIZZINI A., op. cit. p. 151; LODDO P., *L'amministratore di sostegno*, Milano, 2019, p. 475; PALOMBI M., *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di G. Perlingieri, I, Napoli, 2010, p. 127; BUGETTI M. N., *Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona ed interessi patrimoniali*, *Corr. giur.*, 2006, p. 1539; per la necessità dell'inventario anche senza una precisa disposizione del giudice cfr. A. Jannuzzi- Loreface op. cit., p. 324.

scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio. Tale documento fotografa la situazione statica dell'amministrazione al suo inizio.

E' bene sottolineare, invece, che l'art. 411 comma 1 richiama espressamente l'art. 380 c.c. (contabilità della amministrazione) e l'art. 385 c.c. (presentazione del conto finale della amministrazione).

Tali norme riguardano però le attività compiute dall'amministratore di sostegno in sostituzione o assistenza e quindi i ricavi e le spese che ne sono conseguiti, sicchè tali interventi non includono gli atti (e le loro ricadute economiche) nei confronti dei quali beneficiario conserva la capacità di agire.

Fatto è che, come ha avuto modo di chiarire un recentissimo arresto delle SS.UU.²⁵⁶, il dovere dell'amministratore di sostegno è quello di riferire anche delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 comma 4 c.c.) perché il giudice possa eventualmente modificare le decisioni già assunte con il decreto di nomina (art. 407 comma 4 c.c.). D'altronde, il magistrato può chiedere in ogni momento informazioni non solo sulla gestione dell'amministrazione di sostegno ma dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

²⁵⁶ Cass. Civ., SSUU. 24 gennaio 2020 n. 1606 in *leggiditaliprofessionale.it* ove è scritto: "Se l'amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a "rendere conto" della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall'art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente "riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario" (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare "anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio" (art. 405 c.c., comma 4, cfr. art. 44 disp. att. c.c.), anche eventualmente modificando e integrando le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c., comma 4). Si rivela così la ratio dell'istituto emergente dalle disposizioni di legge che non attribuiscono al giudice tutelare una funzione notarile, a garanzia della legittimità formale degli atti incidenti sulla sfera personale e patrimoniale del beneficiario, ma di effettiva tutela di quest'ultimo, spettando al giudice il compito di modellare i poteri dell'amministratore di sostegno, di stabilirne di volta in volta l'estensione in relazione alle necessità concrete e alle disponibilità finanziarie del beneficiario e di vigilare sulla sua attività (cfr. Corte Cost. n. 144 del 2019)".

Ne discende che l'amministratore di sostegno dovrà fornire tutte le notizie utili o necessarie che consiglino una eventuale rimodulazione del decreto di nomina e che il giudice tutelare ben potrà richiedere anche ulteriori relazioni per meglio verificare e valutare non solo l'andamento della gestione amministrativa ma anche quello del patrimonio in genere del beneficiario: in breve, alla opportunità di una fotografia iniziale delle condizioni economiche e patrimoniali è bene che si accompagni una informazione che riguardi il loro sviluppo temporale.

Si è già detto che l'evidente utilità dell'esercizio si sostanzia nella previsione avvalorata di una gestione economicamente positiva dell'impresa rispetto ai ricavi che discenderebbero dal suo affitto ed agli introiti che deriverebbero dalla sua cessione o dalla liquidazione, ma tale valutazione si deve sposare con le peculiarità dell'istituto in esame che consistono nella opportunità di un intervento di sostegno anche nei riguardi di soggetti soltanto fisicamente fragili e non dotati di una adeguata rete protettiva o di persone affette da menomazioni invalidanti ma prevedibilmente temporanee.

Nel primo caso sarebbe inopportuno sostituirsi alle valutazioni dell'imprenditore fisicamente debole ma *compos sui*; nel secondo l'evidente utilità ben potrebbe essere rappresentata dalla continuazione dell'esercizio aziendale in attesa che l'imprenditore si ristabilisca.

Fatto è che, come si è detto in precedenza, la scelta del giudice tutelare deve contemperare non solo gli interessi del beneficiario a non incorrere in liquidazioni rovinose o antieconomiche (la cura del patrimonio) e sviluppare comunque la propria personalità (la cura della persona), ma anche quello generale che garantisce la sicurezza del mercato e la soddisfazione dei creditori che con il fragile entrino in contatto.

Da qui il giusto mezzo di consentire la continuazione, in questi casi limite, allorché l'azienda non evidenzia segnali di allerta che indirizzino per una "crisi", vale a dire segni di uno stato che riveli un pericolo di futura "insolvenza" (che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), o per un "sovraindebitamento", nozione che comprende sia lo stato di crisi sia quello di insolvenza come sopra qualificati, per quel che qui interessa, dell'imprenditore minore²⁵⁷.

A tale riguardo si ricorda che la nozione di crisi si differenzia qualitativamente dall'insolvenza in quanto ne è soltanto un embrione: la difficoltà è soltanto ancora prospettica e non è esondata della definitiva e irreversibile impossibilità di far fronte alle obbligazioni, ma vi è almeno il 51% di possibilità di traboccare in questa decozione²⁵⁸.

Prima dell'ultima riforma²⁵⁹ i segnali di allerta erano individuati, in verità genericamente, dall'art. 13 del Codice della Crisi e consistevano in squilibri di carattere reddituale (la presenza di ricavi idonei a coprire i costi sostenuti e assicurare una remunerazione per i conferenti il capitale di rischio), patrimoniale (una congrua ripartizione tra investimenti propri e fonti di finanziamento da parte di terzi) o finanziario (pagamento delle obbligazioni mediante gli incassi provenienti dalla gestione)²⁶⁰, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili

²⁵⁷ Art. 2 del D. Lgs. 12/01/2019 n. 14, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

²⁵⁸ LEUZZI S., *Indicizzazione della crisi d'impresa e ruolo degli organi di controllo: note a margine del nuovo sistema*, www.ilcaso.it, 28 ottobre 2019; MONTALENTI P., *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta dalla "Proposta Rordorf" al Codice della crisi*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*. In ricordo di Michele Sandulli, p. 482.

²⁵⁹ L'art. 13 è stato modificato dall'articolo 3 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, poi sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. L'articolo 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 147/2020 è stato abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 83/2022 medesimo.

²⁶⁰ MANCA F., *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la visione dell'aziendalista*, *Giurisprudenza Commerciale* 1 giugno 2020, p.3 e p. 629.

attraverso appositi indici che prospettavano la insostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

L'individuazione degli indici in parola era demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC); la postergazione al 31 dicembre del 2023 dell'efficacia delle disposizioni contenute nel suddetto articolo era da giustificarsi non certo con la difficoltà nella elaborazione complessiva di tali referenti e della loro declinazioni rispetto alle singole tipologie aziendali e agli ambiti territoriali nei quali operano²⁶¹, ma con l'emergenza economica determinata dalla pandemia: gli strumenti di allerta erano utili in condizioni di mercato ordinarie con quadro economico stabile e con oscillazioni fisiologiche, quando la crisi coinvolge un numero limitato di realtà imprenditoriali e non mentre le criticità riguardano la maggioranza di esse²⁶².

In quello scenario gli indici avrebbero potuto risultare inattendibili o comunque provocare un ricorso massiccio a istituti concorsuali.

Attualmente, fermo l'obbligo per l'imprenditore individuale di *“adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”*²⁶³, tali misure devono di consentire di: *“a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i*

²⁶¹ Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *“Crisi d'impresa, gli indici di allerta”*, 20 ottobre 2019.

²⁶² CORNO G. - PANZANI L., *I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, in www.ilcaso.it 26 marzo 2020.

²⁶³ Art. 2 del Codice della Crisi d'impresa e della insolvenza.

dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2."²⁶⁴.

3. L'autorizzazione

Per parte della dottrina, la frammentarietà normativa di cui si è detto dovrebbe spingere il giudice tutelare a far rivivere parzialmente la disciplina della tutela e della curatela vietando, salvo autorizzazione, al beneficiario di continuare a gestire la propria impresa commerciale o di intraprenderne una²⁶⁵.

In verità, sulla scorta di quanto in precedenza argomentato e stante la regola della permanenza della capacità di agire del fragile²⁶⁶, ad eccezione delle previsioni di una rappresentanza esclusiva o di una assistenza integrativa (art. 409 comma 1 c.c.) e delle eventuali estensioni all'amministrazione di sostegno delle limitazioni previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato (art. 411 comma 4 c.c.) che il giudice tutelare deciderà di inserire nel decreto *ex art. 405 c.c.*, il soggetto tutelato non avrà necessità di alcuna espressa autorizzazione che emergerà soltanto dalla lettura dei singoli interventi incapacitanti: il richiamo alle disposizioni in materia di interdizione o inabilitazione o la previsione di un rappresentante esclusivo o quella di una assistenza integrativa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale ovvero per la sua cessione,

²⁶⁴ Art. 3 del Codice della Crisi d'impresa e della insolvenza.

²⁶⁵ LOREFICE P., in Jannuzzi A., Loreface P., op. cit., p. 330 dove si legge che il divieto sussisterebbe anche in difetto di specifica autorizzazione del giudice tutelare contenuta nel decreto *ex art. 405 c.c.*

²⁶⁶ BORTOLUZZI A. op. cit., p. 148; MILONE L. op. cit. p. 302 ss.; MORETTI M., op. cit., p. 432 ss..

liquidazione o affitto dell'azienda lasceranno chiaramente intendere le preclusioni o le contrazioni in cui è incorso il beneficiario.

In particolare, il giudice tutelare dovrà in primo luogo interrogarsi sulla convenienza dell'esercizio rispetto alle altre ipotesi, eventualmente mediante una consulenza tecnica che svolga una indagine di mercato in ordine alla redditività dell'azienda e al suo futuro andamento, procedendo in caso di esito negativo all'applicazione delle estensioni previste dall'art. 411 comma 4 c.c. e così deliberando espressamente per l'esclusione della nuova gestione.

Quando l'attività sia ritenuta conveniente, il giudice tutelare non deciderà espressamente in tal senso ma dovrà valutare le capacità gestionali del beneficiario per poi astenersi da ogni provvedimento in caso di sua piena idoneità, ovvero disporre una rappresentanza concorrente non incapacitante, sostitutiva o ancora una assistenza integrativa a seconda del concreto declinarsi delle attitudini dell'amministrato.

In breve, il silenzio del decreto sul punto non deve discendere da un "assenso inconsapevole" da parte del giudice tutelare che, invece, interverrà con espresse decisioni totalmente ostantive per l'esercizio quando sulla scorta delle informazioni ottenute l'iniziativa si rivelerà sconveniente (delibera non autorizzativa), ovvero con sostegni incapacitanti o con contrazioni della capacità di agire, quando il beneficiario non sia dotato di piena attitudine alla gestione della nuova impresa (delibera autorizzativa all'esercizio mediante rappresentanza o assistenza)

A ben vedere tale soluzione si pone nel solco dei diversi criteri incapacitanti delle misure di protezione che nel caso di interdizione e di inabilitazione si propongono come generali e automatici salvo le eccezioni previste dall'art. 427 comma 1 c.c., mentre in

quello della amministrazione di sostegno si declinano come eccezioni alla regola generale della permanenza della capacità di agire mediante espresse decisioni da inserire nel decreto di nomina o nelle sue rimodulazioni.

L'unica precisazione necessaria in positivo, ipotesi che la dottrina non contempla, è quando accanto alla mancata previsione di limitazioni e quindi alla piena libertà di esercizio dell'attività imprenditoriale, il giudice tutelare preveda interventi incapacitanti in relazione ad atti determinati che potrebbero astrattamente rientrare nella gestione dell'azienda: si pensi all'ipotesi di un beneficiario pienamente capace di gestire la propria impresa ma bisognevole di assistenza nella vendita di immobili, allorquando decida di alienare il proprio capannone industriale. A tale riguardo è opportuno ripetere che per le protezioni maggiori (minori, emancipati, interdetti, inabilitati) la (necessariamente) espressa previsione dell'autorizzazione comporta che tutte le attività, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione riconducibili all'esercizio dell'impresa, siano implicitamente consentite per effetto di quell'unica autorizzazione. Fatto è che nel caso di specie, nel silenzio del decreto in ordine al libero esercizio dell'impresa, dovrebbe essere cura del giudice tutelare il precisare a tutela dei terzi se questa limitazione in relazione a determinati atti comprenda o meno i fattori di produzione.

4. Imprese costituite e costituende

L'art. 411 c.c. nell'individuare le norme applicabili, in quanto compatibili, all'amministrazione di sostegno non fa cenno né all'art. 371 comma 1 n. 3 e comma 2 c.c. (dettato per il minore sotto tutela) né all'art. 397 c.c. (relativo al minore emancipato), disposizioni entrambe richiamate dall'art. 424 c.c. per l'interdetto e per l'inabilitato con

la puntualizzazione che l'art. 425 c.c. (che riguarda il secondo) precisa che si possa continuare l'esercizio ma nulla dice di un esercizio *ex novo*.

Per parte della dottrina²⁶⁷, oggi minoritaria, l'omissione del richiamo all'art. 371 c.c. rappresenterebbe soltanto una svista del legislatore e non solo sarebbe necessaria l'autorizzazione espressa per la gestione dell'impresa costituita ma dovrebbe essere considerata preclusa al beneficiario l'ipotesi della costituzione *ex novo*²⁶⁸. Le ragioni di questa opinione riposerebbero sulla circostanza che l'art. 411 comma 4 c.c. richiamerebbe le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato ma non l'art. 397 c.c. per il minore emancipato.

Altra corrente dottrina ritiene che il beneficiario mantenga la propria capacità di agire in difetto di interventi del giudice tutelare²⁶⁹, sicchè ove nulla sia previsto nel decreto, il soggetto amministrato potrà non solo gestire ma anche intraprendere una nuova impresa.

La seconda opinione è pienamente condivisibile ove si consideri da una parte la natura di sussidiarietà rimediabile²⁷⁰ della amministrazione di sostegno e dall'altra l'eccezionalità degli interventi incapacitanti²⁷¹.

²⁶⁷ JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, XI ed, p. 263; MASONI R., *Incapaci, amministrazione di sostegno ed esercizio d'impresa*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2014, p. 1 e p. 182.

²⁶⁸ CALICE E., *Commento all'art. 411 cod. civ.*, in AA.VV., *Cod. civ. ipertest.*, a cura di G. Bonilini - M. Confortini - C. Granelli, Torino, 2005, II ed., par. 3.

²⁶⁹ BORTOLUZZI A., *L'amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza*, Torino, 2005, p. 148; MILONE L., *L'amministrazione di sostegno nel sistema di protezione delle persone in difficoltà: prime applicazioni e prime perplessità*, Notariato, 2005, p. 3 e p. 302 ss.; MORETTI M., *La capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno*, Notariato, 2005, p. 4 e p. 432 ss..

²⁷⁰ PICCININI M., *Amministrazione di sostegno – "Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell'attuazione dei diritti delle persone non autonome"*, Nuova Giur. Civ., 2016, p. 6 e p. 827.

²⁷¹ Cfr. BACCARANI P. *L'amministratore di sostegno*, Milano, 2006, p. 125; BONILINI G., CHIZZINI A., *L'amministrazione di sostegno II^a ed.*, Padova, 2007, p. 332-333.

Ne discende come corollario che il mancato richiamo degli artt. 371, 424 e 425 c.c. tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno esclude che il divieto dell'inizio dell'attività imprenditoriale possa essere considerato come una regola generale per tutti i beneficiari.

Ed invero, il mero richiamo al tessuto normativo dell'interdizione e della inabilitazione contenuto nell'art. 411 c.c. citato non può essere inteso come l'automatica applicazione delle disposizioni relative alle misure più invasive: l'espreso riferimento all'interesse del beneficiario impone una valutazione della convenienza dell'iniziativa e delle reali condizioni psicofisiche del soggetto fragile.

Un altro elemento da considerare è che la costituzione *ex novo* di una realtà imprenditoriale è cosa ben diversa dalla sua acquisizione a titolo universale per successione o particolare per legato, donazione (già enunciato nei capitoli precedenti) o acquisto: anche in questo caso la soluzione è condizionata alla convenienza dell'iniziativa e sarà modulata sulla maggiore o minore idoneità del beneficiario allo svolgimento dell'attività.

5. Inizio, continuazione, affitto, cessione e liquidazione dell'azienda

Per quanto finora argomentato, l'istituto della amministrazione di sostegno non impedisce in astratto alcuna delle cinque ipotesi elencate; le preclusioni e le articolazioni sopravvengono in concreto a seconda dell'evidente utilità della singola scelta, delle capacità gestionali del soggetto fragile, della complessità della gestione, nonché - ma senza alcun vincolo per il giudice tutelare - delle intenzioni espresse dal beneficiario o argomentabili da sue pregresse decisioni (assetto già dato all'azienda, disposizioni scritte e altro), così tenendo conto delle sue richieste e aspirazioni (argomenta *ex artt.* 407

comma 2 e 410 comma 1 c.c.) in ossequio all'esigenza di una compartecipazione effettiva e nel rispetto della dignità e della autodeterminazione dell'amministrato²⁷².

Tale evidenza, per l'inizio e la continuazione, si traduce economicamente nella necessità non solo della copertura dei costi tramite i ricavi conseguiti ma anche nella presenza di un utile netto²⁷³ che ripaghi il rischio di impresa e sia superiore ai frutti civili ritraibili dagli impieghi alternativi sicuri, secondo le indicazioni dell'art. 372 c.c., degli attivi che potrebbero permanere a seguito della non attivazione o conseguire alla cessione dell'azienda o, ancora, alla sua liquidazione²⁷⁴. Risulta evidente come sia preferibile il non iniziare o il dismettere una attività in difetto di utili netti significativi o di un loro ammontare quantomeno pari agli interessi o ai canoni di locazione che si ritrarrebbero dagli investimenti ritenuti tranquilli in quanto il rischio imprenditoriale non risulterebbe ricompensato.

Al contempo, gli esiti del vaglio delle capacità gestionali del beneficiario si riflettono sulle modalità di conduzione dell'azienda che si articoleranno, più raramente, in un governo diretto da parte dell'amministratore di sostegno e, il più delle volte, in una direzione assistita ovvero in una rappresentanza sostitutiva o mediante la nomina giudiziale di un institore²⁷⁵, ai sensi dell'art. 2203 cc., preposto all'esercizio dell'impresa, a una sede secondaria o ad un ramo particolare come espressamente previsto dall'art. 425 c.c., applicabile in virtù dell'art. 411 comma 4 c.c. in quanto potrebbe rivelarsi complesso

²⁷² MASONI R., *Odi et amo: consenso, dissenso e rispetto della dignità del beneficiario di A.D.S.*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 1 giugno 2021, p. 2 e p. 813.

²⁷³ Pari ai ricavi totali ai quali devono essere sottratti i costi, le spese e le tasse sostenute.

²⁷⁴ DEL VECCHIO B., D'ALIA M., *Incapaci ed impresa commerciale*, in *Il regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Preite, A. Cagnazzo, Torino, 2012.

²⁷⁵ MASONI R., *Incapaci, amministrazione di sostegno ed esercizio d'impresa*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, I, p. 183, nota al decreto del Trib. Novara del 5 dicembre 2012 in *Foro.it*.

l'esercizio ad opera dell'amministratore di sostegno non commercialmente attrezzato in vista dei rischi e delle difficoltà propri di tale attività.

E' bene ricordare che l'institore, ai sensi dell'art. *ex art.* 2204 comma 1 c.c. avrà facoltà di compiere soltanto gli atti propri dell'esercizio dell'impresa, con esclusione delle alienazioni di beni immobili e delle concessioni di ipoteca sui medesimi, a meno che non sia stato a ciò autorizzato, e degli atti esclusi dalla nomina institoria.

A tale riguardo è opportuno sottolineare che, nella pratica, nell'impresa individuale sono spesso coinvolti i familiari dell'imprenditore nelle vesti di prestatori di lavoro subordinato, di associati in partecipazione o di collaboratori dell'impresa di cui all'art. 230^{bis} c.c. con la precisazione che, in quest'ultima ipotesi, le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa.

In questa ipotesi risulta opportuno, a meno che la decisione non contrasti con gli interessi del beneficiario e con le sue condizioni di vita, mantenere l'assetto familiare come organizzato dalle sue scelte consapevoli pregresse, procedendo semmai, compatibilmente con l'importanza economica e patrimoniale della struttura aziendale, alla costituzione di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata) o di persone purchè limitanti la responsabilità del soggetto fragile (società in accomandita dove il beneficiario rivestirà le funzioni di socio accomandante così partecipando alla divisione degli utili). La gestione dell'impresa si trasformerà in una più sicura partecipazione societaria cui corrisponderà un potere di controllo (del beneficiario o più

abituamente del suo rappresentante a seconda degli interventi incapacitativi) sull'operato dell'amministrazione.

5.1 La costituzione di una impresa *ex novo*

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si deve osservare che la costituzione di una nuova struttura aziendale comporta un impiego di capitali e di beni per affrontare l'incertezza dell'esito imprenditoriale.

E' bene segnalare che tale rischio risulta particolarmente elevato proprio per le imprese che si affacciano sul mercato e che riscontrano una percentuale di insuccesso che per le "startup" rasenta il 90% entro cinque anni dall'inizio dell'attività²⁷⁶.

La natura delle "startup" non coincide con quella di una impresa emergente in quanto le sue peculiarità consistono nella "temporaneità" perché tendenzialmente in attesa di divenire una grande impresa, nella "scalabilità" vale a dire nella sua capacità di crescere esponenzialmente usando risorse scarse, nella "replicabilità" nel senso che il suo modello produttivo può essere ripetuto per più tempo e in maggiori grandezze.

L'ordinamento riconosce la fattispecie della *startup* giuridicamente qualificata come "innovativa": si tratta di società di capitali società o cooperative di nuova costituzione o costituita da meno di cinque anni, non quotate su un mercato regolamentato

²⁷⁶ Rapporto ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) 2020-2021, Dell'Acqua A., *Le startup italiane alla prova: dalla crisi pandemica Covid 19 alle opportunità del next generation Eu*, dove si legge che su un campione di 800 aziende fondate nel 2013 ed operanti nei 28 stati membri dell'Unione Europea allargata (EU 28): "il 29% delle aziende è classificata come *stone dead*, ossia imprese che hanno smesso totalmente di operare; mentre il 38% è classificato come *zombie*, ossia aziende formalmente ancora attive ma con operatività sostanzialmente nulla; il 22% è invece costituito da realtà ancora attive ma con operatività limitata. ... Quindi, il success rate del campione considerato è quantificabile all'11%. Questi dati sembrano perciò comprovare, con specifico riferimento al contesto europeo, che effettivamente 9 startup su 10 siano destinate all'insuccesso".

o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 25 comma 2 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179²⁷⁷ (“Decreto Crescita 2.0” o “Decreto Crescita bis”, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e poi modificato con D.L. 28 giugno 2013, n. 76 e con D.L. 24 gennaio 2015, n. 3²⁷⁸. In particolare, la caratteristica saliente delle “*startup*” innovative è lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Le norme prevedono per le imprese innovative deroghe temporanee al diritto societario, fallimentare e tributario proprio con la finalità di ridurre i costi (prevalentemente quelli tributari e da lavoro dipendente), di rendere più agile l’accesso ai finanziamenti e di esentarle per un quinquennio dalle procedure concorsuali, segno evidente dell’elevato rischio che corrono (*failure rate*) e della protezione che l’ordinamento offre loro per ridurlo.

Dalla lettura del Rapporto ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) del 2020-2021²⁷⁹ si ricava che le ragioni della elevata percentuale di insuccesso delle imprese emergenti risiedono abitualmente in due fattori: nella difficoltà di mantenimento di un livello di liquidità che permetta di sostenere gli investimenti per la crescita dell’azienda e in quella di sopperire alle

²⁷⁷ Art. 25: 1) Costituzione da non più di cinque anni, 2) Sede principale in Italia, 3) Fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, 4) Utili non distribuiti, 5) Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, 6) Non costituita a seguito di una fusione, scissione o a seguito di cessione di ramo d’azienda, 7) Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti a) un’incidenza minima del 15% delle spese in R&S (ricerca e sviluppo) sul maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; b) 1/3 della forza lavoro in possesso di titolo di dottorato di ricerca o dottorandi o 2/3 di persone con laurea magistrale; c) impresa con brevetto, privativa industriale o software registrato;

²⁷⁸ NICOTRA A. F., *L’oggetto sociale nelle start-up innovative*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1 aprile 2020, p. 2 e p. 248.

²⁷⁹ Rapporto ICE, op. cit..

variazioni temporali di questa soglia nel corso dell'attività, nonché nelle problematiche relative al cd. “*capitale umano*” da intendersi come l'insieme delle competenze, abilità professionali e relazionali dell'imprenditore.

Sebbene l'impresa individuale emergente sia, come si è detto, cosa diversa dalle *startup*, soprattutto con riguardo al maggior rischio di queste ultime, il suo tasso di “mortalità” comunque elevato, la sua maggiore fragilità in quanto normalmente impresa minore o comunque piccola impresa se non microimpresa²⁸⁰, la presenza di un “*capitale umano*” contrassegnato dalla fragilità del beneficiario e dall'eventualità di una sua sostituzione o di una assistenza, nonché la difficoltà di una analisi economica, finanziaria e patrimoniale che risulta soltanto predittiva a causa del difetto di una attività aziendale pregressa restringono l'evidente utilità di cui si è detto a ipotesi marginali e consigliano gli investimenti più sicuri.

5.2 La continuazione dell'impresa

Per quanto riguarda, in particolare, la continuazione dell'attività il criterio dell'evidente utilità si arricchirà di ulteriori aspetti di natura economico-aziendale introdotti a seguito del D. Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi di impresa e

²⁸⁰ Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, art. 2: “*Art. 2.: “1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere”.*

dell'insolvenza) che rendono necessaria una integrazione fra disposizioni di legge e criteri di gestione dell'impresa²⁸¹.

Quanto alle tempistiche della vigenza del Codice in esame, ad eccezione delle disposizioni modificative del codice civile (vedi, ad esempio proprio l'art. 2086 comma 2 c.c.) già entrate in vigore il 16 marzo 2019, il D.L. del 24 agosto 2021 n. 118 convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 ha ulteriormente posticipato al 16 maggio 2022 l'efficacia del Codice in questione poi nuovamente spostata al quindi al 15 luglio 2022 (dal D.L. 36 del 2022) e rinviato al 31 dicembre 2023 le procedure di allerta e di composizione negoziata per le motivazioni già esposte in precedenza in relazione alla crisi economica determinata dalla pandemia in corso.

Ed invero l'art. 3 comma 1 del Codice della crisi (d'ora in avanti C.C.I.I.) impone all'imprenditore individuale di servirsi di misure idonee a un riscontro tempestivo delle situazioni di crisi, nel mentre il comma 2 dispone che quello collettivo o societario adotti a tal fine un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi del novellato 2086 c.c..

La *ratio* della norma è evidentemente quella di consentire l'emersione e conseguentemente la consapevolezza tempestiva di segnali di crisi dell'impresa nell'interesse dell'imprenditore ma anche dei suoi creditori.

²⁸¹ MANCA F., *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la visione dell'azionalista*, Giurisprudenza Commerciale 1 giugno 2020, p. 3 e p. 629.

Ove si consideri che, come già detto, il giudizio sull'evidente utilità della continuazione della gestione in sede di amministrazione di sostegno presuppone la verificabilità di risultati positivi e superiori a quelli tipici di investimenti sicuri e non imprenditoriali sulla scorta di elementi certi, si riscontra l'indispensabilità che l'impresa individuale del fragile ponga in essere quelle misure idonee previste dall'art. 3 del C.C.I.I. che, mediante i segnali di allarme, consentano non solo di escludere la non sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi e di attestare la presenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso, ma anche di verificare la convenienza della prosecuzione dell'iniziativa nell'entità di cui si è detto.

È evidente che alla continuazione si sostituirà la più conveniente scelta della dismissione allorquando la redditività dell'impresa si avvicinerà con tendenza irreversibile e non temporanea alla rendita (frutti civili) ricavabile dal corrispettivo di una cessione o di una liquidazione.

A tale riguardo è opportuno ribadire che gli allarmi di cui si è detto sono rappresentati non solo da quei segnali di allerta previsti dall'art. 3 comma 4 C.C.I.I. ma anche dagli indici di bilancio. E' ben vero che nella normalità delle ipotesi di impresa individuale il titolare non è obbligato alla redazione dei bilanci, fatto è che come già spiegato, il giudice tutelare ha sempre la facoltà di acquisire la tutta la documentazione contabile della ditta necessaria al fine di individuare i referenti di criticità.

Sulla questione si precisa che una impresa "non in crisi" non equivale a una impresa "conveniente" per il beneficiario poiché al difetto di uno stato che renda probabile l'insolvenza (art. 2 lett. a) del C.C.I.I.) non corrisponde necessariamente a una redditività aziendale superiore a quella degli investimenti sicuri di cui si è detto, ma

proprio dall'andamento e dalla proiezione dei dati che compongono i segnali di allerta è possibile arguire il livello di probabile redditività della struttura.

Il tutto non dimenticando che, secondo le percentuali di allerta elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 20 ottobre 2019 su un campione 568 mila bilanci appartenenti agli scaglioni (corti) 2010-2015, il gradiente di attivazione del sistema di allarme del pericolo di una crisi è stato inversamente proporzionale alla dimensione delle imprese sicché è risultato più elevato per le imprese minori in quanto strutturalmente più fragili. Per completezza si aggiunge che le maggiori segnalazioni sono avvenute nei settori aggregati della ingegneria civile e delle costruzioni specializzate (1,01% di segnalazioni sul totale) e in quello della costruzione degli edifici (0,90% sul totale)²⁸².

5.3 L'affitto dell'azienda

Per l'affitto di azienda, l'art. 2562 c.c. rimanda alla disciplina dell'usufrutto di tale compendio (art. 2561 c.c.). L'affittuario, pertanto, gestirà l'azienda mediante condotte rivolte a mantenere la destinazione originaria dell'azienda e la sua capacità di produrre beni e servizi in concordanza con le finalità iniziali mediante la conservazione dell'efficacia dell'organizzazione e degli impianti; il concedente avrà il diritto di controllo (art. 1619 c.c.) sull'adempimento dei doveri gravanti sul gestore.

Per quel che qui interessa è opportuno evidenziare che, a seguito dell'affitto di azienda e al fine di conservare e far circolare il valore di avviamento, l'ordinamento

²⁸² Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Crisi d'impresa, gli indici di allerta, 20 ottobre 2019, p. 43 e 44.

dispone il fenomeno successorio nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e, se a prestazioni corrispettive, non ancora completamente eseguiti.

Altra conseguenza è la mancata successione dell'affittuario nei rapporti obbligatori dell'affittante, da considerarsi una interpretazione consolidata nella giurisprudenza²⁸³ sino all'intervento della Cass. Civ. 9 ottobre 2017, n. 23581²⁸⁴ che pur decidendo su una fattispecie inversa (la retrocessione dell'azienda e quindi il suo ritorno dall'affittuario all'affittante) ha affermato, con forti e condivisibili critiche della dottrina, il verificarsi del fenomeno successorio mediante l'applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2560 c.c. per la diversa ipotesi della cessione di azienda, nonostante la norma menzioni le diverse figure dell'alienante e dell'acquirente²⁸⁵.

La terza conseguenza è che l'affitto dell'azienda comporta la cessazione della qualità di imprenditore²⁸⁶ per il concedente e del rischio di insolvenza che ne deriva, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia continuata ad opera dello stesso.

In ordine alla evidente utilità dell'affitto di azienda, il criterio di base è l'individuazione del canone congruo²⁸⁷ da rapportare alle altre scelte gestionali possibili.

La prima componente del canone è quella remunerativa del trasferimento della gestione e del godimento dell'azienda che è pari al rendimento che il concedente avrebbe ottenuto con la cessione dell'azienda e con l'investimento del corrispettivo ottenuto sul

²⁸³ Cass. Civ., 8 maggio 1981, n. 3027, *Giur.it.*, e Cons. Stato, 30 giugno 2016, n. 2937, *Foro.it.*

²⁸⁴ in Fallimento, 2018, p. 26 ss..

²⁸⁵ LUCIANO A.M., *L'affitto d'azienda tra esercizio dell'impresa e conservazione dell'organizzazione*, *Giurisprudenza Commerciale* 1 febbraio 2020, p. 1 e p. 221; FIMMANO' F., *Obbligazioni assunte durante l'affitto: solidarietà*, *Rivista del Notariato* 2018, p. 1 e p. 114, Nota a: Cass. Civ., sez. I, 09 ottobre 2017 n. 23581, *Foro.it.*

²⁸⁶ Cass. Civ., sez. VI, 16 marzo 2020 n. 7311, *Foro.it.*

²⁸⁷ BUONGIORNO M., *La valutazione della congruità del canone di affitto di azienda nelle procedure concorsuali: alcune riflessioni alla luce del recente documento del Cndce*, *Bilancio, vigilanza e controlli* n. sette 2016, p. 14.

mercato a parità del livello di rischio. Sarà pertanto necessario prima stimare il valore dell'azienda operativa (e non dei suoi singoli componenti) contemplando perciò anche l'avviamento, poi stabilire la redditività normale dell'investimento di questo corrispettivo e quindi determinare il canone moltiplicando il primo risultato per il secondo.

Semplificando: se l'azienda ha il valore di € 1.000.000 e il rendimento annuo di quella azienda è pari al 5% di quell'importo, la componente remunerativa del canone di affitto dovrebbe ammontare a € 50.000 annui. Si è detto "dovrebbe" perché in questo caso l'affittuario opererà in pareggio dato che destinerà l'intero utile netto che conseguirà al pagamento del fitto, sicché dovrà sperare di riuscire a incrementare gli utili dell'azienda ovvero di spuntare in sede di trattative un corrispettivo inferiore che gli consenta di ottenere un guadagno finale residuo.

La seconda componente è quella che compensa il concedente del rischio di insolvenza dell'affittuario: il rischio del primo, a seguito dell'affitto di azienda, si trasforma nel pericolo di *default* del secondo, vale a dire della eventualità che l'affittuario divenga moroso nel pagamento dei canoni. In questo caso, la valutazione da compiere riguarda la presenza o meno di garanzie offerte dall'affittuario che escludono tale rischio, ma anche le qualità del soggetto come ad esempio il suo livello di indebitamento pregresso. Questa componente sostituirà quella remunerativa soltanto se superiore, pertanto in ordine all'azienda di cui si è detto (valore = € 1.000.000, rendimento = 5%, canone annuo = € 50.000) l'integrazione di cui si parla sarà computata soltanto se il rischio di default sarà maggiore del rendimento (valore = € 1.000.000, rischio di default = 6%, canone annuo = € 60.000).

La terza componente è data dalla remunerazione del rischio di deprezzamento dell'azienda e opera allorché le parti abbiano derogato a quanto previsto dall'art. 2561 comma 4 c.c. in ordine al regolamento in danaro della differenza delle consistenze tra l'inventario iniziale e quello finale, prevedendo in alternativa una maggiorazione del canone base, così retribuendo forfettariamente e preventivamente tale pericolo²⁸⁸.

Quanto alle modalità di individuazione dell'affittuario e alla quantificazione del canone, è poi bene ricordare che l'art. 212 del C.C.I.I. pur contrassegnandola come una fase prodromica alla dismissione dell'azienda, rimanda all'art. 216 in materia di vendite e degli altri atti di liquidazione e, quindi, prevede stime da parte di esperti e procedure competitive perché connotate da una massima informazione e partecipazione degli interessati, il tutto avvalendosi di soggetti specializzati.

Le disposizioni in questione non sono richiamate dal tessuto normativo dell'amministrazione di sostegno, ma va sottolineato che l'art. 733 c.p.c., in materia di vendita di beni mobili e immobili di minori, interdetti e inabilitati, consente al Tribunale di disporre che il tutto avvenga mediante pubblici incanti, sicché non può ritenersi precluso al Giudice Tutelare di optare, utilizzando le estensioni previste dall'art. 411, comma 4, c.c., per una procedura competitiva invece di ricorrere al metodo meno trasparente della trattativa privata.

²⁸⁸ Le tre componenti sono espressamente richiamate dall'art. 212 comma 2 del C.C.I.I. dove si legge: *“La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.”*; la norma in questione ricalca quella dell'art. 104^{bis} L.F..

5.4 La cessione dell'azienda

Anche in questo caso, il nodo centrale della vicenda è dato dalla determinazione del corrispettivo congruo della cessione dell'azienda mediante metodi di valutazione diretti o indiretti²⁸⁹.

I criteri più semplici e immediati tra quelli diretti sono dati: a) dalla media dei corrispettivi abitualmente corrisposti per la cessione di aziende qualitativamente e quantitativamente omogenee nella stessa zona (cd. *comparison approach to valuation*), sistema che però incontra il limite delle fluttuazioni del mercato e della componente soggettiva delle trattative intercorse tra le parti; b) da quello dei “*moltiplicatori empirici*” del fatturato o degli utili dell'azienda; ad esempio, per quanto riguarda le farmacie il moltiplicatore si colloca tra l'80% e il 120% del fatturato (se l'azienda ha un fatturato di € 1.000.000, il corrispettivo potrà variare da € 800.000 a € 1.200.000).

Sebbene si tratti di metodi abitualmente usati nel caso di esercizi di vendita al minuto e di imprese familiari tali criteri secondo la dottrina rientrano nella cd. “*rules of Thumb*”²⁹⁰ (la “regola del pollice”, il che equivale a dire “misura a spanne”) per sottolineare la loro approssimazione e relatività²⁹¹.

²⁸⁹ MANZANA G., IORI M., *Guida alla valutazione d'azienda*, Il Sole 24 Ore, 2014, Milano, p. 4; ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Giappichelli Editore, Torino, 1997, p. 27: “*I metodi di valutazione delle aziende si sogliono correntemente distinguere, in sede di prima impostazione del problema, in diretti ed indiretti. Si definiscono diretti quei metodi che fanno riferimento, per l'individuazione del valore dell'azienda, agli effettivi prezzi espressi dal mercato per quote di capitale dell'azienda medesima o di aziende similari; sono indiretti, invece, quei metodi che, a causa delle insufficienze manifestate dai dati di mercato o dall'assenza totale di tali dati, impostano su diverse fondamenta (ad es.: reddito medio prospettico; consistenza del patrimonio; flussi finanziari disponibili) il processo di stima del capitale economico dell'impresa*”.

²⁹⁰ NIZZOLA M., *Valutazione d'azienda*, Rimini, 2020.

²⁹¹ GUALTRI L., *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, 2009.

Tra i metodi indiretti di valutazione si distingue tra criteri patrimoniali, reddituali e finanziari.

Il metodo patrimoniale consiste nella determinazione analitica ai valori attuali degli elementi attivi e passivi dell'azienda: il senso è quello di individuare il costo finale della costituzione di una azienda con le medesime caratteristiche. A questo criterio definito "semplice" si aggiunge quello "complesso" che aggiunge alla sostanza patrimoniale il valore dei beni immateriali non iscritti a bilancio quali marchi, *know-how* tecnologico, manageriale, finanziario.

Il criterio reddituale determina il valore dell'azienda sulla base della sua capacità di produrre reddito. Quello "puro" presuppone una durata illimitata dell'azienda e considera un flusso reddituale futuro medio, costante e duraturo; quello "complesso" il flusso previsto per ogni singolo anno sino al termine dell'orizzonte temporale previsto con l'aggiunta del valore finale della struttura. In entrambi i casi i valori ottenuti sono attualizzati mediante un tasso dato dal rapporto viene reputato conveniente per l'investimento nell'impresa tra il reddito e il capitale aumentato del coefficiente di rischio dell'impresa.

Il metodo finanziario è una elaborazione di quello reddituale in quanto sostituisce al flusso del reddito quello di cassa netto disponibile (la quantità di danaro che potrà essere spesa senza alterare la gestione).

Sicuramente più completo è il criterio "misto" patrimoniale-reddituale in quanto il primo non considera affatto la capacità dell'azienda di produrre reddito e il secondo reddituale non prende in alcuna considerazione la sua consistenza patrimoniale. Il ricorso

al metodo complesso di cui si parla consente allo stimatore di considerare entrambi gli aspetti per giungere a una valutazione più articolata e maggiormente indicativa.

Di norma, per maggiore sicurezza si usa il criterio misto e se ne raffrontano i risultati con i metodi diretti (i corrispettivi delle vendite di imprese omogenee e i moltiplicatori empirici) per verificare l'attendibilità dei risultati e per dedurre una media quantitativa tra i medesimi.

Anche in questa sede è opportuno richiamare per le modalità della cessione le procedure competitive e trasparenti di cui si è detto nel paragrafo precedente in materia di affitto di azienda.

A tale riguardo è opportuno precisare che le caratteristiche salienti di una procedura effettivamente competitiva consistono: a) in un sistema incrementale di offerte che favorisca la competizione tra gli offerenti; b) in una adeguata pubblicità che garantisca dal rischio di discrezionalità degli organi della procedura; c) nella assoluta trasparenza attraverso la piena ed effettiva conoscibilità dei passaggi e dei risultati procedurali; d) nella previsione di regole precostituite e non discrezionali di individuazione dell'offerente²⁹², così escludendo quei meccanismi di vendita che non prevedano una fase competitiva tra gli offerenti, come le procedure ad offerte chiuse o in cui la scelta avvenga a favore dell'offerta maggiore senza una ulteriore gara tra gli

²⁹² D'ADAMO P., *Le procedure competitive all'interno della riforma della liquidazione dell'attivo*, Studi e Materiali CNN, 2008, Giuffrè; D'ADAMO P., *Studio Esecuzioni Immobiliari n. 6-2011/E, I diversi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimentare*, Studi e materiali CNN, 2011, Giuffrè; D'ADAMO P., *La vendita fallimentare riformata. L'art. 107 l. fall. alla luce della Legge n. 132/2015*, Studi e Materiali, 2017, fasc. 3-4, p. 431 ss..

interessati o quelle procedure che consentano che all'inadempimento dell'acquirente subentri automaticamente l'ultimo degli offerenti in aumento²⁹³.

5.5 La liquidazione dell'azienda

La liquidazione frammentaria dell'azienda rappresenta una scelta subordinata. La sua recessività è sancita normativamente in sede di procedure concorsuali prima dall'art. 105 L.F. e quindi dall'artt. 214 C.C.I.I.²⁹⁴ dove è preferita la cessione unitaria salvo che questa sia prevedibilmente meno conveniente per i creditori. La *ratio* economica di queste disposizioni rende opportuna la medesima gradazione anche nell'amministrazione di sostegno in quanto la preferenza della vendita dell'intero complesso aziendale mira a evitare la disgregazione della struttura operativa e la conseguente perdita dell'avviamento che rappresenta l'attitudine a produrre utili e che è un valore che si aggiunge a quello dei singoli beni che la costituiscono.

La preferenza discende dal fatto che il corrispettivo della vendita unitaria di una azienda operativa sarà, quindi, tendenzialmente maggiore a quello ricavabile dalla cessione dei suoi singoli beni.

Altro elemento significativo è che le norme citate preferiscono alla cessione atomistica anche quella di beni o rapporti giuridici individuabili in blocchi separati (cessione dell'intero magazzino o di tutti i beni strumentali, cessione complessiva dei

²⁹³ D'ADAMO P., Studio n. 58-2020/E, *La monetizzazione dei beni all'interno della liquidazione giudiziale prevista dal D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14* (Approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 19 ottobre 2020), Studi e Materiali 1 dicembre 2020, p. 2 e p. 507.

²⁹⁴ Art. 216 C.C.I.I.: “*La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.*”; di identico tenore l'art. 105 L.F..

crediti etc.) che ben può convivere con la liquidazione degli eventuali singoli residui aziendali come ad esempio nel caso di vendita delle scorte unitariamente intese ma di cessione di ogni singolo macchinario.

In entrambe le ipotesi (vendita unitaria e vendite in blocco), un altro elemento che ne giustifica la prevalenza è la maggiore rapidità delle operazioni di liquidazione e la sicura dismissione di beni (compresi all'interno dell'azienda o del singolo blocco) che potrebbero risultare meno appetibili (il singolo macchinario obsoleto) o di rapporti di scarsa e lenta definizione (il singolo credito incagliato).

In breve e in ordine logico: a) l'amministratore di sostegno dovrà verificare se l'azienda è funzionante e se l'avviamento è positivo, in tal caso tenterà l'alienazione unitaria; nell'attesa della cessione dell'impresa potrà provvisoriamente continuarne l'esercizio o affittare l'azienda con una calibrandone la durata sulla data della vendita sperata o prevedendo il diritto di recesso del concedente; b) se l'azienda è già cessata, darà luogo alla cessione in blocchi; c) soltanto in ulteriore subordine procederà alla dismissione dei singoli beni.

Degno di nota è che gli artt. 213 e 272 del C.C.I.I. prevedono che il curatore (nell'ultimo caso il liquidatore) predisponga un programma di liquidazione che, sebbene diversamente articolato dalle due norme, ha lo scopo di pianificarne l'attività e di informare il giudice delegato dei criteri e delle modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto

di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell'azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

La finalità del programma di gestione è quella di consentire al giudice delegato di avere non solo una visione iniziale di insieme dei tempi e dei modi della procedura di liquidazione, ma anche di verificare in sede di autorizzazione di ogni singolo atto la sua corrispondenza e conformità al piano iniziale²⁹⁵ nonché di vigilare *ex post* sulla snellezza della procedura e sulla corrispondenza dei tempi impiegati a quelli programmati.

Si evidenzia che l'art. 275 comma 1 C.C.I.I. prevede a favore del giudice delegato anche un aggiornamento semestrale delle attività compiute dal curatore (nell'ultimo caso dal liquidatore).

Premesso che alle relazioni semestrali di cui si è detto è equiparabile il rendiconto annuale previsto dall'art. 380 c.c. e richiamato dall'art. 411 comma 1 c.c., nulla vieta al giudice tutelare di disporre anche la redazione di un preciso piano di gestione nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa del beneficiario nell'ambito di quei doveri di informazione che ricadono sull'amministratore di sostegno e del compito del giudice di modellarne i poteri.

A tale riguardo, l'obiezione di un eccesso di mezzi rispetto allo scopo, vale a dire il ricorso analogico per l'amministrazione di sostegno a regole tipicamente concorsuali, cede dinanzi alla ovvia considerazione che la redazione di un programma di liquidazione è espressamente prevista anche per la procedura della liquidazione controllata (artt. 268 e ss. C.C.I.I.) sebbene la medesima risulti semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale

²⁹⁵ MONTANARI M., *I procedimenti di liquidazione e ripartizione dell'attivo fallimentare*, Padova, 1995. PALUCHOWSKI A., *La liquidazione dell'attivo nella liquidazione giudiziale*, in *Il Fallimento*, 2019, p.10 e p. 1217.

(artt. 121 e ss. C.C.I.I.) perché tendenzialmente relativa a patrimoni di limitato valore e a situazioni economico finanziarie contrassegnate da una scarsa complessità. La liquidazione controllata è, difatti, rivolta non solo agli imprenditori agricoli, imprenditori “minori”²⁹⁶ ma anche ai consumatori, ai professionisti e ogni altro debitore che, pur versando in situazione di crisi o di insolvenza non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Per completezza occorre ricordare che per l’ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sono previste procedure di liquidazione individuali (art. 495 c.c.), concorsuali (498 c.c.) e tramite rilascio dei beni previa la nomina di un curatore (artt. 507 e 508 c.c.), procedure che però riguardano l’intero patrimonio del “*de cuius*” (dove ben potrebbe essere presente un’azienda). Anche in questi casi è presente l’obbligo dell’inventario e del rendiconto finale al fine di controllare la regolarità della liquidazione.

²⁹⁶ Perché un imprenditore possa essere considerato minore è necessaria la prova (a carico dell’imprenditore) del possesso congiunto dei seguenti tre requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

CAPITOLO V

L'imprenditore fragile e il rischio d'impresa

1. La crisi e l'insolvenza del beneficiario

Nello scenario delle ipotesi esaminate nel Capitolo precedente ci si avvede che a differenza dell'affitto, della cessione e della liquidazione di azienda, nella continuazione dell'esercizio dell'impresa (e ancor di più nella sua costituzione *ex novo*) il beneficiario può imbattersi prima in una situazione di crisi e poi in uno stato di insolvenza.

In caso di affitto potrà, al più e come già detto, incorrere nel rischio economico del *default* dell'affittuario.

A ben vedere, nell'ipotesi di continuazione, l'amministrazione di sostegno dovrà valutare non solo la presenza della soglia di fruttuosità dell'azienda che ne renda evidentemente utile la continuazione, ma anche l'eventualità di un prossimo coinvolgimento dell'amministrato in una crisi.

A tale riguardo è opportuno ricordare che il C.C.I.I.²⁹⁷ ha rivoluzionato l'aspetto e la finalità della normativa fallimentare: in precedenza lo scopo era quello di eliminare nel più breve tempo possibile l'azienda decotta con il minor danno per i creditori, ricorrendo solo marginalmente e sulla scorta di determinati requisiti, a procedure quali il concordato preventivo; attualmente si è scelto di regolare la crisi invertendo il sistema e tentando di mettere in sicurezza il valore residuo dell'azienda mediante una procedura di

²⁹⁷ RODORF R., "Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza", I Contratti n. 2/2019, Milano, p. 129; LAMANNA F., "Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza", Il civilista, I, 2019, p. 30; SANZO S. e BURRONI D. (a cura di), "Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza", Bologna, 2019; LO CASCIO G., "Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura", Fallimento, 2019, p. 263

ristrutturazione anticipata²⁹⁸ e attribuendo alla soluzione liquidatoria una funzione soltanto residuale e subordinata all'impossibilità di salvaguardare la continuità aziendale mediante interventi precoci che, per essere tali, esigono l'emersione tempestiva della preannunciata difficoltà economica dell'impresa.

In breve, l'attenzione del legislatore non è più rivolta alla fase terminale dell'insolvenza, ma alle avvisaglie di una crisi da intendersi quale situazione che potrebbe evolversi in un *default*²⁹⁹; ne consegue che l'emersione tempestiva ma soprattutto anticipata richiede che i meccanismi di allerta si attivino in una fase (c.d. fase crepuscolare o zona grigia³⁰⁰ o "*twilight zone*"³⁰¹) che preceda la crisi in senso tecnico così rendendo maggiormente fruttuosi gli interventi risolutivi.

²⁹⁸ Raccomandazione della Commissione Europea n. 214/135/UE.: "*consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività*"; LO CASCIO G., *Il rischio di insolvenza nell'attuale concezione della Commissione Europea*, in Fall, 2014, fasc 7, pp 733 ss.; MACRI' U., *La raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio all'insolvenza. Un commento a prima lettura*, in Fall, 2014, fasc 1, pp 398 ss.;

²⁹⁹ Il D. Lgs. del 26 ottobre 2020 n. 147 ha sostituita ai termini "*difficoltà economico-finanziaria*" dell'art. 2 del C.C.I.I. le parole "*squilibrio economico-finanziario*" poi sostituito con "*Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza*";

³⁰⁰ Decreto del Trib. Milano 3 ottobre 2019, in Rivista dei Dottori Commercialisti 2019, 4, pag. 772: "*Sussiste, però una zona grigia, un momento in cui la crisi è solo intrinseca, e come fatto esterno non si manifesta ancora con inadempimenti o altri fatti esteriori. Allora diviene importante capire quando si è di fronte a c.d. insolvenza prospettica e, invece, quando si è di fronte a sola crisi di varia entità. L'insolvenza prospettica, creazione tutta dottrinale e giurisprudenziale, è necessariamente legata ad un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili. Essa è stata sdoganata integralmente come concetto previsionale dalla futura riforma che entrerà in vigore nell'agosto 2020, con un orizzonte temporale semestrale, ma è utilizzata come situazione di pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all'organo di controllo, o giustifica la segnalazione esterna affidata ai grandi creditori istituzionali. Ciò avviene infatti nell'ambito delle misure di allerta, ovvero di misure di prevenzione della insolvenza e non per consentire una declaratoria di fallimento indiscriminata di tutti coloro che, in prospettiva anche abbastanza prossima (sei mesi appunto), potrebbero non essere in grado di far fronte alle scadenze dei propri debiti programmati.*"

³⁰¹ FRUSCIONE L., "*Il nuovo piano di risanamento attestato: tra la "twilight zone" e lo "stato di crisi". Riflessioni sistematiche sul Codice della crisi.*" Il Caso.it, pubblicato il 02/07/20: "*Con questa espressione derivata dall'ordinamento statunitense, la dottrina è solita riferirsi a «quell'area economico-temporale antecedente ad una situazione di crisi in senso tecnico, sita in uno stadio prodromico sospeso tra il rischio di insolvenza e le prospettive di risanamento»; la pre-crisi è quindi «caratterizzata da tensione finanziaria, segnali di difficoltà e aggravamento degli indici di rischio».*"

Il processo involutivo della azienda si declina attraverso quattro stadi più o meno ravvicinati che sono costituiti dalla “incubazione” dove l’impresa vede diminuire i profitti ma non deve essere necessariamente in perdita in quanto ben potrebbe ancora produrre utili, dalla “maturazione” quando si contrae la capacità prospettica di generare reddito, dalla crisi (contrassegnata dai flussi di cassa che si riducono via via sino a diventare negativi) e dall’insolvenza e dissesto³⁰².

La zona grigia in parola è quella che si pone tra l’area di presumibile insolvenza e quella di potenziale solvibilità ed è matematicamente individuabile mediante la “Z-Score model” – una rivisitazione della formula iniziale³⁰³ resa applicabile alle PMI italiane³⁰⁴ sulla scorta di questa equazione:

$$Z = 1,982 (X1) + 9,841 (X2) + 1,951 (X3) + 3,207 (X4) + 4,038 (X5)^{305}$$

Che consente di distinguere le tre aree, qualificando come strutturalmente sane le imprese con risultato superiore a 8,105, come destinate all’insolvenza quelle con esito inferiore a 4,846 e nella zona grigia quelle che si situano tra valori inferiori a 8,105 ma superiori a 4,846³⁰⁶.

³⁰² GUATRI L., *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, Milano, Egea, 1995.

³⁰³ ALTMAN E., *Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy*, Journal of Finance, 1968.

³⁰⁴ BOTTANI P., CIPRIANI L., SERAO F., *Il modello di analisi Z-Score applicato alle PMI*, Amministrazione & Finanza, n. 1/2004.

³⁰⁵ Dove: X1 = (Attività correnti – Passività Correnti) / (Immobilizzazioni materiali ed immateriali + Rimanenze finali + attività correnti + disponibilità liquide); X2 = (Riserva legale + Riserva Straordinaria) / Totale Attività; X3 = Utile Operativo Netto / Totale Passività X4 = Patrimonio netto/ Totale Passività; X5 = Ricavi di vendita / (Immobilizzazioni materiali ed immateriali + Rimanenze finali + attività correnti + disponibilità liquide).


³⁰⁶ QUATTROCCHIO L. M. – OMEGNA B.M., *L’analisi del Bilancio d’esercizio finalizzata a verificare la veridicità e la rispondenza ai canoni legali, impatto sulle principali poste della valutazione a criteri di liquidazione in assenza di prospettiva di continuità (going concern), effetti e responsabilità in caso di perdita del capitale sociale; intersezione fra profili di responsabilità civile e penale*, Diritto ed Economia dell’impresa, Torino, 2018.

Ed invero, si evidenzia che la produzione di risultati netti positivi non esclude la presenza di un processo di crisi in corso: è l'ipotesi di un magazzino dal valore ingente ma con vendite scarse che pertanto non generano un flusso di cassa idoneo a coprire le passività in scadenza. Altra ipotesi è quella di una impresa che pur avendo risultati positivi non abbia prospettive di continuità ad esempio a causa del cambiamento delle politiche governative o del mercato.

2. Gli indicatori dello stato di crisi

In ossequio a quanto previsto dal previgente art. 13, comma 2, C.C.I.I.³⁰⁷, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) aveva elaborato il seguente albero decisionale per gli indicatori dello stato della crisi:

³⁰⁷ Art 13, comma 2, C.C.I.I., previgente: *“Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”*; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *“Crisi d'impresa, gli indici di allerta”*, 20 ottobre 2019.



A ben vedere l'*iter* di valutazione distingueva i referenti impiegati in due settori distinti: A) il sistema degli indici e B) altri indicatori dello stato di crisi.

Con riferimento al settore A), il primo vaglio in ordine logico era quello di stabilire se la ditta individuale avesse potuto contare su un patrimonio netto positivo pari alla differenza tra il valore delle attività (ad esempio: macchinari, magazzino, crediti verso i clienti e cassa) e le passività (debiti nei confronti del sistema bancario, dei fornitori, dei dipendenti e dell'erario): se il patrimonio netto era negativo si doveva presumere ragionevolmente che l'impresa fosse in crisi (salvo la presenza di indicatori negativi del secondo settore); se è positivo si passava al vaglio del secondo indice, il DSCR (*debt service coverage ratio*).

Questo secondo indice misura con modalità prognostica (e non statica come il primo) il rapporto tra flussi di cassa liberi (*free cash flow*, vale a dire gli importi che residuano per l'azienda dopo aver sottratto i flussi di cassa in uscita per i costi affrontati e per il mantenimento dei beni capitali) previsti nei sei mesi successivi e il rimborso dei debiti nello stesso arco temporale: se il rapporto è superiore a 1 si doveva ragionevolmente presumere che l'impresa non versasse in uno stato di crisi (con l'avvertenza di cui si è detto in ordine agli indicatori del secondo settore); se è inferiore a 1 era ragionevolmente presumibile la presenza di uno stato di crisi.

In ulteriore subordine, in caso di DSCR inattendibile o non disponibile, si giungeva al terzo vaglio che si articolava in cinque distinti indici da esaminare unitariamente: il segnale di una probabile crisi era dato dal superamento di tutte e cinque le soglie che variavano da settore a settore secondo lo schema seguente

Settori	Oneri finanziari / Ricavi	Patrimonio netto / Debiti totali %	Attività a breve / Passività a breve %	Cash Flow/ Attivo %	Indebitamento Previdenziale + Tributario / Attivo %
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
Estrazione Manifattura Produzione Energia e gas	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
Fornitura Acqua Reti Fognarie Rifiuti	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
Costruzione di Edifici	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
Ingegneria Civile	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3

Costruzioni Specializzate					
Commercio Ingrosso e Dettaglio di Autoveicoli Commercio Ingrosso Distribuzione Energia e Gas	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
Commercio al Dettaglio Bar e Ristoranti	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
Trasporto e Magazzinaggio Hotel	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2
Servizi alle Imprese	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
Servizi alle Persone	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

Le modalità di calcolo degli indici di settore a cura del CNDCEC sono riportate in nota³⁰⁸.

³⁰⁸ **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari.** È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include: - al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.; - al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c. **Indice di adeguatezza patrimoniale.** È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include: - al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati; - al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.). **Indice di ritorno liquido dell'attivo.** È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include: - al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate); - al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c. **Indice di liquidità.** È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include: - al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.); - al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E). **Indice di indebitamento previdenziale o tributario.** È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include: - al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio

Gli indici in parola complessivamente intesi erano destinati a verificare la capacità dell'azienda di raggiungere o mantenere situazioni di equilibrio³⁰⁹ sotto il profilo finanziario patrimoniale (omogeneità temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi programmati), monetario (idoneità dell'impresa a onorare le passività a breve con i realizzi dell'attivo circolante) ed economico (inteso come attitudine dell'azienda remunerare i fattori di produzione e i capitali investiti dall'imprenditore o da terzi).

Sul punto è bene ribadire che, sebbene gli indici si traggano dai bilanci e nonostante l'imprenditore individuale non sia sempre soggetto all'obbligo della loro redazione³¹⁰, i referenti sono comunque desumibili dalla documentazione contabile delle ditte.

Quanto agli altri indicatori dello stato di crisi, si ricorda che i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi sono sempre stati considerati un sintomo di insolvenza e che l'assenza di prospettive di continuità è rappresentata dai più disparati eventi quali la perdita di mercati fondamentali e di clienti importanti, il sopraggiungere di concorrenti di maggiore abilità, modifiche normative o politiche del governo che possano riflettersi negativamente sull'azienda.

Con l'ultimo intervento normativo (D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83) si sono eliminati gli indicatori, gli indici della crisi e le soglie settoriali di allerta³¹¹ ma il venir meno di tale riferimento diagnostico non impedisce che gli indici di bilancio di cui sopra³¹² rappresentino ancora un criterio di valutazione dello stato di salute dell'azienda.

successivo; - al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.”.

³⁰⁹ Unione Giovani Dottori Commercialisti e esperti contabili di Salerno, “*Gli indicatori di allerta: osservazioni e criticità*”, Maggio 2019, pag. 33.

³¹⁰ Vedi i precedenti paragrafi.

³¹¹ Vedi le pagine precedenti.

³¹² 1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari; 2) Indice di adeguatezza patrimoniale; 3) Indice di ritorno liquido dell'attivo. 4) Indice di liquidità; 5) Indice di indebitamento previdenziale o tributario.

CONCLUSIONI

Le decisioni da assumere in ordine alle modalità dell'esercizio dell'impresa o delle sue alternative (affitto, cessione e liquidazione) devono necessariamente rispondere, in primo luogo, al parametro soggettivo del concreto atteggiarsi della fragilità e della sua eventuale incidenza sull'idoneità del medesimo a gestire proficuamente la propria azienda.

A tale criterio soggettivo si affianca quello oggettivo consistente nella complessità della gestione aziendale in quanto a parità dell'incidenza incapacitante, l'idoneità residuale di cui è detto sarà maggiore o minore a seconda della consistenza della struttura: è evidente come l'impegno nel controllo e nel governo dell'azienda si articoli con modalità profondamente diverse a seconda che si tratti di una "micro", "piccola" o "media impresa"³¹³ come meglio definite dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Parimenti diversi saranno i rischi a seconda che l'azienda rientri o meno della categoria della "impresa minore"³¹⁴ (di cui all'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa e

³¹³ Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, art. 2: "Art. 2.: "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere".

³¹⁴ Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14, art. 2 "d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348".

dell'Insolvenza) e, come tale, non soggetta a liquidazione giudiziale bensì alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt 65 e ss. del C.C.I.I.).

A seconda del concreto declinarsi di questa eventuale “inidoneità calibrata” non solo sulla persona e sulle esigenze dell'amministrato ma anche sulla natura dell'impresa, il giudice, qualora lo ritenga necessario, applicherà misure più o meno incapacitanti e consistenti nelle forme della assistenza o della rappresentanza (non necessariamente esclusiva³¹⁵) ad opera dell'amministratore di sostegno nel rispetto dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà di cui si è detto.

Un'ultima questione attiene alle capacità imprenditoriali non solo dell'amministrato ma anche dell'amministratore di sostegno, eventualmente da sorreggere anch'esso con la nomina di un institore esperto.

Sulla scorta del principio della evidente utilità associato ai criteri di individuazione e quantificazione dei rischi di crisi e di insolvenza dell'imprenditore individuale, è possibile individuare tre distinti scenari economici che guidano la scelta da compiere in ordine alla continuazione, alla cessione o alla liquidazione dell'impresa.

Il primo scenario è quello di una impresa che produca un reddito superiore a quello che deriverebbe dalla sua cessione o liquidazione e dall'investimento del corrispettivo in sicurezza (le ipotesi di collocazione previste dall'art. 372 c.c.) e non emergano segnali di una probabile crisi: in questo caso non vi sono ostacoli alla prosecuzione dell'impresa sino al successivo vaglio dei suoi equilibri finanziari, economici e patrimoniali e della permanenza della redditività di cui si è detto.

³¹⁵ Cfr. le ipotesi di “*procura vigilata*” e di “*assistenza facoltativa*” già menzionate.

Il secondo è quello di una impresa che non produca, neanche prognosticamente, un reddito superiore a quello dell'investimento del suo controvalore ma non risulti probabile la sua crisi: qui diviene necessario procedere alla cessione o alla liquidazione con le modalità indicate nei paragrafi precedenti in quanto l'esercizio non risponde al requisito della evidente utilità.

Tutto questo a meno che le esigenze della protezione non abbiano natura soltanto temporanea (si pensi a una patologia inabilitante di durata significativa ma con esito sicuramente positivo) o che non incidano sulle capacità di discernimento del soggetto comunque fragile che intenda continuare la propria attività imprenditoriale con l'ausilio di un amministratore di sostegno (il tetraplegico *compos sui*).

Nel primo caso è opportuno che l'amministratore compia scelte di natura prevalentemente conservativa della struttura aziendale in attesa dell'evolversi della malattia. Nel secondo, le decisioni imprenditoriali dell'amministratore si adegueranno per quanto possibile alla volontà del fragile.

In entrambi i casi, però, il rispetto della personalità dell'amministrato e delle sue scelte pregresse o perduranti cederà dinanzi al pericolo di una probabile insolvenza e ai danni che potrebbero subire coloro che sono entrati o potrebbero entrare in rapporto commerciale con il predetto, nel qual caso si procederà alla cessione o alla liquidazione dell'attività.

La terza ipotesi è quella di una azienda che presenti segnali di probabile crisi: in questo caso la redditività superiore (si è già detto e dimostrato che un'azienda in attivo

patrimoniale non è automaticamente un'azienda sana³¹⁶) o inferiore a quella degli investimenti sicuri diviene questione inconferente in quanto sarà necessario percorrere la via della composizione negoziata o le alternative previste dal C.C.I.I., con la precisazione che la ristrutturazione e il risanamento dell'impresa devono non solo consentire il superamento della crisi, ma anche garantire la produzione di utili di entità superiore a quella dei frutti civili provenienti dall'investimento sicuro del suo controvalore. In difetto, si rientrerebbe nel secondo scenario in quanto la crisi sarebbe sì superata ma l'esercizio non rivestirebbe una evidente utilità per il beneficiario, sicché la scelta dovrebbe ricadere sulla liquidazione.

³¹⁶ E' l'ipotesi di un magazzino dal valore ingente ma con vendite scarse che pertanto non generano un flusso di cassa idoneo a coprire le passività in scadenza o di quella di una impresa che pur avendo risultati positivi non abbia prospettive di continuità a causa del cambiamento delle politiche governative o del mercato.

BIBLIOGRAFIA

- ALPA G., *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, I Contratti, 2004, p. 517 e ss
- ALTMAN E., *Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy*, Journal of Finance, 1968
- AMODEO T., *Strumenti per la protezione dei soggetti vulnerabili. Interdizione o amministrazione di sostegno?*, Iudicium, 2016
- ANELLI F., *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, Studi in onore di SCHLESINGER P., Milano, 2004, p. 4715 e ss.
- ANELLI F., *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, Studi in onore di P. SCHLESINGER, V, Milano, 2004, p. 4207
- AUCIELLO A., *Incapaci e impresa*, Milano, 2009, III ed.
- AULETTA G., *Capacità all'esercizio dell'impresa commerciale*, Enc. Dir., Vol. VI, Milano, 1960, p. 72 e ss
- AULETTA T., *Capacità all'esercizio dell'impresa commerciale*, Enc. dir., IV, Milano, 1960, p. 72
- AULETTA T., *Diritto di Famiglia*, Giappichelli, 2018, p. 5
- AULETTA T., op. cit. p. 80
- AUTORINO STANZIONE G., *Infermità mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo*, Camerino-Napoli, 1990
- AUTORINO STANZIONE G., *La potestà dei genitori*, Diritto di Famiglia, Torino, 1997, p. 327
- BACCARANI P. *L'amministratore di sostegno*, Milano, 2006, p. 125
- BALESTRA L., art. 397 c.c. Commentario del codice civile, Torino, 2009
- BALESTRA L., *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, Giustizia Civile, 2018, p. 1, 245
- BALESTRA L., *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione*, Fam., 2006, II, p. 372
- BARCA A., Artt. 343-389, in Commentario cod. civ. ipertest. (a cura di Bonilini, Confortini e Granelli), 2000, tomo I, p. 515
- BIANCA C. M. *Diritto civile*, La responsabilità, 1994, p. 55
- BIANCA C. M., "Per una radicale riforma della condizione giuridica del sofferente psichico, 1988" e "Realtà sociale ed effettività della norma, scritti giuridici", Milano, 2002, II, p. 729 e ss
- BIANCA C. M., *L'amministrazione di sostegno. Una nova forma di protezione dei soggetti deboli* (a cura di Ferrando), Milano, 2005, p. 2 e ss
- BIANCA C. M., *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti*, in *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione (a cura di Patti S.), 2002, p. 120

BIANCA C. M., *Senectus ipsa morbus?*, Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Diritto privato, Milano, 1998, p. 95

BIGIAMI W., *La piccola impresa*, Milano, 1947, p. 19; FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Torino,

BISEGNA U., *Tutela e curatela*, Novissimo dig. it, XIX, Torino, 1973, p. 934

BONFANTE G. – COTTINO G., *L'imprenditore*, Tratt. dir. comm., diretto da Gastone Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 453 e ss

BONILINI G. – CHIZZINI A., *L'amministrazione di sostegno*, II ed., Padova, 2007, p. 63

BONILINI G. e CHIZZINI A., *L'Amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, p. 218

BONILINI G. e CHIZZINI A., op. cit. p. 222

BONILINI G., *Capacità del beneficiario e compiti dell'amministratore di sostegno* in Bonilini e Chizzini, *L'amministratore di sostegno*, Padova, 2007, p. 185 e ss

BONILINI G., CHIZZINI A., *L'amministrazione di sostegno* II^a ed., Padova, 2007, p. 332 e 333

BONILINI G., CHIZZINI A., *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2004, p. 9 e ss.

BONILINI G., CHIZZINI A., op. cit. p. 151

BONILINI G., *Dell'amministrazione di sostegno*, Comm. Schlesinger Milano, 2018, p. 422 e ss.

BONILINI G., *L'anziano consapevole e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso può intervenire il mandato*, Fam. Dir., 2016, p. 177

BONILINI G., op. cit., p. 437

BONILINI G., *Persone in età avanzata, e amministrazione di sostegno*, Famiglia, persone e successioni, 2005, p. 487 e ss

BONILINI G., sub art. 404 c.c., in Bonilini e Tommaseo, *Dell'amministrazione di sostegno, Il codice civile. Commentario Schlesinger*, Milano, 2008, 90 e ss

BORTOLUZZI A. op. cit., p. 148; MILONE L. op. cit. p. 302 ss.; MORETTI M., op. cit., p. 432 ss.

BORTOLUZZI A., *L'amministrazione di sostegno, applicazione pratiche e giurisprudenza*, Torino, 2005, p. 146

BORTOLUZZI A., *L'amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza*, Torino, 2005, p. 148

BOTTANI P., CIPRIANI L., SERAO F., *Il modello di analisi Z-Score applicato alle PMI*, Amministrazione & Finanza, n. 1/2004

BRIZZOLARI V., *Amministrazione di sostegno per il soggetto affetto da ludopatia*, in La nuova giur. civ. comm., 2018, p. 1298

BRUSCUGLIA L., BUSNELLI D., GALOPPINI A., *Salute mentale dell'individuo e tutela giuridica della personalità*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, p. 661

BRUSCUGLIA L., *Interdizione*, Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, p. 5

BRUSCUGLIA L., *Legge 13 maggio 1978, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*, Nuove leggi civili commentate, 1979, p. 178

BRUSCUGLIA L., op. cit. pag. 4 e ss

BRUSCUGLIA L., sub art. 2, in Commento alla legge 13 maggio 1978 n. 180, Nuove leggi civ. comm., 1979, p.191 e ss

BUCCIANTE A., *La emancipazione*, Trattato Rescigno, Torino, 1997, p. 751

BUCCIANTE A., *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, Tratt. Rescigno, 4, Torino, 1997, p. 744

BUCCIANTE A., op. cit

BUFFONE G., *La protezione giuridica dell'adulto incapace: l'anziano e l'amministrazione di sostegno*, Giur. merito, 2011, p. 12

BUFFONE G., *L'istituto dell'amministrazione di sostegno*, Giurisprudenza di Merito 2013, p. 11, 2376

BUFFONE G., *L'istituto della amministrazione di sostegno*, Giurisprudenza di Merito, 2013, p.11, 2376

BUGETTI M. N., *Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona ed interessi patrimoniali*, Corr. giur., 2006, p. 1539; per la necessità dell'inventario anche senza una precisa disposizione del giudice cfr. A. Jannuzzi- Lorefice op. cit., p. 324

BUGETTI M. N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli*, Milano, 2008, p. 70 e ss

BUGETTI M.N., *Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione*, Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1101 e ss

BUGETTI M.N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 79

BUGETTI M.N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 162

BUGETTI N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 164

BULGARELLI A., *La "procura di sostegno" ovvero l'amministrazione di sostegno per casi di sola infermità fisica*, *Foro.it* 2005, 1839 ss., nota a decreto in data 2 aprile 2004 del G. T. di Parma

BULGARELLI A., *Prodigalità: inabilitazione o amministrazione di sostegno?*, *Giust. Civ.*, 2008, n. 9, p. 2038

BULGARELLI A., *Tutela dei minori ed attività notarile*, *Not.*, 2003, p. 654 e ss.

BUONGIORNO M., *La valutazione della congruità del canone di affitto di azienda nelle procedure concorsuali: alcune riflessioni alla luce del recente documento del Cndce*, *Bilancio, vigilanza e controlli* n. sette 2016, p. 14

BUSNELLI F., *Capacità ed incapacità di agire del minore*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1982, p. 58-59

BUSNELLI F., *Capacità ed incapacità di agire del minore*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1982

- CALICE E., *Commento all'art. 411 cod. civ.*, in AA.VV., *Cod. civ. ipertest.*, a cura di G. Bonilini - M. Confortini - C. Granelli, Torino, 2005, II ed., par. 3
- CALICE E., *Commento agli artt. 404 ss. cod. civ.*, in *Cod. civ.*, (a cura di) BONILINI G. - CONFORTINI M. - GRANELLI C., Torino, 2005 par. 1
- CALÒ E., *Amministrazione di sostegno, Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Milano, 2004, p. 131
- CALÒ E., *Amministrazione di sostegno*, Studio n. 4858 approvato dalla Commissione Studi del C.N.N. il 20 gennaio 2004
- CALÒ E., *Appunti sulla capacità d'agire dei minori*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1997, p. 1611
- CALÒ E., op. cit. p. 125 e ss.
- CALÒ E., *Statuto del beneficiario*, in *Amministrazione di sostegno*, Milano, 2004, p. 127
- CAMAIONI L., DI BLASIO P., *Psicologia dello sviluppo*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 85 e ss
- CAMPANATO G., ROSSI V., ROSSI S., *Il minore e il giudice civile*, Padova, 2000, p. 380-381
- CAMPESE G., *Il giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli*, Milano, 2008, p. 67
- CAMPESE G., *L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione*, *Fam. e dir.*, 2004, p. 128
- CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale*, vol. I, *Diritto dell'impresa*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2014, VII ed.
- CARRESI F., *Gli atti plurisoggettivi*, *Riv. trim. dir. Proc. Civ.*, 1957, p. 1252 e ss
- CARUSO E., *L'assistenza nell'ordinamento tedesco*, *Gli incapaci maggiorenni*, a cura di Napoli E.V., Milano, 2005
- CASANOVA M., *L'impresa e l'azienda*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da F. VASSALLI, Torino, 1974, p. 246
- CATTANEO G., *Emancipazione*, *Dig. disc. priv. sez. civ.* (Torino 1991), ristampa 2006
- CATTANEO G., op. cit., p. 433 e ss
- CATTANEO G., op. cit., p. 429 e ss
- CATTANEO G., *Emancipazione*, *Digesto civ.*, VII, Torino, 1993, p. 426
- CENDON P., *Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni*, *ivi*, pag. 63 FERRANDO G., *L'amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni*, *Il caso*, 2010, pag. 844
- CENDON P., *I diritti dei più fragili*, Milano, 2018, p. 171
- CENDON P., *La tutela civilistica dell'infermo di mente*, *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, a cura di S. PATTI, Milano, 2002, p. 42
- CENDON P., *Persone fragili, diritti civili*, Milano, 2021
- CENDON P., *Profili dell'infermità di mente nel diritto privato*, in CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente*, Napoli, 1988, p. 30
- CENDON P., R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno*, Torino, 2009, I, p. 397-398

CENDON P., *Infermità di mente e diritto privato*, in *Legislazione sanitaria e status del malato di mente. XI Congresso internazionale di legge e psichiatria*, Firenze, 2005, p. 182-197, dove si legge come i disabili psichici dovessero: “operare in un tessuto quotidiano che è intrecciato di rapporti patrimoniali grandi e piccoli, di problemi continui di lavoro, di iniziative economiche da assumere o da fronteggiare, di contatti familiari e associativi, di possibili danni da risarcire”.

COCUCCIO M. F., op. cit.

COCUCCIO M., *Capacità di agire e amministrazione di sostegno*, *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc.1, 1 marzo 2020, p. 298

COCUCCIO M., *Capacità di agire e amministrazione di sostegno*, *Diritto di Famiglia e delle Persone* - n. 1 – 2020, p. 308 e ss

COLACINO G., *La L. 9 gennaio 2004 n. 6 ed il nuovo statuto di protezione dei soggetti “deboli”*, *Diritto di Famiglia*, 2005, p. 4, 1446

COLUSSI V., *Capacità e impresa - L'impresa individuale*, Padova, 1974, p. 125

COLUSSI V., op. cit., p.125

CONDÒ G. F., *Attività negoziale dell'amministratore di sostegno*, *Notariato*, 2005, p. 402

CONTI R. G., *La legge 22 dicembre 2017 n. 219*, 4 aprile 2018, *Consulta On Line*

CORDIANO A., *L'esercizio delle situazioni esistenziali del beneficiario della amministrazione di sostegno*, *Diritto di Famiglia*, fasc.4, 2011, pag. 1911

CORNO G. - PANZANI L., *I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, in www.ilcaso.it 26 marzo 2020

CORSI F., *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974, p. 166

COSENTINI L., *Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno*, *Notariato*, 2005, p. 409

COSTANZA M., *Autorizzazione ex art. 320 cod. civ.: un'interpretazione restrittiva?*, *Diritto di Famiglia*, 1997, p. 4, 1462

CRESTA G., *Il ruolo determinante del “buon amministratore di sostegno” nell'organizzazione della rete tutelante*, *Diritto di Famiglia e delle Persone* - n. 2 – 2020, p. 668

D'ADAMO P., *La vendita fallimentare riformata. L'art. 107 l. fall. alla luce della Legge n. 132/2015*, *Studi e Materiali*, 2017, fasc. 3-4, p. 431 ss.

D'ADAMO P., *Le procedure competitive all'interno della riforma della liquidazione dell'attivo*, *Studi e Materiali CNN*, 2008, Giuffrè

D'ADAMO P., *Studio Esecuzioni Immobiliari n. 6-2011/E, I diversi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimentare*, *Studi e materiali CNN*, 2011, Giuffrè

D'ADAMO P., *Studio n. 58-2020/E, La monetizzazione dei beni all'interno della liquidazione giudiziale prevista dal D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14* (Approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 19 ottobre 2020), *Studi e Materiali* 1 dicembre 2020, p. 2 e p. 507

DE CRISTOFARO M. L., voce Lavoro Minorile, in Enc. Giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990

DE CRISTOFARO M., *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.2, 1 giugno 2020, p. 481

DE CUPIS A., Comm. Dir. Fam. IV, p. 382

DE FILIPPIS B., *Trattato breve di diritto di famiglia*, Padova, 2002, p. 1268

DEL VECCHIO B., D'ALIA M., *Incapaci ed impresa commerciale*, in *Il regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Preite, A. Cagnazzo, Torino, 2012

D'ELIA A., *Amministrazione di sostegno promossa - Ora tocca ai giudici tutelari farne tesoro*, DeG - Dir. e giust., 2006, p. 2, 0012

DELL'ANTONIO A., *La partecipazione del minore alla sua tutela*, Milano 2001;

DELL'ORO A., *Dell'emancipazione*, Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, I, Delle persone e della famiglia, artt. 390-399, Bologna-Roma, 1972, sub art. 394, p. 51

DELL'ORO A., op. cit, p. 125

DELL'ORO A., op. cit, p. 261

DELLE MONACHE S., *artt. 408 – 412* in Comm. Breve cod. civ. a cura di Cian- Trabucchi, Padova, 2020

DELLE MONACHE S., *artt. 408 – 412*, Comm. Breve cod. civ. a cura di Cian- Trabucchi, Padova, 2020

DELLE MONACHE S., Commentario Gabrielli, Della famiglia III, a cura di Balestra L., Torino 2009, sub. 404, p. 175 e ss. DOSSETTI M., *Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*, in Dossetti M. M, MORETTI M. e MORETTI C., *L'amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2004, p. 42, dove si prospetta la evidente contraddittorietà di una rappresentanza non incapacitante

DELLE MONACHE S., in *Commentario Gabrielli* op cit.

DELLE MONACHE S., op. cit. p. 43

DELLE MONACHE S., op. cit., p. 46

DELLE MONACHE S., *Prime note sulla figura dell'amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale*, Nuova giur. Civ. comm., 2004, Tomo II, p. 57

DELLE MONACHE S., *Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale*, Nuova Giur. Civ. commentata, p. 46

DELL'ORO A., *Della tutela dei minori*, Bologna, p. 119

DELL'ORO A., *Della tutela dei minori*, Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1979, p. 1 e ss

DESANA E. R., *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018, p. 74

DI LORENZO L., *Il legato di azienda*, in AA.VV., *Le disposizioni testamentarie*, diretto da Bonilini G. e coordinato da Barba V., Torino, 2012, p. 639 e ss

- DOGLIOTTI M., *I diritti del minore e la Convenzione dell'ONU*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1992
- DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, II, Torino, 1999, p. 33 e ss
- DONZELLI R., *La tutela dei diritti processuali violati nei procedimenti ablativi e limitativi della potestà parentale*, Fam. e dir., 2004, p. 168 ss
- DOSSETTI M., MORETTI M. E C., *L'amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2004, p. 9 e ss
- FADIGA L., *Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore*, Minori Giustizia, 2006, p. 141
- FALZEA A., voce *Capacità* (teoria generale), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 28
- FAROLFI A., *Amministrazione di sostegno. Casistica e formule*, Giuffrè ed., Milano, 2014, p. 51
- FAZZALARI E., *Il giusto processo e i "procedimenti speciali civili"*, Riv. trim. dir. proc. civ., fasc.1, 2003, pag. 1
- FERRANDO G., *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale*, Bologna, 2012, p. 28
- FERRANDO G., *Diritti dei soggetti deboli e misure di protezione*, Famiglia, Persone e Successioni, 2006, p. 3189
- FERRARA F. - CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1994, p. 87;
- FERRARA F. senior, *Diritto delle persone e di famiglia*, Napoli, 1941, p. 66
- FIMMANO' F., *Obbligazioni assunte durante l'affitto: solidarietà*, Rivista del Notariato 2018, p. 1 e p. 114
- FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., *Diritto di famiglia. Legislazione - dottrina - giurisprudenza. Art. 90-240*, vol. II, Milano, 1984, p. 2099
- FIORAVANTI C., *I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l'entrata in vigore, per la Repubblica Italiana, della Convenzione di Strasburgo*, in Leggi civ. com, 2003, p. 561 e ss.
- FORCHIELLI P., *Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*, in Commentario Scialoja Branca p. 19 e ss
- FRANCIONE F., *La tutela del minore in crisi di famiglia*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, (II) 1 settembre 2018, p. 3, 1099
- GABRIELLI G., *Infermità mentale e rapporti patrimoniali familiari*, Riv. dir. civ.; I, 1986, p. 534
- GALGANO F., *L'imprenditore*, Bologna, 1978, p. 87
- GATTO A., *Patologia e Legittimazione all'azione di impugnazione dell'atto di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio posto in essere dall'interdetto giudiziale. Tutela del diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine*, Diritto di Famiglia e delle Persone, (II) 1 settembre 2018, p. 3, 1099
- GENGHINI L., *La volontaria giurisdizione*, Padova, 2006, p. 635

GENNARI G., *La Suprema Corte scopre il substituted judgement*, Responsabilita' Civile e Previdenza 2008, p. 5, 1119

GORGONI A., *Amministrazione di sostegno e infermità: difficile coesistenza con interdizione e inabilitazione*, Obbligazioni e contratti, Torino, 2009 p. 821 e ss

GORGONI A., op. cit., p. 822

GRAZIANI A., *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1962, II ed., p. 62; GALGANO F., *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1987, p. 73

GRAZIOSO G., *Il curatore speciale del minore nella separazione e nel divorzio. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Prospettive di riforma*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 1996, p. 1242 e ss.

GUALTRI L., *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, 2009

GUATRI L., *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, Milano, Egea, 1995

IURILLI C., *L'amministratore di sostegno: poteri e funzioni in tema di giochi, scommesse e ludopatia*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2017, p. 1, 221

JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, XI ed, p. 405

JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, XI ed, p. 263

JANNUZZI A. – LOREFICE P., op. cit., p. 216

JANNUZZI A. e LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2009, p. 331

JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, p. 396 e ss

JANNUZZI A. – LOREFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006

JANNUZZI A., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1964, p. 130

JANNUZZI A., *Manuale della volontaria giurisdizione*, VI^a ed., Milano, 1990, p. 444

L. SELMAN R., *The Growth of interpersonal understanding*, New York, Academic Press, 1980

LENZI R., *L'amministratore di sostegno: un profilo comparatistico*, nel vol. *L'amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza*, a cura di Bortoluzzi A., Torino, 2005, p. 74 e ss

LEUZZI S., *Indicizzazione della crisi d'impresa e ruolo degli organi di controllo: note a margine del nuovo sistema*, www.ilcaso.it, 28 ottobre 2019

LISELLA G., *Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, parte seconda, p. 287

LISELLA G., *Amministrazione di sostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su una attesa innovazione legislativa*, Rass. dir. civ., 1999, p. 220

LISELLA G., *Fondamento e limiti dell'incapacitación nell'ordinamento spagnolo*, Rass. Dir. Civ., 1985, II, p. 778 e ss.

LISELLA G., *Inabilitazione e interdizione: due arcaici istituti al crepuscolo*, *Persona e Mercato*, 2014, p. 2.

LISELLA G., *Infermità fisica o mentale e codice civile. Note su una proposta di riforma*, Rass. dir. civ., 1989, I, p. 60

LISELLA G., *Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno*, Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 284 e ss

LIUZZI A., *La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli: prime osservazioni*, Famiglia e diritto, 2003, p. 287 e ss

LO CASCIO G., *“Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura”*, Fallimento, 2019, p. 263

LO CASCIO G., *Il rischio di insolvenza nell'attuale concezione della Commissione Europea*, in Fall, 2014, fasc 7, pp 733 ss.

LODDO P., *L'amministratore di sostegno*, Milano, 2019, p. 475

LODDO P., *L'amministratore di sostegno*, Milano, 2019, p. 8

LONG J., *L'istituto giuridico della “Tutela” alla prova del tempo*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.2, 1 giugno 2018, p. 594

LONG J., *L'istituto giuridico della tutela alla prova del tempo*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2018, p. 2, 594

LOREFICE P., in Jannuzzi A., Lorefice P., op. cit., p. 330 dove si legge che il divieto sussisterebbe anche in difetto di specifica autorizzazione del giudice tutelare contenuta nel decreto *ex art.* 405 c.c.

LUCIANO A.M., *L'affitto d'azienda tra esercizio dell'impresa e conservazione dell'organizzazione*, Giurisprudenza Commerciale 1 febbraio 2020, p. 1 e p. 221

MACRI' U., *La raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio all'insolvenza. Un commento a prima lettura*, in Fall, 2014, fasc 1, pp 398 ss.

MALAVASI B., *L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo*, Not. 2004, p. 332

MANCA F., *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la visione dell'azionalista*, Giurisprudenza Commerciale 1 giugno 2020, p.3 e p. 629

MANCA F., *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la visione dell'azionalista*, Giurisprudenza Commerciale 1 giugno 2020, p. 3 e p. 629

MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1995, p. 281 ss., nota 18

MANDRIOLI C., *Procedimenti camerali su diritti e ricorso straordinario per cassazione*, Riv. dir. proc., 1988, p. 921

CERINO CANOVA A., *Per la chiarezza delle idee*, Riv. dir. civ., 1987, I, p. 431

MANZANA G., IORI M., *Guida alla valutazione d'azienda*, Il Sole 24 Ore, 2014, Milano, p. 4

MARCOZ G., *La nuova disciplina in tema di amministrazione di sostegno*, Riv. notariato, 2005, 03, p. 523

MARCOZ G., *La nuova disciplina in tema di amministrazione di sostegno*, Riv. notariato, fasc.3, 2005, pag. 523

MASONI R., *Amministrazione di sostegno ed interdizione, dal diritto al dovere di sostegno?*, Giur. di Merito, 2007, p. 1, 38

MASONI R., *Amministrazione di sostegno, consenso dell'interessato e rete protettiva tutelante*, il familiarista.it, fasc. 24 febbraio 2021

MASONI R., *Amministrazione di sostegno, consenso dell'interessato e rete protettiva tutelante*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.1, 1 marzo 2020, p. 328

MASONI R., *Disponibilità del corpo umano per un fine vita dignitosa* Diritto di Famiglia e delle Persone, 2020, p. 4, 1711 e ss

MASONI R., *Incapaci, amministrazione di sostegno ed esercizio d'impresa*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, p. 1, 0182

MASONI R., *Incapaci, amministrazione di sostegno ed esercizio d'impresa*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2014, p. 1 e p. 182

MASONI R., *Incapaci, amministrazione di sostegno ed esercizio d'impresa*, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, I, p. 183, nota al decreto del Trib. Novara del 5 dicembre 2012 in Foro.it

MASONI R., *Linee Guida dell'ufficio tutelare di Modena per la liquidazione dell'equo indennizzo (art. 379 c.c.)*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2014, p. 4, 1651

MASONI R., *Odi et amo: consenso, dissenso e rispetto della dignità del beneficiario di A.D.S.*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc. 2, 1 giugno 2021, p. 813

MASONI R., *Odi et amo: consenso, dissenso e rispetto della dignità del beneficiario di A.D.S.*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 1 giugno 2021, p. 2 e p. 813

MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1986, p. 172

MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1986, p. 173

MAZZACANE F., op. cit., p. 176

MELONI E. e PUSCEDDU M., *Amministrazione di sostegno, interdizione inabilitazione*, Milano, 2010, p. 15 e ss

MILONE L., *L'amministratore di sostegno nel sistema di protezione delle persone in difficoltà: prime applicazioni e prime perplessità*, Notariato, n. 3, 2005 p. 305 e ss

MILONE L., *L'amministrazione di sostegno nel sistema di protezione delle persone in difficoltà: prime applicazioni e prime perplessità*, Notariato, 2005, p. 3 e p. 302 ss.

MONOSI S. e TACCONE N., *L'amministrazione di sostegno*, Studio n. 623-2016/C, Consiglio Nazionale del Notariato, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 giugno 2017

MONTALENTI P., *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta dalla "Proposta Rordorf" al Codice della crisi*, in La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli, p. 482

MONTANARI M., *I procedimenti di liquidazione e ripartizione dell'attivo fallimentare*, Padova, 1995. PALUCHOWSKI A., *La liquidazione dell'attivo nella liquidazione giudiziale*, in Il Fallimento, 2019, p.10 e p. 1217

MONTERRAT PAPPALLETTERE E, *L'amministrazione di sostegno: espansione delle facoltà delle persone deboli*, Nuova giur. civ. comm., 2005, p. 25

MORELLO U., *L'amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi)*, Notariato, 2004, III, p. 225 e ss

MORETTI M. e RUBERTO M. G., *L'amministratore di sostegno: analisi della casistica del Tribunale di Pavia Support Administrator: a case review analysis*, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 1 aprile 2019, p. 2, 621

MORETTI M., *La capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno*, Notariato, 2005, p. 4 e p. 432 ss.

MORO A. C., *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2014;

MOSCATI E., *Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell' "interesse del minore"*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.3, 2014, p. 1141

NADDEO F., *Della tutela e della emancipazione*, Codice civile, Commentario, Milano 2017

NAPOLI E. V., *Inabilitazione*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, p. 3

NAPOLI E. V., *L'infermità di mente l'interdizione l'inabilitazione*, Artt. 414-432, Comm. c.c. Schlesinger-Busnelli, Milano, 1995, p. 247

NAPOLI E. V., *La Betreuungsgesetz. Dagli status alla flessibilità nel sistema di protezione degli incapaci nella Repubblica Federale di Germania*, Riv. dir. civ., 1995, I, p. 539 e ss

NAPOLI E. V., *L'infermità di mente l'interdizione l'inabilitazione*, II^a ed., Milano, 1995, p. 245

NAPOLI E.V., *Il sistema francese dell'incapacità d'agire quale modello per una riforma in Italia*, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione, a cura di Patti S., Milano, 2002, p. 92 ss

NAPOLI V. E., *L'infermità di mente, l'interdizione, l'inabilitazione*, Comm. Schlesinger, Milano, 1991, p. 22 e ss.

NAPOLI V. E., op. cit. p. 47

NAPOLI V. E., op. cit., p.34 e ss

NATOLI U., *L'amministrazione dei beni ereditari*, vol. I, L'amministrazione durante il periodo antecedente all'accettazione, Milano, 1969, p. 163 e ss

NICOLUSSI A., *Testamento biologico e problemi di fine vita: verso un bilanciamento dei valori o un nuovo dogma della volontà?*, Europa e dir. priv. 2013, p. 2, 0457

NICOTRA A. F., *L'oggetto sociale nelle start-up innovative*, in Banca Borsa Titoli di Credito, 1 aprile 2020, p. 2 e p. 248

NIZZOLA M., *Valutazione d'azienda*, Rimini, 2020

OPPO G., *Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica*, Riv. dir. civ., 1989, I, p. 277 e ss

ORLANDI N., *L'amministrazione di sostegno: gli aspetti procedurali e la tutela dei diritti patrimoniali del beneficiario*, Corso della SSM, Scandicci 23 – 25 gennaio 2017

- ORLANDI N., *Le questioni gestionali delle partecipazioni in imprese di soggetti deboli*, relazione tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura nel corso Pratica della volontaria giurisdizione in materia di soggetti deboli 2 – 4 marzo 2015
- PALADINI M., *Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto e il mondo esterno*, Riv. dir. civ., 2005, II, p. 585 e ss
- PALADINI M., *Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno*, Riv. dir. civ., 2005, II, p. 594
- PALMERI G., *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Napoli, 1994, p. 18
- PALOMBI M., *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di G. Perlingieri, I, Napoli, 2010, p. 127
- PATTI S., *Amministrazione di sostegno: una corretta applicazione della nuova disciplina*, Famiglia, Persone e Successioni, 2005
- PATTI S., *L'amministrazione di sostegno: continuità e innovazione*, in AA. VV. a cura di S. PATTI, Milano 2005, p. 220 e ss.
- PEDRON A.M., *La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di difesa tecnica*, Riv. notariato, 2007, p. 02, 502
- PERLINGIERI P., *Gli istituti di protezione e di promozione dell'"infermo di mente". A proposito dell'handicappato psichico permanente*, Rass. dir. civ., 1985, p. 46 e ss
- PERLINGIERI P., *Gli istituti di protezione e di promozione dell'"infermo di mente". A proposito dell'handicappato psichico permanente*, Rass. dir. civ., 1985, p. 54
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, cit
- PERLINGIERI C., *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, Rivista di Diritto Civile 2/2015, p. 330 e ss.
- PERLINGIERI C., sub art. 2, in PERLINGIERI G. (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Libro I, Delle persone e della famiglia, Napoli, 2010, p. 262 e ss
- PERLINGIERI P. in AA.VV. *Rapporti personali nella famiglia*, a cura di Pietro Perlingieri, 1982
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 13 e ss
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 139 e ss.
- PERSIANI M., *L'ascolto del minore: pregi ed ambiguità di una norma condivisibile e necessaria*, Min. giust., 2006, n. 3
- PESCARA R., in *Trattato di Diritto Privato* a cura di P. RESCIGNO, IV, Torino, p. 807
- PESCARA R., *Lo statuto privatistico dei disabili psichici tra obiettivi di salvaguardia e modello dell'incapacità legale*, Tratt. dir. civ. Rescigno, 4, t. 3, II ed. Torino, 1997, p. 862 e ss
- PESCARA R., op. cit. p. 802

PIAGET J., in Camaioni, DI BLASIO, op. cit., p. 174-177

PICCININI M., *Amministrazione di sostegno – “Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti delle persone non autonome”*, Nuova Giur. Civ., 2016, p. 6 e p. 827

PICCININI M., *Amministrazione di sostegno – Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti delle persone non autonome*, Nuova Giur. Civ., 2016, p. 6, p. 827

PICCININI M., *Misure di protezione e principio di sussidiarietà nell’attuazione dei diritti delle persone non autonome*, Nuova giur. Civ. Comm., 2016, p. 6, 827

PRAT P., *L’interdizione legale e “morte civile” del condannato: un problema rimosso*, *Questione giustizia*, 1988, p. 87 e ss

PROTO PISANI A., *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 c.p.c.*, Riv. dir. civ., 1990, I, p. 404

PUGLIATTI S., *Della tutela e dell’emancipazione*, Comm. D’Amelio, I, Firenze, 1940

QUATTROCCHIO L. M. – OMEGNA B.M., *L’analisi del Bilancio d’esercizio finalizzata a verificare la veridicità e la rispondenza ai canoni legali, impatto sulle principali poste della valutazione a criteri di liquidazione in assenza di prospettiva di continuità (going concern), effetti e responsabilità in caso di perdita del capitale sociale; intersezione fra profili di responsabilità civile e penale*, *Diritto ed Economia dell’impresa*, Torino, 2018

R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno: questioni e soluzioni*, Milano, 2020, p. 7

RAMUSCHI M., op. cit.

RAMUSCHI M., *Soggetti deboli e impresa individuale*, *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.2, 1 giugno 2018, p. 716

RAMUSCHI M., *Soggetti deboli e impresa individuale*, *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.2, 1 giugno 2018, p. 716

RE P., VICINI S., *L’ascolto del minore: indagini dei servizi territoriali*, *Diritto di Famiglia*, fasc.3, 2006, p. 1294

AMMANITI M., *Capacità di scelta e di autodeterminazione nei bambini*, *La tutela dei bambini*, a cura di RE P., Collana Bambino Persona del centro interdipartimentale di studi sulla persona, Università La Sapienza, 1999

RESCIGNO P., *I minori tra famiglia e società*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1982, p. 277-280

RESCIGNO P., *I minori tra famiglia e società*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1982, p. 277 e ss

RISPOLI G., *Amministrazione di sostegno o interdizione? Una scelta difficile* in *Giur.it.*, 2010, p. 2

RODORF R., *“Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’insolvenza”*, *I Contratti* n. 2/2019, Milano, p. 129; LAMANNA F., *“Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”*, *Il civilista*, I, 2019, p. 30

- ROMA U., *L'amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione*, Le nuove leggi civ. comm., 2004, p. 1029
- ROMOLI T., *Le invalidità nell'amministrazione di sostegno*, in Patti S. *L'amministrazione di sostegno* p. 121
- ROPPO V. –DELLA CASA M., *Amministrazione di sostegno: gli atti compiuti in violazione di legge*, in *L'amministrazione di sostegno* (a cura di Patti S), p. 156
- RUFÒ SPINA C., *La residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Giurisprudenza Italiana, Novembre 2010, p. 2, 303 e ss
- RUO M. G., “*La dignità di parte del minore e il suo rappresentante- avvocato*”, in G. CONTI (a cura di), *Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo*, Milano 2012, p. 59
- RUO M. G., *La volontà del minore: sua rappresentanza e difesa nel processo civile*, Diritto di Famiglia, fasc.3, 2006, p. 1359
- RUPERTO C., *Curatela*, Enc. Dir., Vol. XII, Milano, 1962, p. 497 e ss
- RUSCELLO F., “*Amministrazione di sostegno*” e tutela dei “disabili”. *Impressioni estemporanee su una recente legge*, Studium iuris, 2004, p. 155
- RUSCELLO F., *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in Vita not., 2000, p. 64 e ss.; Id., *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, Famiglia, 2002, p. 933 e ss.
- RUSCELLO F., “*Amministrazione di sostegno*” e tutela dei “disabili”. *Impressioni estemporanee su una recente legge*, Studium iuris, 2004, p. 2, 149
- SANGIORGIO M. R., *L'amministrazione di sostegno, profili problematici e prospettiva di riforme*, Giust. civ., 2006, p. 9
- SANTARCANGELO G., *Amministrazione di sostegno: La gestione degli interessi patrimoniali* – Corso della SSM, Scandicci 3 marzo 2015
- SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, vol. I, Procedimenti e uffici in generale, Milano, 2003, p. 333
- SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, p. 11 e ss
- SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2012, p. 275
- SANTORO-PASSARELLI F., *L'impresa nel sistema del diritto civile*, Saggi di diritto civile, vol. II, Napoli, 1961, p. 962
- SANZO S. e BURRONI D. (a cura di), “*Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*”, Bologna, 2019
- SCARDACCIONE G., *Le capacità di discernimento del minore*, Diritto di Famiglia, 2006, p. 3, 1319
- SCARDULLA F., *Inabilitazione*, in Enc. Dir., Vol. XX, Milano, 1970, p. 841 e ss
- SENEGAGLIA R., *Minore età e contratto*, Torino, p. 34
- SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 280
- SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2016, p. 287

SIMEOLI D., voce *"Amministrazione di sostegno; II) Profili sostanziali"*, Enc. giur. Treccani, II, Ed. enc. it., 2007, passim; LISELLA G, *I poteri dell'amministratore di sostegno*, L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, a cura di Ferrando G. Milano 2005 pag. 124

SPANGARO A., *sub art. 427 c.c.*, Codice della famiglia, a cura di Sesta M., Milano, 2015, p. 1528

SPATUZZI A., *Sulla capacità e i limiti a testare dei soggetti in amministrazione di sostegno*, Diritto di Famiglia e delle Persone 2019, p. 1372 e ss.

STANZIONE P., *Capacità e minore di età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, p. 249 e ss

STANZIONE P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, p. 292 e ss

STANZIONE P., *Diritti Fondamentali e disabilità*, in *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione*, a cura di Gelsomina Salito, Pierluigi Matera, Cedam 2013

STANZIONE P., *I contratti del minore*, Europa e Diritto Privato 2014, p. 4, 1237

STANZIONE P., voce *Capacità - 1) dir. priv.*, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, n. 5.4

TOMMASEO F., *Presente e futuro della giurisdizione volontaria*, Corso D22199 in data 10 giugno 2022 della Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Venezia

TRENTANOVI S., *Amministrazione di sostegno, schema di una lettura attualizzata*, www.personaedanno.it, 10 giugno 2015

VECCHI P.M., *La riforma Austriaca della tutela degli incapaci* Riv. dir. civ., 1987, I, p. 37 e ss

VENCHIARUTTI A., *Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione*, Diritto di Famiglia, 2007

VENCHIARUTTI A., op. cit. p. 127 e ss

VENCHIARUTTI A., *Poteri dell'amministratore di sostegno e situazione del beneficiario*, Nuova giur. civ. commentata, 2005, I, p. 1 e ss

VENCHIARUTTI A., *Profili della salute mentale nel diritto privato*, Diritto di Famiglia, 1998, p. 3, 1240

VENCHIARUTTI A., voce *incapaci*, Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile, IX, Torino, 1993, p. 377

VENEZIANO S., *L'ascolto del bambino nell'adozione internazionale*, Minori Giustizia, n. 1, 2001, p. 42-49

VOCATURO S., *L'amministrazione di sostegno: verso la promozione dei diritti fondamentali dell'uomo*, Riv. Not., 2005, p. 1143

VOCINO C., voce *Inventario (beneficio di) (diritto civile)*, in Noviss. Dig. it., vol. IX, Torino, 1963, p. 22 e ss.

VULLO E., *Un parziale reviverement della S.C. sul criterio di scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione*, Fam. dir., 2016, p. 342

ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Giappichelli Editore, Torino, 1997, p. 27

ZANICHELLI V., *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83* pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, *Diritto della Crisi*, 2022, p. 1-23